



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 ottobre 2015
(OR. en)

10728/1/15
REV 1

LIMITE

COWEB 69

Fascicolo interistituzionale:
2015/0095 (NLE)

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo*, dall'altro

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UN LATO,
E IL KOSOVO*, DALL'ALTRO

*

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "Unione" o "UE", e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito "Euratom",

da una parte, e

il KOSOVO^{*},

dall'altra,

in appresso denominate congiuntamente "parti",

CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Kosovo di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con l'UE;

CONSIDERATA l'importanza del presente accordo nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dei Balcani occidentali, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'UE una delle chiavi di volta;

*

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

CONSIDERANDO che l'UE è pronta ad adottare misure concrete per realizzare la prospettiva europea del Kosovo e il suo ravvicinamento all'UE in linea con la prospettiva della regione, integrando il Kosovo nel contesto politico ed economico dell'Europa, mediante la partecipazione costante del Kosovo al PSA, affinché esso possa soddisfare i criteri pertinenti e le condizionalità previste dal PSA, a condizione che il presente accordo venga attuato efficacemente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale; tale processo consentirà al Kosovo di registrare progressi per quanto concerne la sua prospettiva europea e il suo ravvicinamento all'UE, se le circostanze obiettive lo consentono e se il Kosovo soddisfa i criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 e le condizionalità di cui sopra;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con i mezzi opportuni alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale del Kosovo e della regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, nonché un'ampia cooperazione, in particolare in materia di giustizia, libertà e affari interni, e il rafforzamento della sicurezza;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché il loro impegno a rispettare i diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze e ai gruppi vulnerabili;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a sostenere le istituzioni basate sullo stato di diritto, la buona *governance* e i principi democratici attraverso un sistema pluripartitico ed elezioni libere e democratiche;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare quelli dell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975 ("atto finale di Helsinki") e della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990;

RIBADENDO l'importanza che le parti attribuiscono al rispetto degli obblighi internazionali, in particolare, ma non solo, gli obblighi di tutela dei diritti dell'uomo e di protezione delle persone appartenenti a minoranze e a gruppi vulnerabili e, in tal senso, prendendo atto dell'impegno del Kosovo a rispettare i pertinenti strumenti internazionali;

RIBADENDO il diritto di tutti i rifugiati e gli sfollati interni al rientro e alla tutela dei loro diritti di proprietà e degli altri diritti umani connessi;

CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che l'UE è disposta a contribuire alle riforme economiche in Kosovo;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in linea con i pertinenti principi dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") che devono essere applicati in modo trasparente e non discriminatorio;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti per consolidare un dialogo politico regolare sulle questioni di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro il terrorismo, in linea con l'*acquis* dell'UE, e alla prevenzione della migrazione irregolare, pur favorendo la mobilità in un contesto di legalità e sicurezza;

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

TENENDO PRESENTE l'impegno del Kosovo a ravvicinare la sua legislazione a quella dell'UE nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente;

TENENDO PRESENTE la volontà dell'UE di fornire un sostegno determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica, se le circostanze obiettive lo consentono;

PRENDENDO ATTO del fatto che il presente accordo non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo;

PRENDENDO ATTO del fatto che gli impegni e la cooperazione dell'Unione ai sensi del presente accordo riguardano unicamente i settori coperti dall'*acquis* o dalle politiche esistenti dell'Unione;

PRENDENDO ATTO del fatto che al momento del ricevimento di documenti rilasciati dalle autorità del Kosovo ai sensi del presente accordo, potrebbero essere applicate le procedure interne degli Stati membri dell'Unione europea ("Stati membri");

PRENDENDO ATTO del fatto che sono in corso i negoziati per la creazione di una Comunità dei trasporti con i Balcani occidentali;

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria del 2000 è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni attraverso il processo di stabilizzazione e di associazione, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

RICORDANDO che il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha rafforzato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'UE con i paesi dei Balcani occidentali, sottolineando che le prospettive di integrazione nell'UE dipendono dai progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dai meriti acquisiti;

RICORDANDO gli impegni assunti dal Kosovo nell'ambito dell'accordo centroeuropeo di libero scambio, firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006, allo scopo di rafforzare la capacità della regione di attirare investimenti e favorirne le prospettive di integrazione nell'economia mondiale, se le circostanze obiettive lo consentono;

DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;

PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidessero, nell'ambito del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall'UE a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'UE, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Kosovo che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parte dell'UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'UE che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle conformemente al protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell'UE rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. È istituita un'associazione tra l'UE, da una parte, e il Kosovo, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
 - a) sostenere gli sforzi del Kosovo volti a consolidare la democrazia e lo stato di diritto;
 - b) contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale del Kosovo e stabilizzare la regione;
 - c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le parti;
 - d) sostenere gli sforzi del Kosovo volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, se le circostanze obiettive lo consentono, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'UE;

- e) sostenere gli sforzi del Kosovo volti a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;
- f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra l'UE e il Kosovo;
- g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

ARTICOLO 2

Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente accordo e nei relativi allegati e protocolli costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'UE, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 3

Le politiche dell'UE e del Kosovo si ispirano al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, che comprende la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e il suo meccanismo residuale, la Corte penale internazionale, al rispetto dello stato di diritto nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa della conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.

ARTICOLO 4

Il Kosovo si impegna a rispettare il diritto internazionale e gli strumenti internazionali, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e dei diritti fondamentali, la protezione delle persone appartenenti a minoranze, senza qualsivoglia forma di discriminazione.

ARTICOLO 5

Il Kosovo ribadisce il proprio impegno costante a favore del miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni con la Serbia e della cooperazione efficace con la missione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, per tutto il tempo in cui questa sarà presente, come precisato all'articolo 13. Tali impegni costituiscono principi essenziali del presente accordo e il fondamento su cui sviluppare le relazioni e la cooperazione tra le parti. In caso di inosservanza di tali impegni da parte del Kosovo, l'UE può adottare le misure che riterrà appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale del presente accordo.

ARTICOLO 6

Le parti ribadiscono che i reati più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non dovrebbero essere lasciati impuniti e che dovrebbero essere perseguiti con provvedimenti adottati in ambito nazionale e internazionale.

A tale riguardo, il Kosovo si impegna, in particolare, a collaborare pienamente con l'ICTY e il suo meccanismo residuale e a cooperare a tutte le altre indagini e azioni penali condotte in ambito internazionale.

Il Kosovo si impegna inoltre a rispettare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e, a tale proposito, ad adottare le misure necessarie per la sua attuazione a livello nazionale.

ARTICOLO 7

Lo sviluppo della cooperazione regionale e di relazioni di buon vicinato, così come il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, sono aspetti fondamentali del PSA. La conclusione e l'attuazione del presente accordo avvengono nell'ambito del PSA e dipendono dai meriti individuali del Kosovo.

ARTICOLO 8

Il Kosovo si impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato nella regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, così come lo sviluppo di progetti di interesse comune in un'ampia gamma di settori, tra cui lo stato di diritto. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

ARTICOLO 9

L'associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo di dieci anni.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione ("CSA"), istituito a norma dell'articolo 126, controlla, una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte del Kosovo. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e conformemente ai principi generali del presente accordo. Essa assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nell'ambito del PSA, in particolare con la relazione sui progressi compiuti nell'ambito del PSA.

Basandosi su detta verifica, il CSA formula raccomandazioni e può adottare decisioni.

Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede a una revisione completa dell'applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dal Kosovo e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione. Misure analoghe sono adottate dal CSA entro la fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Se giustificato dai risultati della revisione, il CSA può decidere di estendere il periodo di cui al primo comma, in misura non superiore ai cinque anni. In assenza di tali decisioni da parte del CSA, il presente accordo continua a essere applicato come concordato.

La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV.

ARTICOLO 10

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti di cui agli accordi OMC ed è attuato conformemente a tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

TITOLO II
DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 11

1. Nell'ambito del presente accordo viene ulteriormente intensificato il dialogo politico tra le parti. Il dialogo politico accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'UE e il Kosovo e contribuisce a instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.
2. Il dialogo politico mira in particolare a promuovere:
 - a) la partecipazione del Kosovo alla comunità democratica internazionale, se le circostanze oggettive lo consentono;
 - b) la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all'UE, in linea con la prospettiva europea della regione, sulla base dei meriti individuali e in linea con gli impegni assunti dal Kosovo di cui all'articolo 5 del presente accordo;

- c) una progressiva convergenza con determinate misure di politica estera e di sicurezza comune, in particolare con le misure restrittive adottate dall'UE nei confronti di paesi terzi, persone fisiche o giuridiche o enti non governativi, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su questioni che potrebbero avere sostanziali conseguenze per le parti;
- d) una cooperazione regionale efficace, inclusiva e rappresentativa e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali.

ARTICOLO 12

Le parti instaurano un dialogo strategico in merito alle altre questioni contemplate dal presente accordo.

ARTICOLO 13

1. Tanto il dialogo politico quanto il dialogo strategico contribuiscono, ciascuno con le rispettive specificità, al processo di normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia.

2. Come previsto dall'articolo 5, il Kosovo ribadisce il proprio impegno costante a favore di un miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni con la Serbia. Tale processo garantisce che entrambi possano proseguire i loro rispettivi percorsi europei e, evitando che l'uno possa bloccare i progressi dell'altro in tal senso, dovrebbe gradualmente condurre alla completa normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia e alla conclusione di un accordo legalmente vincolante che apra alle parti la prospettiva di poter esercitare pienamente i propri diritti e far fronte alle proprie responsabilità.

3. In tale contesto, il Kosovo continuerà a:

- a) attuare in buona fede tutti gli accordi raggiunti nell'ambito del dialogo con la Serbia;
- b) rispettare integralmente i principi della cooperazione regionale inclusiva;
- c) risolvere, attraverso il dialogo e con spirito di compromesso, le altre questioni ancora in sospeso, adottando soluzioni pratiche e sostenibili e cooperando con la Serbia per quanto riguarda le necessarie questioni tecniche e giuridiche;
- d) cooperare efficacemente con la missione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune per tutto il tempo in cui questa sarà presente e contribuire attivamente a un'esecuzione piena e senza impedimenti del suo mandato in tutto il territorio del Kosovo.

4. Il CSA esamina periodicamente i progressi compiuti nell'ambito di tale processo e può adottare decisioni e formulare raccomandazioni al riguardo. Conformemente all'articolo 129, il comitato di stabilizzazione e di associazione può contribuire a tale processo.

ARTICOLO 14

1. Il dialogo politico e il dialogo strategico si svolgono principalmente nell'ambito del CSA, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengano utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle parti, inoltre, tali dialoghi possono svolgersi:
 - a) all'occorrenza, sotto forma di incontri tra alti funzionari in rappresentanza del Kosovo, da un lato, e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e/o un rappresentante della Commissione, dall'altra;
 - b) avvalendosi pienamente di tutti i canali appropriati esistenti tra le parti, compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e nell'ambito delle organizzazioni internazionali e di altri consessi internazionali, se le circostanze oggettive lo consentono;

- c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tali dialoghi, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.

ARTICOLO 15

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, istituito a norma dell'articolo 132.

TITOLO III
COOPERAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 16

Conformemente all'impegno assunto ai sensi degli articoli 5 e 13 e a favore della pace e della stabilità internazionale e regionale, oltre che dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, il Kosovo promuove attivamente la cooperazione regionale. L'UE, avvalendosi degli strumenti appropriati, incluse forme di assistenza a progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera/transterritoriale, può sostenere gli sforzi compiuti in tal senso.

Ogniqualvolta preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 17, 18 e 19, il Kosovo informa e consulta l'UE al riguardo, conformemente alle disposizioni del titolo X.

Il Kosovo continua ad attuare l'accordo centroeuropeo di libero scambio.

ARTICOLO 17

Cooperazione con i paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, il Kosovo avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'UE al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte a estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

- a) il dialogo politico;
- b) l'instaurazione di zone di libero scambio conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC;
- c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello degli accordi di stabilizzazione e associazione che il rispettivo paese ha concluso con l'UE;

- d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della libertà, sicurezza e giustizia.

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 18

Cooperazione con i paesi che rientrano nel PSA

Il Kosovo avvia la cooperazione regionale con i paesi che rientrano nel PSA in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, nonché in altri settori connessi al PSA, in particolare in quelli di interesse comune. Tale cooperazione è sempre conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 19

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel PSA

Il Kosovo promuove la cooperazione e, se le circostanze oggettive lo consentono, conclude convenzioni di cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel PSA, nei settori di cooperazione contemplati dal presente accordo e in altri settori di interesse reciproco per il Kosovo e tali paesi. Scopo delle convenzioni è il graduale allineamento delle relazioni bilaterali tra il Kosovo e tali paesi alla parte corrispondente delle relazioni tra l'UE e il Kosovo.

TITOLO IV
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 20

1. Nel corso di un periodo non superiore a dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'UE e il Kosovo istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, conformemente al presente accordo e in base al GATT 1994 e alle disposizioni dei pertinenti accordi OMC. A tal fine, l'UE e il Kosovo tengono conto delle specifiche prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata.

3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, a eccezione:

- a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
- b) dei dazi antidumping o compensativi;
- c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:

- a) per l'UE, la tariffa doganale comune dell'UE, istituita a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio¹, effettivamente applicata *erga omnes* il giorno della firma del presente accordo;
- b) per il Kosovo, la tariffa applicata dal Kosovo alla data del 31 dicembre 2013.

¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU UE L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

5. Qualora, successivamente alla firma del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria *erga omnes*, tali dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
6. L'UE e il Kosovo si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

CAPO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 21

Definizione

1. Il presente capitolo si applica ai prodotti originari dell'UE o del Kosovo elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

2. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base a detto trattato.

ARTICOLO 22

Concessioni dell'UE riguardanti i prodotti industriali

1. I dazi doganali sulle importazioni nell'UE e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Kosovo.

Le restrizioni quantitative alle importazioni nell'UE e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Kosovo.

ARTICOLO 23

Concessioni del Kosovo riguardanti i prodotti industriali

1. I dazi doganali sulle importazioni in Kosovo di merci originarie dell'UE diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Kosovo sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari dell'UE.
3. I dazi doganali sulle importazioni in Kosovo di prodotti industriali originari dell'UE elencati nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Kosovo di prodotti industriali originari dell'UE e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 24

Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'UE e il Kosovo aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'UE e il Kosovo aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

ARTICOLO 25

Riduzione accelerata dei dazi doganali

Il Kosovo si dichiara disposto a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti dell'UE più rapidamente di quanto previsto all'articolo 23 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

CAPO II
AGRICOLTURA E PESCA

ARTICOLO 26

Definizione

1. Il presente capitolo si applica agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari dell'UE o del Kosovo.
2. Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata¹ e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

¹ I riferimenti ai codici e alle denominazioni delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 (preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce) e 1605 (crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati (escl. affumicati)) e sottovoci 0511 91 (cascami di pesci), 2301 20 (farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana) ed ex 1902 20 ("paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici").

Essa comprende anche le sottovoci 1212 21 00 (alghe), ex 1603 00 (estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici) ed ex 2309 9010 (preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini), nonché 1504 10 e 1504 20 (grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

- oli di fegato di pesci e loro frazioni;
- grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato).

ARTICOLO 27

Prodotti agricoli trasformati

Il protocollo I specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

ARTICOLO 28

Concessioni dell'UE relative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'UE abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo e le misure di effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'UE abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo diversi da quelli delle voci 0102 (animali vivi della specie bovina), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate), 0202 (carni di animali della specie bovina, congelate), 1701 (zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido), 1702 (altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati) e 2204 (vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009) della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali *ad valorem* e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte *ad valorem* del dazio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'UE fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nell'UE di prodotti di "baby beef" definiti nell'allegato II e originari del Kosovo al 20% del dazio *ad valorem* e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresse in peso carcase.

ARTICOLO 29

Concessioni del Kosovo riguardanti i prodotti agricoli

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari dell'UE e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo:
 - a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'UE diversi da quelli elencati nell'allegato III;
 - b) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'UE, elencati nell'allegato IIIa, nell'allegato IIIb e nell'allegato IIIc, secondo il calendario indicato in tale allegato.
3. L'aliquota del dazio applicabile a taluni prodotti elencati nell'allegato IIId corrisponde al dazio di base applicato in Kosovo alla data del 31 dicembre 2013.

ARTICOLO 30

Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche

Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo II è indicato nel protocollo stesso.

ARTICOLO 31

Concessioni dell'UE relative al pesce e ai prodotti della pesca

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'UE abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente sulle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari del Kosovo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'UE abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari del Kosovo a eccezione dei prodotti elencati all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

ARTICOLO 32

Concessioni del Kosovo relative al pesce e ai prodotti della pesca

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari dell'UE.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari dell'UE a eccezione dei prodotti elencati nell'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

ARTICOLO 33

Clausola di riesame

Tenuto conto del volume degli scambi di prodotti agricoli e della pesca tra le parti, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni dell'UE e delle politiche del Kosovo nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia del Kosovo, nonché degli sviluppi nell'ambito dell'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA esamina, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di procedere a ulteriori concessioni reciproche in un'ottica di maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

ARTICOLO 34

Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 43, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 provochino gravi perturbazioni ai mercati o ai meccanismi di regolamentazione interni di una o dell'altra parte, le parti avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

ARTICOLO 35

Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche

1. Il Kosovo assicura la protezione delle indicazioni geografiche dell'UE registrate nell'UE a norma del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari¹, secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche del Kosovo sono ammissibili alla registrazione nell'UE alle condizioni specificate in detto regolamento.

2. Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono protette nei confronti di:

- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:
 - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure
 - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica;

¹ GU UE L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi a tale prodotto nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine di un prodotto analogo.

3. Una denominazione proposta per la registrazione che sia in tutto o in parte omonima rispetto a una denominazione già protetta, non viene protetta, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali della denominazione omonima registrata successivamente e quelle della denominazione già protetta, tenuto conto della necessità di assicurare parità di trattamento ai produttori interessati ed evitare che il consumatore sia indotto in errore. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a ritenere che i prodotti siano originari di un altro territorio non viene registrata, benché sia esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

4. Il Kosovo rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.
5. I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, registrati in Kosovo o acquisiti con l'uso, non saranno più utilizzati dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Kosovo o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci.
6. Al più tardi dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non valgono come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci o di prodotti che sono stati legalmente commercializzati con tali termini in Kosovo.
7. Il Kosovo si accerta che le merci esportate dal suo territorio cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo non violino il presente articolo.
8. Il Kosovo garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 7 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 36

Ambito d'applicazione

Il presente capitolo si applica agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo I.

ARTICOLO 37

Concessioni più favorevoli

Il presente titolo non impedisce in alcun modo alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

ARTICOLO 38

Clausola di standstill

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra l'UE e il Kosovo, né si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra l'UE e il Kosovo, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni accordate a norma degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche dell'UE e del Kosovo in materia di agricoltura e di pesca e l'adozione di misure nell'ambito di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati da II a V e al protocollo I.

ARTICOLO 39

Divieto di discriminazione fiscale

1. L'UE e il Kosovo si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte. Qualora tali misure o prassi già esistano, l'UE o il Kosovo, a seconda dei casi, procedono alla loro abrogazione o abolizione.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non beneficiano di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 40

Dazi di carattere fiscale

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 41

Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere/transterritoriali

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese relativi agli scambi transfrontalieri/transterritoriali, tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 20, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute in accordi transfrontalieri/transterritoriali precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e il Kosovo o derivanti dalle convenzioni bilaterali specificate al titolo III, concluse dal Kosovo per promuovere il commercio regionale.
3. Le parti procedono, nell'ambito del CSA, a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'UE, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi dell'UE e del Kosovo sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 42

Dumping e sovvenzioni

1. Il presente accordo non vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 43.
2. Qualora una delle parti ritenga che gli scambi con l'altra parte siano soggetti a pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e delle rispettive legislazioni interne relative a tali accordi.

ARTICOLO 43

Clausola di salvaguardia

1. Le Parti convengono di applicare le norme e i principi di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, la parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo, qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- a) un grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, o
- b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice.

3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate consistono nella sospensione dell'aumento o della riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 20, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5, per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi superiori a due anni.

In circostanze del tutto eccezionali, le misure possono essere prorogate di un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di tal tipo per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia di almeno due anni dallo scadere delle misure in questione.

4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), del presente articolo quanto prima, l'UE o il Kosovo forniscono al CSA tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le parti.

5. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

a) i problemi creati dalla situazione di cui al presente articolo sono sottoposti immediatamente all'esame del CSA, che può decidere di adottare tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il CSA o la parte esportatrice non abbiano adottato una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata trovata un'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al CSA, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema conformemente al presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nell'ambito del presente accordo;

- b) qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra parte.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

- 6. Qualora assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, l'UE o il Kosovo ne informano l'altra parte.

ARTICOLO 44

Clausola di penuria

1. Qualora l'osservanza del presente titolo provochi:
 - a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice; o
 - b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice,

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata degli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, quanto prima, l'UE o il Kosovo forniscono al CSA tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Il CSA può concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al CSA, la parte esportatrice può applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, l'UE o il Kosovo possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra parte.

5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo sono immediatamente notificate al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

ARTICOLO 45

Monopoli di Stato

In merito ai monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, il Kosovo fa in modo che, all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini del Kosovo per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

ARTICOLO 46

Norme d'origine

Salvo diversamente disposto dal presente accordo, il protocollo III stabilisce le norme di origine per l'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 47

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

ARTICOLO 48

Mancata cooperazione amministrativa

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.

2. Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, essa ("parte interessata") può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione amministrativa s'intende, fra l'altro:
- a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
 - b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
 - c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione a effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative a irregolarità o a frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica immediatamente al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni con l'altra parte in seno a detto comitato, sulla base di tutte le informazioni pertinenti e delle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;
- b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione, come indicato al punto a), senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata immediatamente al comitato di stabilizzazione e di associazione;

c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata pubblica una notifica nella propria Gazzetta ufficiale, precisando che per il prodotto interessato sono state constatate, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

ARTICOLO 49

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione e, in particolare, nell'applicare il protocollo III, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la parte che subisce tali conseguenze può chiedere al CSM di esaminare le possibilità di adottare tutte le misure del caso per risolvere la situazione.

TITOLO V
STABILIMENTO, FORNITURA DI SERVIZI E CAPITALI

ARTICOLO 50

Definizione

Ai fini del presente accordo:

- 1) per "società dell'UE" e "società del Kosovo" s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o del Kosovo e che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio dell'UE o del Kosovo. Tuttavia, qualora tale società avesse soltanto la sede legale nel territorio dell'UE o del Kosovo, rispettivamente, essa viene considerata una società dell'UE o del Kosovo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o del Kosovo;
- 2) per "consociata" di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società;

- 3) per "filiale" di una società s'intende una sede di attività sprovvista di capacità giuridica, che presenta un carattere di stabilità, come la sede secondaria di una casa madre, che dispone di una propria struttura di gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;
- 4) per "stabilimento" s'intende il diritto di intraprendere attività economiche attraverso la creazione di società, incluse consociate e filiali, rispettivamente, nell'UE o in Kosovo;
- 5) per "attività" s'intende l'esercizio di attività economiche;
- 6) le "attività economiche" comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale o professionale;
- 7) per "cittadino dell'UE" o "cittadino del Kosovo" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o un cittadino del Kosovo;
- 8) per "servizi finanziari" s'intendono le attività descritte nell'allegato VI.

CAPO I

STABILIMENTO

ARTICOLO 51

1. Il Kosovo agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società dell'UE. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede:
 - a) per lo stabilimento di società dell'UE nel territorio del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
 - b) per l'attività delle filiali e consociate di società dell'UE stabilite nel territorio del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2. L'UE concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:
 - a) per lo stabilimento di società del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall'UE alle proprie società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
 - b) per l'attività delle filiali e consociate del Kosovo stabilite nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall'UE alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel proprio territorio.
3. Le parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle proprie società, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attività di società dell'altra parte nel proprio territorio.
4. Fatto salvo il presente articolo,
 - a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società dell'UE hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Kosovo;

- b) entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società dell'UE hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società del Kosovo e godono, per quanto riguarda i beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società del Kosovo, quando tali diritti sono necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.

ARTICOLO 52

1. Fatto salvo l'articolo 54, le parti possono disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società dell'altra parte rispetto alle proprie società.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le parti adottino misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non sono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle parti a norma del presente accordo.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

ARTICOLO 53

1. Il presente capo non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti con i Balcani occidentali e dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo firmato il 9 giugno 2006¹.

2. Nell'ambito della politica dei trasporti dell'UE, il CSA può formulare in casi specifici raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

3. Il presente capo non si applica ai trasporti marittimi.

¹ GU UE L 285 del 16.10.2006, pag. 3.

ARTICOLO 54

1. Gli articoli 51 e 52 non impediscono a una delle parti di applicare norme particolari relative allo stabilimento e all'attività nel proprio territorio di filiali di società dell'altra parte non registrate nel territorio della prima parte, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel proprio territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

CAPO II

PRESTAZIONE DI SERVIZI

ARTICOLO 55

1. Una società dell'UE stabilita nel territorio del Kosovo o una società del Kosovo stabilita nell'UE ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio dell'UE e del Kosovo, lavoratori che sono rispettivamente cittadini dell'UE o del Kosovo, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, di seguito denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate a essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di detto trasferimento:

- a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, esse:
 - i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
 - ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
 - iii) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

- b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze specializzate indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
- c) per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle parti e che viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di detta organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell'altra parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio dell'UE o del Kosovo rispettivamente di cittadini del Kosovo o dell'UE sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale UE di una società del Kosovo o di aprire una consociata o una filiale kosovara di una società dell'UE rispettivamente in uno Stato membro o nel Kosovo, a condizione che:

- a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento; e
- b) la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori dell'UE o del Kosovo e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Kosovo.

ARTICOLO 56

Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini dell'UE e del Kosovo l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Kosovo e nell'UE, il CSA esamina, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le iniziative da assumere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.

ARTICOLO 57

Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità di estensione delle disposizioni del presente capo ai cittadini dell'UE e ai cittadini del Kosovo per quanto riguarda l'ingresso e il soggiorno temporanei di prestatori di servizi stabiliti in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte che hanno concluso con un consumatore finale di tale ultima parte un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in tale ultima parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi.

ARTICOLO 58

1. L'UE e il Kosovo si impegnano, a norma dei paragrafi 2 e 3, ad adottare i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società dell'UE e del Kosovo o di cittadini dell'UE e del Kosovo stabiliti nel territorio di una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 55, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società dell'UE o del Kosovo o cittadini dell'UE o del Kosovo e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.

3. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione dei paragrafi 1 e 2. Si tiene conto dei progressi compiuti dal Kosovo nel ravvicinamento della sua legislazione all'*acquis* dell'UE.

ARTICOLO 59

1. Le parti evitano di adottare misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società dell'UE e del Kosovo il cui luogo di residenza o stabilimento si trovi nel territorio di una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati notevolmente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede il giorno dell'entrata in vigore del presente accordo.

2. Se una parte ritiene che le misure introdotte dall'altra parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione relativa alla prestazione di servizi notevolmente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, essa può chiedere all'altra parte di avviare consultazioni.

ARTICOLO 60

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra l'UE e il Kosovo, si applicano le disposizioni seguenti:

- 1) per quanto riguarda i trasporti aerei, le condizioni di reciproco accesso al mercato sono disciplinate dall'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo;
- 2) per quanto riguarda i trasporti terrestri, le condizioni relative al reciproco accesso al mercato e al traffico di transito nel settore del trasporto su strada sono disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti;

- 3) il Kosovo adegua la propria legislazione, comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, a quella dell'UE vigente in qualsiasi momento in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci;
- 4) il Kosovo si impegna a rispettare le convenzioni internazionali in materia di sicurezza stradale, prestando particolare attenzione alla rete globale concordata dell'Osservatorio sui trasporti dell'Europa sudorientale (SEETO);
- 5) il presente capo non si applica ai servizi marittimi.

CAPO III

TRAFFICO DI TRANSITO

ARTICOLO 61

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- 1) traffico di transito dell'UE: trasporto di merci in transito attraverso il territorio del Kosovo, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro, effettuato da un vettore stabilito nell'UE;
- 2) traffico di transito del Kosovo: trasporto di merci in transito attraverso il territorio dell'UE, in partenza dal Kosovo e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione del Kosovo.

ARTICOLO 62

Disposizioni generali

1. Il presente capo cessa di essere applicabile con l'entrata in vigore del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti.
2. Le parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico di transito dell'UE attraverso il Kosovo e al traffico di transito del Kosovo attraverso l'UE.
3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori dell'UE aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio dell'UE in prossimità delle frontiere/dei confini territoriali del Kosovo, la questione viene sottoposta al CSA ai sensi dell'articolo 128 del presente accordo. Se lo ritengono necessario, per limitare o attenuare tali problemi le parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie.
4. Le parti evitano di adottare misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra vettori o veicoli provenienti dall'UE e vettori o veicoli provenienti dal Kosovo. Le parti adottano tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra parte.

ARTICOLO 63

Semplificazione delle formalità

1. Le parti convengono di snellire il passaggio delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
2. Le parti decidono di collaborare, nella misura necessaria, e di promuovere l'adozione di altre misure di semplificazione.

CAPO IV

PAGAMENTI CORRENTI E CIRCOLAZIONE DI CAPITALI

ARTICOLO 64

Le parti si impegnano ad autorizzare, conformemente all'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra l'UE e il Kosovo.

ARTICOLO 65

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite conformemente alla legislazione in vigore e agli investimenti effettuati a norma del capo I del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi, compresi prestiti e crediti finanziari, cui partecipa un residente di una delle parti. Il presente articolo non concerne gli investimenti di portafoglio, in particolare l'acquisto di titoli sul mercato dei capitali effettuato soltanto allo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influenzare la gestione e il controllo dell'impresa.
3. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede il trattamento nazionale ai cittadini dell'UE che acquistano beni immobili nel suo territorio.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti dell'UE e del Kosovo e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.

5. Fatto salvo il presente articolo e l'articolo 64, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria dell'UE o del Kosovo, l'UE e il Kosovo, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra l'UE e il Kosovo, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

6. Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra l'UE e il Kosovo al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 66

1. Nel primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo adotta misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme UE in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il CSA stabilisce le modalità per la completa applicazione in Kosovo delle norme UE in materia di libera circolazione dei capitali.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 67

1. L'applicazione del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
2. Il presente titolo non si applica alle attività, svolte nel territorio di una delle parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

ARTICOLO 68

1. Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra parte previsti da una specifica disposizione del presente accordo e dell'*acquis* dell'UE. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 67.
2. Il presente titolo non si applica alle misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una o dell'altra Parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

ARTICOLO 69

Il presente titolo si applica anche alle società controllate congiuntamente da società o cittadini dell'UE o da società o cittadini del Kosovo, che congiuntamente ne detengono la proprietà esclusiva.

ARTICOLO 70

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2. Il presente titolo non può essere interpretato nel senso di impedire alle parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi a evitare la doppia imposizione e di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Il presente titolo non può essere interpretato nel senso di impedire alle parti di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 71

1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, essa sottopone quanto prima all'altra parte un calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o il Kosovo abbiano o rischino di avere nell'immediato gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, l'UE o il Kosovo, in base alle condizioni stabilite nell'ambito dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. L'UE e il Kosovo informano senza indugio l'altra parte.

ARTICOLO 72

Il presente titolo viene progressivamente adeguato tenendo conto, in particolare, delle prescrizioni di cui all'articolo V del GATS.

ARTICOLO 73

Il presente accordo non pregiudica l'applicazione da parte dell'una o dell'altra parte delle misure necessarie per impedire l'elusione, tramite il presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DEL KOSOVO ALL'*ACQUIS* DELL'UE, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

ARTICOLO 74

1. Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione vigente del Kosovo a quella dell'UE, nonché della sua effettiva applicazione. Il Kosovo si adopera per rendere progressivamente compatibili con l'*acquis* dell'UE la propria normativa esistente e la propria legislazione futura. Il Kosovo garantisce la corretta applicazione della propria normativa esistente e della propria legislazione futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio alla data della firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'*acquis* dell'UE contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 9.
3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'*acquis* dell'UE relativi al mercato interno, in materia di libertà, sicurezza e giustizia e nei settori legati agli scambi. Successivamente, il Kosovo si concentra sulle altre parti dell'*acquis* dell'UE.

Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e il Kosovo.

4. Il Kosovo definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi, nonché le azioni che il Kosovo deve intraprendere per riformare il proprio sistema giudiziario al fine di attuare il proprio quadro giuridico generale.

ARTICOLO 75

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra l'UE e il Kosovo:
 - a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza;
 - b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio dell'UE o del Kosovo, o in una sua parte sostanziale;

c) qualsiasi aiuto di Stato che, favorendo talune imprese o taluni prodotti, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nell'UE, in particolare gli articoli 101, 102, 106 e 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell'UE.

3. Le parti assicurano che siano conferiti a un'autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4. Il Kosovo garantisce che un'autorità indipendente sotto il profilo operativo sia dotata dei poteri necessari per la piena applicazione del paragrafo 1, lettera c). Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti a norma del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5. L'UE, da una parte, e il Kosovo, dall'altra, garantiscono la trasparenza nell'ambito degli aiuti di Stato presentando tra l'altro all'altra parte una relazione periodica annuale, o documento equivalente, redatta secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni UE sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti di Stato.

6. Il Kosovo compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti e allinea tali regimi ai criteri di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c), le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dal Kosovo sia valutato tenendo conto del fatto che il Kosovo è assimilato alle regioni dell'UE di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni del Kosovo e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base dei pertinenti orientamenti UE in materia.
8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capo II del titolo IV:
- a) il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non si applica;

b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono valutate secondo i criteri stabiliti dall'UE a norma degli articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e secondo gli specifici strumenti dell'UE adottati su tale base.

9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono adottare misure adeguate previa consultazione in sede di CSA o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Il presente articolo non pregiudica o compromette in alcun modo l'adozione, a opera dell'UE o del Kosovo, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alle rispettive normative interne in materia.

ARTICOLO 76

Imprese pubbliche

Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi, i principi sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riguardo all'articolo 106.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dall'UE in Kosovo.

ARTICOLO 77

Aspetti generali della proprietà intellettuale

1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le parti confermano l'importanza che riconoscono a un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. Il Kosovo adotta le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nell'UE, compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
3. Il Kosovo s'impegna a rispettare le convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Il CSA può decidere di obbligare il Kosovo a rispettare specifiche convenzioni multilaterali in tale settore.

ARTICOLO 78

Aspetti della proprietà intellettuale legati agli scambi

1. Per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono alle imprese dell'altra parte, ai cittadini dell'UE e ai cittadini del Kosovo un trattamento non meno favorevole di quello assicurato a qualsiasi altro paese terzo ai sensi di accordi bilaterali.
2. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni degli scambi, su richiesta di una o dell'altra parte, esse consultano urgentemente il CSA al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

ARTICOLO 79

Appalti pubblici

1. L'UE e il Kosovo ritengono che una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC, costituisca un obiettivo auspicabile.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società del Kosovo, stabilite o meno nell'UE, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nell'UE in base alle norme dell'UE in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società dell'UE.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il Kosovo avrà adottato la legislazione che introduce le norme dell'UE nel settore. Periodicamente l'UE verifica se il Kosovo ha effettivamente introdotto tale normativa.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società dell'UE stabilite in Kosovo ai sensi del capo I del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Kosovo beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società del Kosovo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società dell'UE non stabilite in Kosovo ai sensi del capo I del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Kosovo beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società del Kosovo e dell'UE stabilite in Kosovo, fatta eccezione per le preferenze di prezzo di cui al paragrafo 5.

5. All'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo converte tutte le preferenze in vigore di cui godono le società del Kosovo o le società dell'UE stabilite in Kosovo e le preferenze che si applicano agli appalti concessi secondo procedure che prevedono l'utilizzo dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso in preferenze di prezzo e, nell'arco di un periodo di cinque anni, il Kosovo riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario:

- le preferenze devono essere limitate al 15% entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
- le preferenze devono essere limitate al 10% entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
- le preferenze devono essere limitate al 5% entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; e
- le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

6. Entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il CSA può rivedere le preferenze di cui al paragrafo 5 e decidere di abbreviare i termini di cui al paragrafo 5.

7. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo adotta una normativa per attuare le norme procedurali previste dall'*acquis* dell'UE.

8. Il Kosovo riferisce ogni anno al CSA in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.

9. Per quanto riguarda stabilimento, attività e prestazione di servizi tra l'UE e il Kosovo, si applicano gli articoli da 50 a 66. Per quanto riguarda l'occupazione e la circolazione dei lavoratori connesse con l'esecuzione di contratti d'appalto pubblici, ai cittadini del Kosovo presenti nell'UE si applica l'*acquis* dell'UE in materia di cittadini di paesi terzi. Per quanto riguarda i cittadini dell'UE presenti in Kosovo, in materia di occupazione e di circolazione dei lavoratori connesse con l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici il Kosovo concede ai lavoratori che sono cittadini di uno Stato membro diritti reciproci analoghi a quelli dei cittadini del Kosovo esistenti nell'UE.

ARTICOLO 80

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

1. Il Kosovo adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente la conformità con le normative UE orizzontali e settoriali in materia di sicurezza dei prodotti e per adeguare agli standard europei le infrastrutture di qualità, tramite procedure di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2. A tale scopo, le parti si adoperano per:

- a) promuovere l'uso dei regolamenti tecnici dell'UE, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;
- b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

- c) promuovere la collaborazione del Kosovo con le organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia, certificazione e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET)¹ se le circostanze oggettive lo consentono;
- d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che il Kosovo abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure a quelli dell'UE e disponga delle competenze necessarie.

ARTICOLO 81

Protezione dei consumatori

Le parti cooperano al fine di ravvicinare la legislazione del Kosovo in materia di tutela dei consumatori all'*acquis* dell'UE, al fine di assicurare:

- a) una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa dell'UE, compresi l'incremento dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti in Kosovo;

¹ Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Associazione europea degli Istituti nazionali di metrologia.

- b) l'armonizzazione della legislazione del Kosovo in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nell'UE;
- c) un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;
- d) il controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso agli adeguati mezzi di ricorso in caso di controversia;
- e) scambio di informazioni sui prodotti pericolosi.

ARTICOLO 82

Condizioni di lavoro e pari opportunità

Il Kosovo armonizza progressivamente la sua legislazione con quella dell'UE in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

TITOLO VII
LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

ARTICOLO 83

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, le parti attribuiscono un'importanza particolare al consolidamento dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni in generale a tutti i livelli dell'amministrazione e, in particolare, nel campo dell'applicazione della legge e dell'amministrazione della giustizia. La cooperazione mira in particolare a rafforzare l'indipendenza, l'imparzialità e la responsabilità del sistema giudiziario del Kosovo e a migliorarne l'efficienza, sviluppando strutture adeguate per polizia, procuratori e magistrati e per gli altri organi giudiziari e organismi incaricati di applicare la legge, per prepararli a una cooperazione in materia civile, commerciale e penale e per metterli nelle condizioni di prevenire, indagare, perseguire e giudicare efficacemente casi che riguardano la criminalità organizzata, la corruzione e il terrorismo.

ARTICOLO 84

Protezione dei dati personali

Le parti cooperano in materia di legislazione relativa alla protezione dei dati personali affinché il Kosovo raggiunga un livello di protezione dei dati personali corrispondente a quello previsto dall'*acquis* dell'UE. Il Kosovo mette a disposizione risorse umane e finanziarie sufficienti per istituire uno o più organi di controllo indipendenti che consentano un controllo efficace e garantiscano l'applicazione delle normative nazionali in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 85

Visti, gestione delle frontiere/dei confini territoriali, asilo e immigrazione

Le parti collaborano in materia di visti, controlli delle frontiere/dei confini territoriali, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui al primo comma si basa su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti e può comprendere assistenza tecnica e amministrativa a livello di:

- a) scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche;
- b) redazione di testi legislativi;
- c) una maggiore efficienza delle istituzioni;
- d) formazione del personale;
- e) sicurezza dei documenti di viaggio e identificazione dei documenti falsi;
- f) gestione del controllo delle frontiere/dei confini territoriali.

La cooperazione si concentra in particolare:

- a) nel settore dell'asilo, sull'adozione e sull'attuazione, da parte del Kosovo, della legislazione necessaria per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, e garantire così il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro o in Kosovo e concordano di esaminare le possibilità di introdurre misure volte a incentivare e sostenere le iniziative del Kosovo finalizzate a favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in Kosovo.

ARTICOLO 86

Immigrazione legale

Le parti collaborano con l'obiettivo di sostenere il Kosovo nel ravvicinamento della sua legislazione all'*acquis* dell'UE in materia di immigrazione legale.

Le parti riconoscono che i cittadini del Kosovo beneficiano dei diritti previsti dall'*acquis* dell'UE, in particolare negli ambiti relativi a condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento, ricongiungimento familiare, soggiorni a lungo termine, condizioni relative a studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati, lavoratori stagionali, lavoratori trasferiti all'interno della società e pensioni. Le parti riconoscono inoltre che ciò non pregiudica le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro.

Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede diritti reciproci ai cittadini dell'UE negli ambiti di cui al secondo comma. Il CSA esamina le misure necessarie da adottare a tal fine. Il CSA può prendere in esame qualsiasi altra questione connessa all'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 87

Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina

Il CSA decide in merito ad altre eventuali azioni comuni che le parti possono adottare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, compresi il traffico e la tratta di esseri umani, assicurando nel contempo il rispetto e la protezione dei diritti fondamentali dei migranti e l'assistenza ai migranti in situazioni di emergenza.

ARTICOLO 88

Riammissione

Al fine di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, le parti, su richiesta e senza ulteriori formalità:

- a) riammettono i cittadini del Kosovo o dell'UE presenti illegalmente nel territorio dell'altra parte;
- b) riammettono i cittadini di paesi terzi e gli apolidi penetrati nel territorio di uno Stato membro attraverso il Kosovo o nel territorio del Kosovo attraverso il territorio di uno Stato membro.

Il Kosovo fornisce ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantisce loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie a tal fine.

Le parti convengono di esaminare le possibilità di avviare negoziati volti alla conclusione di un accordo che disciplini le procedure specifiche di riammissione delle persone di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

Il Kosovo esamina le possibilità di concludere accordi di riammissione, se le circostanze obiettive lo consentono, con i paesi che partecipano al PSA e si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'attuazione flessibile e rapida di tali accordi. L'UE esamina le possibilità di aiutare tali paesi in tutto il processo, se le circostanze obiettive lo consentono.

ARTICOLO 89

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Le parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

La cooperazione nel settore comprende la fornitura al Kosovo di assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'applicazione delle normative e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dall'UE e da altri consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

ARTICOLO 90

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato alla lotta contro le droghe. Le politiche e le azioni nel settore sono volte a rafforzare le strutture del Kosovo impegnate nella lotta contro le droghe illecite e i loro precursori, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga 2013-2020 ed eventuali documenti che potranno sostituirla.

ARTICOLO 91

Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata e le altre attività illecite

Le parti collaborano con l'obiettivo di rafforzare le strutture che il Kosovo utilizza per combattere e prevenire le attività criminali, in particolare la criminalità organizzata, la corruzione e altre forme gravi di attività criminali caratterizzate da una dimensione transfrontaliera/transterritoriale. Il Kosovo rispetta le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti utilizzati in tale settore. Nella lotta contro la criminalità organizzata viene promossa la cooperazione regionale.

Per quanto riguarda la falsificazione della valuta in Kosovo, il Kosovo collabora strettamente con l'UE per combattere la falsificazione di banconote e monete e per eliminare e punire le eventuali falsificazioni. A livello di prevenzione, il Kosovo mira ad attuare misure equivalenti a quelle previste dalla pertinente legislazione UE e a rispettare le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti relativi a tale settore. Il Kosovo può ricevere sostegno dall'UE sotto forma di scambi, assistenza e formazione per la difesa contro la falsificazione della valuta.

ARTICOLO 92

Lotta al terrorismo

Le parti collaborano con l'obiettivo di rafforzare le strutture che il Kosovo utilizza per prevenire e reprimere gli atti terroristici e il relativo finanziamento, in particolare quelli aventi una dimensione transfrontaliera/transterritoriale. La cooperazione in tale ambito è pienamente compatibile con lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, il diritto internazionale in materia di rifugiati e il diritto internazionale umanitario. Il Kosovo rispetta le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti utilizzati in questo settore.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 93

L'UE e il Kosovo instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita del Kosovo. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le parti.

Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del Kosovo. L'elaborazione di tali politiche tiene pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e climatici e ne garantisce la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra il Kosovo e i paesi limitrofi, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il CSA stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte nel presente titolo e all'interno di esse.

ARTICOLO 94

Politica economica e commerciale

L'UE e il Kosovo agevolano il processo di riforma economica, collaborando per migliorare la comprensione dei fondamentali delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione delle politiche economiche nelle economie di mercato.

A tal fine, l'UE e il Kosovo collaborano per procedere:

- a) a scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive a livello macroeconomico e sulle strategie di sviluppo;
- b) all'esame comune delle questioni economiche di reciproco interesse, comprese le forme di sostegno alle politiche economiche e la loro attuazione; e
- c) alla promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l'accesso alle nuove tecnologie.

Il Kosovo si sforza di instaurare un'economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità. Su richiesta delle autorità del Kosovo, l'UE può fornire assistenza per sostenere l'impegno del Kosovo in tal senso.

La cooperazione mira inoltre a consolidare lo stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro giuridico stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

La cooperazione in tale ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

ARTICOLO 95

Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'*acquis* dell'UE nel settore statistico. Essa mira in particolare a sviluppare in Kosovo sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire dati attendibili, obiettivi e precisi, paragonabili a quelli utilizzati nelle statistiche europee, necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma del Kosovo. La cooperazione mira inoltre a consentire all'Agenzia statistica del Kosovo di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti (tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato). Il sistema statistico rispetta i principi del codice delle statistiche europee, i principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di statistiche, le disposizioni della normativa statistica europea ed evolve verso l'applicazione dell'*acquis* dell'UE nel settore statistico. Le parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di *know-how* e sulla formazione.

ARTICOLO 96

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

La cooperazione tra l'UE e il Kosovo si concentra sui settori prioritari connessi all'*acquis* dell'UE in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Kosovo che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni.

ARTICOLO 97

Controllo interno delle finanze pubbliche e revisione contabile esterna

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'*acquis* dell'UE in materia di controllo interno delle finanze pubbliche. Le parti, in particolare, collaborano con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente l'attuazione di sistemi efficienti di controllo interno e di sistemi di revisione contabile interni funzionalmente indipendenti nel settore pubblico del Kosovo, conformemente alle norme e alle metodologie riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi dell'UE.

Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione si concentra altresì sulla creazione e sul potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.

In materia di revisione contabile esterna, le parti cooperano in particolare al fine di sviluppare ulteriormente in Kosovo una funzione di revisione contabile esterna indipendente in linea con le norme accettate a livello internazionale e le buone prassi dell'UE. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacità dell'ufficio del revisore dei conti generale.

ARTICOLO 98

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione tra le parti nel settore della promozione e della tutela degli investimenti si concentra sulla tutela degli investimenti esteri diretti per creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il rilancio economico e industriale del Kosovo. In particolare, per il Kosovo la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.

ARTICOLO 99

Cooperazione industriale

La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori industriali in Kosovo. Essa è volta altresì a garantire che le condizioni necessarie alla competitività dell'industria del Kosovo siano soddisfatte in modo tale da assicurare la protezione dell'ambiente.

La cooperazione tiene conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, partenariati transfrontalieri/transterritoriali. Le iniziative in tal senso possono, in particolare, puntare a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché il contesto imprenditoriale. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Kosovo di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

La cooperazione tiene debitamente conto dell'*acquis* dell'UE nell'ambito delle politiche industriali.

ARTICOLO 100

Piccole e medie imprese

La cooperazione tra le parti mira a sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese. La cooperazione deve rispettare i principi dello Small Business Act e tenere debitamente conto dei settori prioritari previsti dall'*acquis* dell'UE in materia di PMI.

ARTICOLO 101

Turismo

La cooperazione tra le parti nel settore turistico mira a:

- a) garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del settore turistico e delle questioni a esso connesse;

- b) intensificare gli scambi di informazioni sul turismo (attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.);
- c) incoraggiare lo sviluppo di infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo.

La cooperazione si prefigge inoltre di esaminare le possibilità di realizzare operazioni comuni, sviluppare la cooperazione fra imprese turistiche, esperti, istituzioni e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di *know-how* (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'*acquis* dell'UE nel settore del turismo.

La cooperazione può essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

ARTICOLO 102

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione tra le parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all'*acquis* dell'UE nel settore agricolo, compresi i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la sicurezza alimentare e i settori veterinario e fitosanitario. La cooperazione mira principalmente a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale in Kosovo, in particolare affinché quest'ultimo soddisfi i requisiti sanitari dell'UE, migliori la gestione delle risorse idriche e lo sviluppo rurale e sviluppi gli aspetti pertinenti del settore forestale del Kosovo, e a sostenere il progressivo ravvicinamento della legislazione e delle prassi del Kosovo all'*acquis* dell'UE.

ARTICOLO 103

Pesca

Le parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nei settori dell'acquacoltura e della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* dell'UE in tali ambiti e si informa a principi di gestione e di conservazione delle risorse della pesca basati su norme elaborate dalle competenti organizzazioni della pesca internazionali e regionali.

ARTICOLO 104

Dogane

Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che devono essere adottate nel settore degli scambi e per realizzare il ravvicinamento del sistema doganale del Kosovo a quello dell'UE, contribuendo in tal modo a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale del Kosovo all'*acquis* dell'UE.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* dell'UE in materia di dogane.

Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo IV.

ARTICOLO 105

Fiscalità

L'UE coopera con il Kosovo per contribuire allo sviluppo di quest'ultimo in ambito fiscale, anche attraverso l'adozione di misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale del Kosovo, per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* dell'UE nel settore fiscale e nella lotta alla concorrenza fiscale dannosa. Al momento di elaborare la legislazione in materia di eliminazione della concorrenza fiscale dannosa, il Kosovo tiene debitamente conto dei principi sanciti dal codice di condotta in materia di tassazione delle imprese adottato dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 1° dicembre 1997¹.

La cooperazione è tesa a promuovere i principi della buona *governance* in materia fiscale, la trasparenza, lo scambio di informazioni e la leale concorrenza fiscale in Kosovo, al fine di agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode, l'evasione o l'elusione fiscale.

¹ Conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1).

ARTICOLO 106

Cooperazione nel settore sociale

Le parti collaborano per agevolare la riforma della politica in materia di occupazione del Kosovo, nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate e in un'ottica di sostegno della crescita inclusiva. La cooperazione mira inoltre a promuovere il dialogo sociale nonché il graduale ravvicinamento giuridico all'*acquis* dell'UE della legislazione del Kosovo in materia di lavoro, salute, sicurezza sul lavoro e pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze e altri gruppi vulnerabili, prendendo come riferimento il livello di protezione esistente nell'UE. Ciò può altresì comprendere l'allineamento del Kosovo all'*acquis* dell'UE nel settore del diritto del lavoro e per quanto riguarda le condizioni di lavoro delle donne. La cooperazione promuove inoltre l'adozione da parte del Kosovo di politiche generali di inclusione sociale e di non discriminazione. La cooperazione comprende inoltre l'istituzione in Kosovo di un sistema di protezione sociale in grado di sostenere l'occupazione e la crescita inclusiva.

Le parti cooperano al fine di assicurare il ravvicinamento della legislazione del Kosovo all'*acquis* dell'UE e con l'obiettivo di migliorare la salute e prevenire le malattie nella popolazione, sviluppare strutture amministrative e autorità competenti incaricate di attuare la legislazione che siano indipendenti, efficaci e in grado di soddisfare i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza, tutelare i diritti dei pazienti, proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie e dalle malattie e promuovere stili di vita sani.

Il Kosovo rispetta le convenzioni internazionali e gli altri strumenti in vigore in detti settori. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* dell'UE in tali materie.

ARTICOLO 107

Istruzione e formazione

Le parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale, della formazione, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani in Kosovo, in quanto strumenti per promuovere lo sviluppo di competenze, l'occupabilità, l'inclusione sociale e lo sviluppo economico in Kosovo. Per quanto riguarda i sistemi di istruzione superiore, una priorità è costituita dal conseguimento, per i propri istituti e programmi, di standard qualitativi adeguati e conformi agli obiettivi del processo e della dichiarazione di Bologna.

Le parti collaborano inoltre al fine di garantire l'accesso a tutti i gradi di istruzione e di formazione in Kosovo, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale. Nell'ambito della cooperazione cerca di affrontare i bisogni degli studenti disabili in Kosovo.

La cooperazione mira inoltre a sviluppare le capacità nel campo della ricerca e dell'innovazione, in particolare attraverso progetti comuni in materia di ricerca e innovazione che coinvolgano tutte le parti interessate e garantiscano il trasferimento di *know-how*.

I pertinenti programmi e strumenti dell'UE contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività di istruzione, formazione, ricerca e innovazione in Kosovo.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* dell'UE in tale materia.

ARTICOLO 108

Cooperazione culturale

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione ha lo scopo di rafforzare le capacità del Kosovo in materia di politiche culturali, consolidare le capacità degli operatori culturali e accrescere la comprensione reciproca tra individui, minoranze e popoli. La cooperazione sostiene inoltre le riforme istituzionali volte alla promozione della diversità culturale in Kosovo, anche sulla base dei principi sanciti dalla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005.

ARTICOLO 109

Cooperazione nel settore audiovisivo

Le parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e audiovisivo.

La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell'industria audiovisiva, nonché un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media pubblici e privati del Kosovo e a stabilire più stretti legami con i media europei.

Il Kosovo allinea alle politiche dell'UE le proprie politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive aventi una dimensione transfrontaliera/transterritoriale e armonizza la propria legislazione con l'*acquis* dell'UE. Il Kosovo rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi e le trasmissioni e veglia particolarmente a garantire e consolidare l'indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione.

ARTICOLO 110

Società dell'informazione

La cooperazione si sviluppa in tutti i settori connessi all'*acquis* dell'UE riguardante la società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo ravvicinamento delle politiche e della legislazione del Kosovo a quelle dell'UE.

Le parti cooperano inoltre al fine di sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Kosovo. Nel complesso, gli obiettivi generali consistono nell'ulteriore preparazione della società all'era digitale e nell'individuazione di misure che garantiscano l'interoperabilità di reti e servizi.

ARTICOLO 111

Reti e servizi di comunicazione elettronica

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'*acquis* dell'UE in questo settore.

Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire al Kosovo di recepire l'*acquis* dell'UE in tali settori dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, vegliando particolarmente a garantire e consolidare l'indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione.

ARTICOLO 112

Informazione e comunicazione

Le parti adottano le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Vengono privilegiati i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sull'UE, nonché a fornire agli ambienti professionali del Kosovo informazioni più specialistiche.

ARTICOLO 113

Trasporti

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all'*acquis* dell'UE nel settore dei trasporti.

La cooperazione può mirare in particolare a ristrutturare e a modernizzare i sistemi di trasporto del Kosovo, migliorandone le infrastrutture (compresi i collegamenti regionali individuati dall'osservatorio sui trasporti dell'Europa sudorientale), migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci, raggiungere standard paragonabili a quelli in vigore nell'UE e interoperabili con questi ultimi e allineare la legislazione dei trasporti a quella dell'UE, se le circostanze obiettive lo consentono.

La cooperazione si prefigge di contribuire al progressivo accesso reciproco ai mercati e alle infrastrutture di trasporto dell'UE e del Kosovo, come previsto dal presente accordo, sviluppando in Kosovo un sistema di trasporto compatibile, interoperabile e allineato con quello dell'UE e migliorando la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

ARTICOLO 114

Energia

Conformemente al pertinente *acquis* dell'UE, le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato e del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, firmato ad Atene il 25 ottobre 2005¹. La cooperazione viene sviluppata in un'ottica di graduale integrazione del Kosovo nei mercati europei dell'energia.

La cooperazione può comprendere l'assistenza al Kosovo per quanto riguarda in particolare:

- a) il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e il miglioramento dell'accesso al mercato dell'energia, in linea con l'*acquis* dell'UE in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e con la strategia energetica regionale della Comunità dell'energia, applicando le disposizioni UE ed europee in materia di transito, trasmissione, distribuzione e ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;
- b) l'assistenza al Kosovo per quanto riguarda l'applicazione dell'*acquis* dell'UE in materia di efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili e impatto ambientale del settore energetico, e quindi promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dello studio e della riduzione dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

¹ GU UE L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

- c) la formulazione delle condizioni fondamentali per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore, in linea con le norme del mercato interno dell'energia dell'UE in materia di separazione (*unbundling*).

ARTICOLO 115

Ambiente

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore ambientale con l'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione per rendere possibile lo sviluppo sostenibile in Kosovo. Le parti collaborano nei settori della qualità dell'aria e dell'acqua (anche per quanto riguarda le sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano), delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, di tutti i tipi di gestione dei rifiuti (compresa la gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi) e della protezione della natura, del controllo e della riduzione delle emissioni industriali, garantendo la sicurezza nelle installazioni industriali, e della classificazione e della manipolazione sicura delle sostanze chimiche in Kosovo.

Le parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative del Kosovo onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sul ravvicinamento progressivo della legislazione del Kosovo all'*acquis* dell'UE ed eventualmente all'*acquis* dell'Euratom. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione, da parte del Kosovo, di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali.

ARTICOLO 116

Cambiamenti climatici

Le parti cooperano al fine di assistere il Kosovo a elaborare una propria politica in materia di clima e a integrare sistematicamente la dimensione climatica nelle politiche relative ai settori dell'energia, dei trasporti, dell'industria, dell'agricoltura, dell'istruzione e ad altri settori pertinenti. Tale cooperazione sostiene inoltre il graduale ravvicinamento della legislazione del Kosovo all'*acquis* dell'UE in materia di cambiamenti climatici, in particolare per quanto concerne l'efficacia del monitoraggio, della documentazione e della verifica delle emissioni di gas a effetto serra. Nell'ambito della cooperazione, viene inoltre offerta al Kosovo assistenza nella creazione di adeguate capacità amministrative e procedure di coordinamento tra tutte le parti interessate, per rendere possibile l'adozione e l'attuazione di politiche di crescita a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici. Se le circostanze obiettive lo consentono, le parti collaborano con l'obiettivo di sostenere la partecipazione del Kosovo alle azioni condotte a livello mondiale e regionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a questi ultimi.

ARTICOLO 117

Protezione civile

Le parti sviluppano e consolidano la loro collaborazione al fine di migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse. La cooperazione mira in particolare a potenziare le capacità di protezione civile del Kosovo e il graduale ravvicinamento della legislazione del Kosovo all'*acquis* dell'UE in materia di gestione delle catastrofi.

La cooperazione può imperniarsi sui seguenti settori prioritari:

- a) notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi; inserimento del Kosovo nella copertura dei sistemi di allerta precoce e degli strumenti di controllo europei;
- b) costituzione di un sistema di comunicazione efficace, operativo 24 ore su 24, tra i servizi di emergenza del Kosovo e quelli della Commissione europea;
- c) garanzia di cooperazione in caso di emergenze gravi, compresa l'agevolazione della fornitura e della ricezione dell'assistenza e del sostegno del paese ospite;

- d) miglioramento della base di conoscenze sulle catastrofi e sui rischi ed elaborazione di piani di valutazione dei rischi di catastrofi e di gestione delle catastrofi relativi a tutto il territorio del Kosovo;
- e) attuazione delle migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione delle catastrofi e di capacità di far fronte e di reagire alle stesse.

ARTICOLO 118

Ricerca e sviluppo tecnologico

Le parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* dell'UE in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

ARTICOLO 119

Sviluppo regionale e locale

Le parti cercano di individuare misure in grado di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. È rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera/transterritoriale, transnazionale e interregionale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* dell'UE in materia di sviluppo regionale.

ARTICOLO 120

Pubblica amministrazione

La cooperazione e il dialogo mirano a garantire l'ulteriore sviluppo in Kosovo di una pubblica amministrazione professionale, efficiente e responsabile, sulla base delle riforme intraprese finora in tale campo, comprese quelle connesse al processo di decentramento e all'istituzione di nuovi comuni. La cooperazione mira in particolare a sostenere l'attuazione dello stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni a vantaggio della popolazione del Kosovo nel suo complesso e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'UE e il Kosovo.

La cooperazione in tale campo si concentra in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, in particolare sull'elaborazione e sull'attuazione di procedure di assunzione basate sul merito, trasparenti e imparziali, tanto a livello centrale che locale, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell'etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione riguarda altresì il miglioramento dell'efficienza e delle capacità degli organi indipendenti che svolgono un ruolo fondamentale ai fini del funzionamento della pubblica amministrazione e di un sistema efficace di controlli ed equilibri.

TITOLO IX
COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 121

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 7, 122, 123 e 125, il Kosovo può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'assistenza finanziaria dell'UE è subordinata alla realizzazione di ulteriori progressi in materia di conformità ai criteri politici di Copenaghen. Si tiene inoltre conto dei progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione degli obblighi previsti dal presente accordo, nonché delle relazioni annuali sui progressi compiuti dal Kosovo. L'assistenza finanziaria dell'UE è inoltre subordinata ai requisiti previsti dal PSA, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L'assistenza finanziaria concessa al Kosovo è modulata in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità concordate, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.

ARTICOLO 122

L'assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni viene erogata conformemente al pertinente regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale e in base a programmi d'azione annuali o pluriennali, definiti dall'UE in seguito a consultazioni con il Kosovo.

ARTICOLO 123

L'assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori pertinenti della cooperazione, in particolare i settori della libertà, della sicurezza e della giustizia, l'allineamento della legislazione all'*acquis* dell'UE, lo sviluppo economico e sociale, la buona *governance*, la riforma della pubblica amministrazione, l'energia e l'agricoltura.

ARTICOLO 124

Su richiesta del Kosovo e in casi eccezionali, l'UE potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nell'ambito di un programma convenuto tra il Kosovo e il Fondo monetario internazionale.

ARTICOLO 125

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché l'assistenza finanziaria dell'UE sia erogata in stretto coordinamento con quella proveniente da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, il Kosovo fornisce periodicamente informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 126

È istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e, quando le circostanze lo richiedono, convoca riunioni straordinarie. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione di reciproco interesse.

ARTICOLO 127

1. Il CSA è composto da rappresentanti dell'UE, da un lato, e del Kosovo, dall'altro.
2. Il CSA stabilisce il proprio regolamento interno.
3. I membri del CSA possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

4. Il CSA è presieduto a turno da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante del Kosovo, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Nelle materie che la riguardano, la Banca europea per gli investimenti partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del CSA.

ARTICOLO 128

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il CSA ha il potere di prendere decisioni all'interno dell'ambito di applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il CSA può anche formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono redatte di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 129

1. Il CSA è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, da un comitato di stabilizzazione e di associazione, che è composto di rappresentanti dell'UE, da un lato, e del Kosovo, dall'altro.

2. Il regolamento interno del CSA determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del CSA, e determina le modalità di funzionamento del comitato.

3. Il CSA può delegare i suoi poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In tal caso, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 128.

ARTICOLO 130

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati e gruppi speciali. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.

È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

ARTICOLO 131

Il CSA può decidere di istituire altri comitati o organi speciali che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno il CSA precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 132

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione ("comitato parlamentare"). Tale comitato riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e membri del Parlamento del Kosovo. Esso si riunisce sulla base di un calendario che esso stesso determina, ma almeno una volta all'anno.

Il comitato parlamentare è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento del Kosovo.

Il comitato parlamentare stabilisce il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento del Kosovo, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Il comitato parlamentare può formulare raccomandazioni destinate al CSA.

ARTICOLO 133

Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni, le opportune vie legali per la difesa dei propri diritti.

ARTICOLO 134

Il presente accordo non impedisce a una delle parti di adottare le misure che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

ARTICOLO 135

1. Nei settori contemplati dal presente accordo:
 - a) il regime applicato dal Kosovo nei confronti dell'UE non dà luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro imprese o società;
 - b) il regime applicato dall'UE nei confronti del Kosovo non dà luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese del Kosovo.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni particolari previste dal presente accordo, in particolare all'articolo 70, paragrafo 3.

ARTICOLO 136

1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti rilevanti delle loro relazioni.

3. Ciascuna delle parti deferisce al CSA eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 137 e, eventualmente, il protocollo V.

Il CSA può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

4. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al CSA tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Tali misure sono immediatamente notificate al CSA e, se l'altra parte lo richiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito del CSA, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma dell'articolo 130 e dell'articolo 131.

5. I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non incidono in alcun modo sugli articoli 34, 42, 43, 44 e 48 e sul protocollo III (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e non ne pregiudicano l'applicazione.

6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano agli articoli 5 e 13.

ARTICOLO 137

1. In caso di disaccordo fra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle parti presenta all'altra parte e al CSA una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

Se una parte ritiene che una misura adottata dall'altra parte o l'inazione dell'altra parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva tale parere e indica, a seconda dei casi, che la parte può adottare misure a norma dell'articolo 136, paragrafo 4.

2. Le parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del CSA e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.

3. Le parti forniscono al CSA tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del CSA, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo V. Una controversia è considerata risolta quando il CSA adotta una decisione vincolante per comporre la controversia a norma dell'articolo 136, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 130 e 131, per decisione comune delle parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo V, una parte può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 138

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e il Kosovo, dall'altro.

ARTICOLO 139

Gli allegati da I a VII, i protocolli I, II, III, IV e V e la dichiarazione sono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 140

Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Ciascuna parte può sospendere integralmente o in parte il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.

L'UE può adottare le misure che ritiene appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale del presente accordo, con effetto immediato, in caso di inosservanza da parte del Kosovo dei principi essenziali di cui agli articoli 5 e 13.

ARTICOLO 141

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio del Kosovo.

ARTICOLO 142

Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

ARTICOLO 143

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, albanese e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ARTICOLO 144

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

ELENCO DEGLI ALLEGATI, DEI PROTOCOLLI E DELLE DICHIARAZIONI

ALLEGATI

Allegato I (Articolo 23)	Concessioni tariffarie accordate dal Kosovo ai prodotti industriali dell'UE
Allegato II (Articolo 28)	Definizione dei prodotti "baby beef"
Allegato III (Articolo 29)	Concessioni tariffarie accordate dal Kosovo ai prodotti agricoli dell'UE
Allegato IV (Articolo 31)	Concessioni accordate dall'UE ai prodotti della pesca del Kosovo
Allegato V (Articolo 32)	Concessioni tariffarie accordate dal Kosovo al pesce e ai prodotti della pesca dell'UE
Allegato VI (Articolo 50)	Stabilimento: "Servizi finanziari"
Allegato VII (Articolo 77)	Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

PROTOCOLLI

Protocollo I (Articolo 27)	Scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'UE e il Kosovo
Protocollo II (Articolo 30)	Vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati
Protocollo III (Articolo 46)	relativo al concetto di "prodotti originari"
Protocollo IV (Articolo 104)	Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
Protocollo V (Articolo 136)	Risoluzione delle controversie

DICHIARAZIONI

Dichiarazione comune

ALLEGATO I bis

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO
AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELL'UE
di cui all'articolo 23

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10% applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

- a) All'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto all'80% del dazio di base, ossia all'8%;
- b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 60% del dazio di base, ossia al 6%;
- c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 40% del dazio di base, ossia al 4%;
- d) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 20% del dazio di base, ossia al 2%;
- e) il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice	Designazione ¹
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare
	- Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità
	- - altri
2501 00 51	- - - denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale
	- - - altri
2501 00 91	- - - - Sale per l'alimentazione umana
2501 00 99	- - - - altri
2505	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26
2505 10 00	- Sabbie silicee e sabbie quarzose
2506	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare
2506 10 00	- Quarzi
2507 00	Caolino e altre argille caoliniche, anche calcinati
2507 00 80	- altre argille caoliniche
2508	Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas
2508 10 00	- Bentonite
2508 40 00	- altre argille
2508 70 00	- Terre di chamotte o di dinas

¹ I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

Codice	Designazione ¹
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente
2517 10	- Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente
2517 10 20	- - Dolomite e pietre da calce, frantumate
2517 30 00	- Tarmacadam
2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825
2522 20 00	- Calce spenta
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati
2523 10 00	- Cementi non polverizzati detti "clinkers"
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco
2526 20 00	- frantumati o polverizzati
2530	Materie minerali non nominate né comprese altrove
2530 90 00	- altre

Codice	Designazione ¹
3001	Ghiandole e altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove
3001 20	- Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni
3001 20 10	- - di origine umana
3001 90	- altri
	- - altri
3001 90 91	- - - Eparina e suoi sali
3001 90 98	- - - altri
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili
3002 10	- Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici
3002 30 00	- Vaccini per la medicina veterinaria
3002 90	- altri
3002 90 30	- - Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici
3002 90 50	- - Colture di microrganismi
3002 90 90	- - altri
3003	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto
3003 10 00	- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomidine o loro derivati

Codice	Designazione ¹
3003 20 00	- contenenti altri antibiotici
	- contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici
3003 31 00	- - contenenti insulina
3003 40	- contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici
3003 90 00	- altri
3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto
	- contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici
3004 32 00	- - contenenti ormoni corticosteroidi, loro derivati o analoghi strutturali
3004 50 00	- altri medicinali contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936
3004 90 00	- altri
3005	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari
3005 90	- altri
	- - altri
	- - - di materie tessili
3005 90 50	- - - - altri

Codice	Designazione ¹
3006	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo
3006 10	- Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili
3006 10 10	- - Catgut sterili
3006 20 00	- Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni
3006 30 00	- Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente
3006 50 00	- Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso
3006 60 00	- Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi
3006 70 00	- Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici
	- altri
3006 92 00	- - Rifiuti farmaceutici
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo
3208 90	- altre
	- - Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo
3208 90 19	- - - altri
	- - altri
3208 90 91	- - - a base di polimeri sintetici
3303 00	Profumi e acque da toilette
3303 00 90	- Acque da toilette

Codice	Designazione ¹
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
	- altri
3304 91 00	- - Ciprie, comprese le polveri compatte
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto
3306 10 00	- Dentifrici
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
3307 20 00	- Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti
	- Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti
3401 19 00	- - altri
3401 20	- Saponi presentati in altre forme
3401 20 10	- - Fiocchi, scaglie, granuli o polveri

Codice	Designazione ¹
3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3404	Cere artificiali e cere preparate
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404
3405 10 00	- Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio
3405 20 00	- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno
3405 40 00	- Paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare
3405 90	- altri
3405 90 10	- - Lucidi per metalli
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

Codice	Designazione ¹
3606	Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo
3606 10 00	- Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm ³
3606 90	- altri
3606 90 90	- - altri
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotto
3801 10 00	- Grafite artificiale
3801 30 00	- Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni
3801 90 00	- altre
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
3806	Colofonie e acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse
3806 30 00	- "Gomme-esteri"
3806 90 00	- altri
3807 00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali
3807 00 90	- altri
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove
	- altri
3809 91 00	- - dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili
3809 92 00	- - dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili
3809 93 00	- - dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili

Codice	Designazione ¹
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura
3810 10 00	- Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti
3810 90	- altre
3810 90 90	- - altre
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche
3812 20	- Plastificanti composti per gomma o materie plastiche
3812 20 90	- - altri
3812 30	- Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche
3812 30 80	- - altri
3813 00 00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici
3815	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove
3815 90	- altri
3815 90 90	- - altri
3818 00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica
3818 00 10	- Silicio drogato

Codice	Designazione ¹
3819 00 00	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3820 00 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento
3821 00 00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
3824 10 00	- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia
	- Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano
3824 78 00	- - contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)
3824 79 00	- - altri
3824 90	- altri
3824 90 10	- - Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali
3824 90 35	- - Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi
3824 90 40	- - Solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili
	- - altri
3824 90 45	- - - Preparazioni disincrostanti e simili
3824 90 55	- - - Miscugli di mono-, di- e tri- esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)
	- - - Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici
3824 90 62	- - - - Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina
3824 90 64	- - - - altri

Codice	Designazione ¹
3824 90 70	- - - Preparazioni ignifughe, idrofughe e altre, per la protezione delle costruzioni
	- - - altri
3824 90 75	- - - - Placchette di niobato di litio non drogato
3824 90 80	- - - - Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più e uguale o inferiore a 550
3824 90 85	- - - - 3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene
3824 90 87	- - - - Miscele consistenti principalmente di (5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato, e miscele consistenti principalmente di metilfosfonato di dimetile, ossirano e pentaossido di difosforo
3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo
	- Residui di solventi organici
3825 49 00	- - altri
3825 90	- altri
3825 90 90	- - altri
3826 00	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3826 00 10	- Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5% o più di esteri (FAMAE)
3918	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

Codice	Designazione ¹
4004 00 00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli
4006	Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita
	- di gomma alveolare
4008 11 00	- - Lastre, fogli e nastri
4008 19 00	- - altri
	- di gomma non alveolare
4008 21	- - Lastre, fogli e nastri
4008 21 10	- - - Rivestimenti e tappeti da pavimento
4009	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)
	- non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie
4009 11 00	- - senza accessori
	- rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo
4009 21 00	- - senza accessori
	- rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili
4009 31 00	- - senza accessori
	- rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie
4009 41 00	- - senza accessori

Codice	Designazione ¹
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata
	- Nastri trasportatori
4010 11 00	- - rinforzati soltanto di metallo
4010 19 00	- - altri
	- Cinghie di trasmissione
4010 32 00	- - Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm
4010 33 00	- - Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm
4010 34 00	- - Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm
4010 36 00	- - Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm
4014	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tette), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita
4014 10 00	- Preservativi
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita
	- altri
4016 91 00	- - Rivestimenti e tappeti da pavimento
4016 95 00	- - altri oggetti gonfiabili
4016 99	- - altri
	- - - per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
4016 99 52	- - - - Pezzi gomma-metallo
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

Codice	Designazione ¹
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
	- Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili
4202 11	- - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
4202 12	- - con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili
4202 19	- - altri
	- Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura
4202 21 00	- - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
4202 22	- - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili
4202 29 00	- - altre
	- Oggetti da tasca o da borsetta
4202 31 00	- - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
4202 32	- - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili
4202 32 90	- - - di materie tessili
4202 39 00	- - altri
	- altri

Codice	Designazione ¹
4202 91	- - con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
4202 92	- - con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili
	- - - di fogli di materie plastiche
4202 92 11	- - - - Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi
4202 92 19	- - - - altri
	- - - di materie tessili
4202 92 91	- - - - Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi
4202 92 98	- - - - altri
4202 99 00	- - altri
4203	Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
4203 10 00	- Indumenti
	- Guanti, mezzoguant e muffole
4203 29	- - altri
4203 30 00	- Cinture, cinturoni e bandoliere
4203 40 00	- altri accessori di abbigliamento
4205 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti
	- per usi tecnici
4205 00 11	- - Cinghie di trasmissione o di trasporto
4205 00 90	- altri

Codice	Designazione ¹
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 10	- di conifere
	- - altro
	- - - altro
4407 10 93	- - - - di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L.
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
	- altri
4411 93	- - con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³
4411 93 10	- - - non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli
4806 40	- Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide
4806 40 10	- - Carta detta "cristallo"
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato
	- Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici
4810 32	- - con imbianchimento uniforme in pasta e in cui più del 95%, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m ²
4810 32 90	- - - altri

Codice	Designazione ¹
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
	- Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone
4823 61 00	- - di bambù
5512	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85%, in peso, di fibre sintetiche in fiocco
	- contenenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco di poliestere
5512 19	- - altri
	- contenenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche
5512 29	- - altri
5512 29 90	- - - altri
5513	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85%, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ²
	- tinti
5513 21 00	- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
	- stampati
5513 41 00	- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
5513 49 00	- - altri tessuti
5514	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85%, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m ²
	- tinti
5514 23 00	- - altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
5514 29 00	- - altri tessuti
	- stampati
5514 42 00	- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4
5514 43 00	- - altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

Codice	Designazione ¹
5515	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco
	- di fibre in fiocco di poliestere
5515 11	- - misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa
5515 11 90	- - - altri
5515 12	- - misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
5515 12 90	- - - altri
5515 19	- - altri
5515 19 90	- - - altri
	- altri tessuti
5515 99	- - altri
5515 99 80	- - - altri
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
	- contenenti meno di 85%, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
5516 23	- - di filati di diversi colori
5516 23 10	- - - Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)
	- contenenti meno di 85%, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone
5516 43 00	- - di filati di diversi colori
	- altri
5516 93 00	- - di filati di diversi colori
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
	- Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte
5601 21	- - di cotone
5601 29 00	- - altri
5601 30 00	- Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

Codice	Designazione ¹
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati
5602 10	- Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia
	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati
	- - - Feltri all'ago
5602 10 19	- - - - di altre materie tessili
	- - - Prodotti cuciti con punto a maglia
5602 10 38	- - - - di altre materie tessili
5602 10 90	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati
	- altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati
5602 29 00	- - di altre materie tessili
5602 90 00	- altri
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate
	- di filamenti sintetici o artificiali
5603 11	- - di peso non superiore a 25 g/m ²
5603 12	- - di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²
5603 13	- - di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²
5603 14	- - di peso superiore a 150 g/m ²
	- altre
5603 91	- - di peso non superiore a 25 g/m ²
5603 91 10	- - - spalmate o ricoperte
5603 92	- - di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²
5603 92 10	- - - spalmate o ricoperte
5603 93	- - di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²
5603 94	- - di peso superiore a 150 g/m ²
5603 94 90	- - - altre

Codice	Designazione ¹
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica
5604 90	- altri
5604 90 90	- - altri
5605 00 00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo
5606 00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"
5606 00 10	- Filati detti "a catenella"
	- altri
5606 00 91	- - Filati spiralati (vergolinati)
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica
	- di sisal o di altre fibre tessili del genere "Agave"
5607 29 00	- - altri
	- di polietilene o di polipropilene
5607 41 00	- - Spago per legare
5607 49	- - altri
5607 50	- di altre fibre sintetiche
5607 90	- altri
5607 90 90	- - altri

Codice	Designazione ¹
5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili
	- di materie tessili sintetiche o artificiali
5608 19	- - altre
	- - - Reti confezionate
	- - - - di nylon o di altre poliammidi
5608 19 19	- - - - - altri
5608 19 30	- - - - - altre
5608 19 90	- - - - - altre
5609 00 00	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove
5702	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non "tufted" né "floccati", anche confezionati, compresi i tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano
5702 50	- altri, non vellutati, né confezionati
	- - di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 50 31	- - - di polipropilene
5702 50 39	- - - altri
5703	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati
5703 30	- di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali
	- - di polipropilene
5703 30 12	- - - Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m ²
	- - - altri
5703 30 82	- - - Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m ²

Codice	Designazione ¹
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806
5801 10 00	- di lana o di peli fini
	- di fibre sintetiche o artificiali
5801 31 00	- - Velluti e felpe a trama, non tagliati
5801 32 00	- - Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste
5801 36 00	- - Tessuti di ciniglia
5801 37 00	- - Velluti e felpe a catena
5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili "tufted", diverse dai prodotti della voce 5703
5802 20 00	- Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili
5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006
5804 10	- Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate
5804 10 90	- - altri
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs)
5806 10 00	- Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna
	- altri tessuti
5806 31 00	- - di cotone
5806 32	- - di fibre sintetiche o artificiali
5806 32 10	- - - muniti di vere cimose
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati

Codice	Designazione ¹
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi
	- altri ricami
5810 92	- - di fibre sintetiche o artificiali
5810 92 90	- - - altri
5810 99	- - di altre materie tessili
5810 99 90	- - - altri
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa
5902 10	- di nylon o di altre poliammidi
5902 10 90	- - altre
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902
5903 10	- con poli(cloruro di vinile)
5903 10 90	- - spalmati, ricoperti o stratificati
5903 20	- con poliuretano
5903 90	- altri
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati
5905 00	Rivestimenti murali di materie tessili
	- altri:
5905 00 90	- - altre

Codice	Designazione ¹
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902
5906 10 00	- Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm
	- altri
5906 99	- - altri
5906 99 90	- - - altri
5907 00 00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili
5909 00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie
5910 00 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo
5911 10 00	- Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi
5911 20 00	- Veli e tele da buratti, anche confezionati
	- Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento)
5911 32	- - di peso uguale o superiore a 650 g
	- - - di seta, di fibre sintetiche o artificiali
5911 32 19	- - - - altri
5911 32 90	- - - di altre materie tessili
5911 90	- altri

Codice	Designazione ¹
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia
6001 10 00	- Stoffe dette a peli lunghi
	- Stoffe a ricci
6001 21 00	- - di cotone
6001 22 00	- - di fibre sintetiche o artificiali
6001 29 00	- - di altre materie tessili
	- altre
6001 92 00	- - di fibre sintetiche o artificiali
6001 99 00	- - di altre materie tessili
6002	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5% o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001
6002 40 00	- contenenti, in peso, 5% o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma
6005	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004
	- di fibre sintetiche
6005 32	- - tinte
6005 32 90	- - - altre
6006	Altre stoffe a maglia
	- di cotone
6006 23 00	- - di filati di diversi colori
	- di fibre sintetiche
6006 31	- - greggi o imbianchiti
6006 33	- - di filati di diversi colori
6006 33 90	- - - altre
6006 34	- - stampate
6006 34 90	- - - altre
6006 90 00	- altre

Codice	Designazione ¹
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104
6102 90	- di altre materie tessili
6102 90 90	- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili
6103	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts"
6103 42 00	- - di cotone
6103 43 00	- - di fibre sintetiche
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza
	- Abiti interi
6104 42 00	- - di cotone
6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo
	- altri
6107 99 00	- - di altre materie tessili
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza
	- Camicie da notte e pigiama
6108 39 00	- - di altre materie tessili
	- altri
6108 91 00	- - di cotone

Codice	Designazione ¹
6203	Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts"
6203 42	- - di cotone
	- - - Tute con bretelle (salopettes)
6203 42 59	- - - - altre
6204	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza
	- Completi
6204 21 00	- - di lana o di peli fini
6204 23	- - di fibre sintetiche
6204 23 80	- - - altri
6208	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza
	- Sottovesti o sottabiti e sottogonne
6208 11 00	- - di fibre sintetiche o artificiali
6209	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)
6209 30 00	- di fibre sintetiche
6211	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti
	- altri indumenti per uomo o ragazzo
6211 33	- - di fibre sintetiche o artificiali
	- - - Tute sportive, con fodera
6211 33 31	- - - - di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa
	- - - - altri
6211 33 42	- - - - Parti inferiori
6211 33 90	- - - altri

Codice	Designazione ¹
6211 39 00	- - di altre materie tessili
	- altri indumenti per donna o ragazza
6211 42	- - di cotone
	- - - Tute sportive, con fodera
6211 42 31	- - - - di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa
6211 43	- - di fibre sintetiche o artificiali
	- - - Tute sportive, con fodera
	- - - - altri
6211 43 42	- - - - - Parti inferiori
6301	Coperte
6301 30	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone
6301 30 10	- - a maglia
6301 40	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche
6301 40 90	- - altre
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina
	- altra biancheria da letto, stampata
6302 22	- - di fibre sintetiche o artificiali
6302 22 10	- - - di stoffe non tessute
6302 29	- - di altre materie tessili
6302 29 90	- - - di altre materie tessili
	- altra biancheria da letto
6302 32	- - di fibre sintetiche o artificiali
6302 32 90	- - - altra

Codice	Designazione ¹
	- altra biancheria da tavola
6302 51 00	- - di cotone
6302 53	- - di fibre sintetiche o artificiali
6302 53 10	- - - di stoffe non tessute
6302 59	- - di altre materie tessili
6302 59 90	- - - altra
	- altra
6302 91 00	- - di cotone
6302 99	- - di altre materie tessili
6302 99 90	- - - altra
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto
	- altri
6303 92	- - di fibre sintetiche
6303 92 90	- - - altri
6303 99	- - di altre materie tessili
6303 99 10	- - - di stoffe non tessute
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404
	- altri
6304 91 00	- - a maglia
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio
	- Tende
6306 22 00	- - di fibre sintetiche

Codice	Designazione ¹
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti
6307 10	- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie
6307 10 10	- - a maglia
6307 10 30	- - di stoffe non tessute
6307 90	- altri
	- - altri
	- - - altri
6307 90 92	- - - - Teli monouso confezionati con prodotti della voce 5603, del tipo usato in ambito chirurgico
6308 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto
6402	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
	- altre calzature
6402 99	- - altre
	- - - altre
	- - - - con tomaie di materia plastica
6402 99 50	- - - - - Pantofole e altre calzature da camera
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
	- altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale
6403 51	- - che ricoprono la caviglia
6403 51 05	- - - con suola principale di legno, senza suola interna
6403 59	- - altre
	- - - altre
	- - - - altre, con suole interne di lunghezza
	- - - - - uguale o superiore a 24 cm
6403 59 99	- - - - - per donna

Codice	Designazione ¹
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
	- Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica
6404 19	- - altre
6404 19 10	- - - Pantofole e altre calzature da camera
6404 20	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito
6404 20 10	- - Pantofole e altre calzature da camera
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti
6406 20	- Soles esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica
6501 00 00	Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli
6504 00 00	Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
6505 00	Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite
6506	Altri cappelli, copricapo e acconciature, anche guarniti
6506 10	- Copricapo di sicurezza
	- altri
6506 91 00	- - di gomma o di materia plastica
6506 99	- - di altre materie
6506 99 90	- - - altri
6507 00 00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli e altri copricapo

Codice	Designazione ¹
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)
6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
6603	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602
6603 20 00	- Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente
	- altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia
6802 21 00	- - Marmo, travertino e alabastro
	- altri
6802 91 00	- - Marmo, travertino e alabastro
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili
	- non contenenti amianto
6811 82 00	- - altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole e articoli simili
6901 00 00	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6903	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6903 20	- contenenti, in peso, più di 50% di allumina (Al ₂ O ₃) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO ₂)
6903 20 10	- - contenenti, in peso, meno di 45% di allumina (Al ₂ O ₃)

Codice	Designazione ¹
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l'edilizia
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto
6907 90	- altri
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto
6909	Apparecchi e articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica
	- Apparecchi e articoli per usi chimici o per altri usi tecnici
6909 11 00	- - di porcellana
6909 12 00	- - Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs
6909 90 00	- altri
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana
6912 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana
6913	Statuette e altri oggetti d'ornamento, di ceramica
6914	Altri lavori di ceramica

Codice	Designazione ¹
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
	- altro
7106 92 00	- - semilavorato
7113	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
	- di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
7113 11 00	- - di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
	- di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
7114 11 00	- - di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
7117	Minuterie di fantasia
	- di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati
7117 19 00	- - altre
7117 90 00	- altre
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie
7201 20 00	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5% di fosforo
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio
	- Polveri
7205 29 00	- - altre
7206	Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203
7206 90 00	- altri

Codice	Designazione ¹
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
	- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
7207 12	- - altri, di sezione trasversale rettangolare
7207 12 90	- - - fucinati
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti
	- stagnati
7210 12	- - di spessore inferiore a 0,5 mm
7210 12 80	- - - altri
7210 20 00	- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno
7210 30 00	- zincati elettroliticamente
	- zincati con altri procedimenti
7210 41 00	- - ondulati
7210 50 00	- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo
7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7210 70 10	- - Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, verniciati
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
7212 10	- stagnati
7212 10 90	- - altri
7212 50	- altrimenti rivestiti
7212 50 20	- - rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo
	- - rivestiti di alluminio
7212 50 69	- - - altri
7212 60 00	- placcati

Codice	Designazione ¹
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 10 00	- fucinati
	- altre
7214 91	- - di sezione trasversale rettangolare
7214 91 10	- - - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
7214 99	- - altre
	- - - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
7214 99 10	- - - - del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo
	- - - - altre, di sezione circolare con diametro
7214 99 31	- - - - - uguale o superiore a 80 mm
7214 99 50	- - - - - altre
	- - - contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio
	- - - - di sezione circolare con diametro
7214 99 71	- - - - - uguale o superiore a 80 mm
7214 99 79	- - - - - inferiore a 80 mm
7214 99 95	- - - - - altre
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati
7215 50	- altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo
	- - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
7215 50 19	- - - altre

Codice	Designazione ¹
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati
	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
7216 22 00	- - Profilati a T
	- Profilati a U, a I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm
7216 31	- - Profilati a U
7216 31 90	- - - di altezza superiore a 220 mm
7216 32	- - Profilati a I
	- - - di altezza uguale o superiore a 80 mm e inferiore o uguale a 220 mm
7216 32 11	- - - - ad ali a facce parallele
7216 32 19	- - - - altri
	- - - di altezza superiore a 220 mm
7216 32 99	- - - - altri
7216 33	- - Profilati ad H
7216 33 10	- - - di altezza uguale o superiore a 80 mm e inferiore o uguale a 180 mm
7216 40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm
7216 40 90	- - Profilati a T

Codice	Designazione ¹
7216 50	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo
	- - altri
7216 50 99	- - - altri
	- Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
7216 61	- - ottenuti da prodotti laminati piatti
7216 61 90	- - - altri
	- altri
7216 91	- - ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti
7216 91 10	- - - Lamiera profilata (nervata)
7217	Fili di ferro o di acciai non legati
7217 10	- non rivestiti, anche lucidati
	- - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
7217 10 10	- - - la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm
7217 20	- zincati
	- - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
7217 20 10	- - - la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm
7217 90	- altri
7217 90 20	- - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
7217 90 90	- - contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di acciai inossidabili
7218 10 00	- Lingotti e altre forme primarie

Codice	Designazione ¹
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm
	- semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7219 14	- - di spessore inferiore a 3 mm
7219 14 10	- - - contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
	- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7219 21	- - di spessore superiore a 10 mm
7219 21 10	- - - contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 22	- - di spessore uguale o superiore a 4,75 mm e inferiore o uguale a 10 mm
7219 22 10	- - - contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 23 00	- - di spessore uguale o superiore a 3 mm e inferiore a 4,75 mm
	- semplicemente laminati a freddo
7219 31 00	- - di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7219 32	- - di spessore uguale o superiore a 3 mm e inferiore a 4,75 mm
7219 32 10	- - - contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 33	- - di spessore superiore a 1 mm e inferiore a 3 mm
7219 33 10	- - - contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 34	- - di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm
7219 90	- altri
7219 90 20	- - forati

Codice	Designazione ¹
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm
7220 20	- semplicemente laminati a freddo
	- - di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso
7220 20 29	- - - meno di 2,5% di nichel
	- - di spessore superiore a 0,35 mm ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso
7220 20 41	- - - 2,5% o più di nichel
7223 00	Fili di acciai inossidabili
	- contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7223 00 19	- - altri
	- contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
7223 00 91	- - contenenti, in peso, 13% o più e non più di 25% di cromo e 3,5% o più e non più di 6% di alluminio
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm
7225 30	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7225 30 90	- - altri
7225 40	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
	- - altri
7225 40 40	- - - di spessore superiore a 10 mm
7225 40 60	- - - di spessore uguale o superiore a 4,75 mm e inferiore o uguale a 10 mm
	- altri
7225 92 00	- - zincati con altri procedimenti

Codice	Designazione ¹
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
	- altri
7226 99	- - altri
7226 99 30	- - - zincati con altri procedimenti
7226 99 70	- - - altri
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati
7227 90	- altri
7227 90 10	- - contenenti, in peso, 0,0008% o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo
7227 90 95	- - altri
7229	Fili di altri acciai legati
7229 90	- altri
7229 90 90	- - altri
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7302 10	- Rotaie
7302 10 10	- - conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
	- - altri
	- - - nuove
7302 10 40	- - - - Rotaie a guida
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti
7304 19	- - altri
7304 19 90	- - - con diametro esterno superiore a 406,4 mm

Codice	Designazione ¹
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti
7306 11	- - saldati, di acciai inossidabili
7306 11 90	- - - saldati elicoidalmente
	- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
7306 29 00	- - altri
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio
	- altri, di acciai inossidabili
7307 29	- - altri
7307 29 80	- - - altri
	- altri
7307 91 00	- - Flange
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio
	- Articoli filettati
7318 12	- - altre viti per legno
7318 12 90	- - - altre
	- Articoli non filettati
7318 24 00	- - Copiglie, pernotti e chiavette
7324	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
	- Vasche da bagno
7324 21 00	- - di ghisa, anche smaltate

Codice	Designazione ¹
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio
	- altri
7325 91 00	- - Palle e oggetti simili per mulini
7326	Altri lavori di ferro o acciaio
	- Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati
7326 19	- - altri
7326 19 10	- - - fucinati
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio
	- Leghe di rame
7403 22 00	- - a base di rame-stagno (bronzo)
7415	Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di rame
	- altri articoli, filettati
7415 39 00	- - altri
7419	Altri lavori di rame
	- altri
7419 91 00	- - colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati
7602 00	Cascami e avanzi di alluminio
	- Cascami
7602 00 11	- - Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)
7602 00 19	- - altri (compresi gli scarti di fabbricazione)

Codice	Designazione ¹
7605	Fili di alluminio
	- di alluminio non legato
7605 19 00	- - altri
	- di leghe di alluminio
7605 29 00	- - altri
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
	- di forma quadrata o rettangolare
7606 11	- - di alluminio non legato
7606 11 10	- - - dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	- - - altri, di spessore
7606 11 91	- - - - inferiore a 3 mm
7606 11 99	- - - - uguale o superiore a 6 mm
7606 12	- - di leghe di alluminio
7606 12 20	- - - dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	- - - altri, di spessore
7606 12 93	- - - - uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm
	- altri
7606 92 00	- - di leghe di alluminio
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)
	- senza supporto
7607 11	- - semplicemente laminati
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

Codice	Designazione ¹
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balastrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
7614	Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità
7614 90 00	- altri
7615	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio
7615 10	- Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
7615 10 10	- - di getti di alluminio
7615 20 00	- Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
7616	Altri lavori di alluminio
8201	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei e altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi e utensili simili, a mano
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

Codice	Designazione ¹
8205	Utensili e utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale
8205 20 00	- Martelli e mazze
8205 30 00	- Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno
8205 40 00	- cacciaviti
	- altri utensili e utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)
8205 51 00	- - per uso domestico
8205 59	- - altri
8205 60 00	- Lampade per saldare e simili
8205 70 00	- Morse, sergenti e simili
8205 90	- altri, compresi gli assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce
8206 00 00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
	- Utensili di perforazione o di sondaggio
8207 13 00	- - con parte operante di cermet
8207 19	- - altri, comprese le parti
8207 20	- Filiere per trafilare o estrarre i metalli
8207 20 90	- - con parte operante di altre materie
8207 30	- Utensili per imbutire, stampare o punzonare
8207 40	- Utensili per maschiare o filettare
8207 50	- Utensili per forare

Codice	Designazione ¹
8207 60	- Utensili per alesare o scanalare
	- - con parte operante di altre materie
	- - - Utensili per alesare
8207 60 30	- - - - per la lavorazione dei metalli
	- - - Utensili per scanalare
8207 60 90	- - - - altri
8207 70	- Utensili per fresare
	- - per la lavorazione dei metalli, con parte operante
	- - - di altre materie
8207 70 31	- - - - Frese con codolo
8207 70 37	- - - - altre
8207 70 90	- - altri
8207 80	- Utensili per tornire
	- - per la lavorazione dei metalli, con parte operante
8207 80 19	- - - di altre materie
8207 80 90	- - altri
8207 90	- altri utensili intercambiabili
8207 90 10	- - con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero
	- - con parte operante di altre materie
8207 90 30	- - - Lame da cacciavite
	- - - altri, con parte operante
	- - - - di cermet
8207 90 78	- - - - - altri
	- - - - di altre materie
8207 90 91	- - - - - per la lavorazione dei metalli
8207 90 99	- - - - - altri

Codice	Designazione ¹
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici
8209 00	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet
8210 00 00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame
8211 10 00	- Assortimenti
	- altri
8211 91 00	- - Coltelli da tavola a lama fissa
8211 92 00	- - altri coltelli a lama fissa
8211 93 00	- - Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili
8211 94 00	- - Lame
8212	Rasoi e loro lame (compresi gli sbizzi in nastri)
8213 00 00	Forbici a due branche e loro lame
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
8215 10	- Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato
	- - altri
8215 10 30	- - - di acciai inossidabili
8215 10 80	- - - altri
8215 20	- altri assortimenti
	- altri
8215 99	- - altri

Codice	Designazione ¹
8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni
8302	Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni
8302 30 00	- altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli
	- altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili
8302 41	- - per edifici
8302 41 10	- - - per porte
8302 41 90	- - - altri
8302 50 00	- Attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili
8303 00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza e oggetti simili, di metalli comuni
8304 00 00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri e altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403
8305	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione e oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni
8306	Campane, campanelli, gong e oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni
8306 10 00	- Campane, campanelli, gong e oggetti simili
	- Statuette e altri oggetti di ornamento
8306 29 00	- - altri
8306 30 00	- Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi

Codice	Designazione ¹
8308	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli e oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni
8310 00 00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405
8311	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica
8401 10 00	- Reattori nucleari
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"
	- Caldaie a vapore
8402 12 00	- - Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t
8402 19	- - altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste
8402 19 90	- - - altre
8402 20 00	- Caldaie dette "ad acqua surriscaldata"
8402 90 00	- Parti
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402
8403 90	- Parti
8403 90 90	- - altre
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

Codice	Designazione ¹
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori
8406	Turbine a vapore
	- altre turbine
8406 81 00	- - di potenza superiore a 40 MW
8406 82 00	- - di potenza inferiore o uguale a 40 MW
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
	- altre
8409 91 00	- - riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
8410 90 00	- Parti, compresi i regolatori
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
	- Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo
8413 11 00	- - Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse
8413 40 00	- Pompe per calcestruzzo
8413 70	- altre pompe centrifughe
	- - Pompe sommerse
8413 70 21	- - - monocellulari
8413 70 29	- - - multicellulari
8413 70 30	- - Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda
	- altre pompe; elevatori per liquidi
8413 82 00	- - Elevatori per liquidi

Codice	Designazione ¹
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti
8414 20	- Pompe per aria, a mano o a pedale
8414 20 20	- - Pompe a mano per velocipedi
8414 40	- Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili
8414 40 10	- - di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m ³
8414 60 00	- Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm
8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente
8415 10	- del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split-system" (sistemi a elementi separati)
8415 20 00	- del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli
8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici
8417 10 00	- Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli
8417 20	- Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria
8417 20 90	- - altri
8417 80	- altri
8417 80 70	- - altri

Codice	Designazione ¹
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
	- Frigoriferi per uso domestico
8418 21	- - a compressione
	- - - altri
8418 21 51	- - - - Tipo tavolo
8418 21 59	- - - - da incassare
	- - - - altri, di capacità
8418 21 91	- - - - - inferiore o uguale a 250 l
8418 21 99	- - - - - superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l
8418 50	- altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo
	- - Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)
8418 50 11	- - - per prodotti congelati
	- Parti
8418 91 00	- - Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione
	- Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione
8419 11 00	- - a riscaldamento immediato, a gas
8419 19 00	- - altri

Codice	Designazione ¹
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
	- Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi
8421 11 00	- - Scrematrici
8421 12 00	- - Idroestrattori per biancheria
8421 19	- - altri
8421 19 20	- - - Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori
	- Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi
8421 22 00	- - per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua
	- Parti
8421 91 00	- - di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
8423 10	- Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo
8423 20 00	- Basculle per la pesatura continua su trasportatori
8423 30 00	- Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici
	- altri apparecchi e strumenti per pesare
8423 81	- - di portata inferiore o uguale a 30 kg
8423 81 10	- - - Strumenti di controllo in rapporto a un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali
8423 81 50	- - - Bilance per magazzini
8423 81 90	- - - altri

Codice	Designazione ¹
8423 82	- - di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg
8423 82 90	- - - altri
8423 89 00	- - altri
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
8424 20 00	- Pistole a spruzzo e apparecchi simili
8424 30	- Macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
	- - Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato
8424 30 01	- - - muniti di un dispositivo di riscaldamento
8424 30 08	- - - altri
	- - altre macchine
8424 30 10	- - - ad aria compressa
	- altri apparecchi
8424 89 00	- - altri
8424 90 00	- Parti
8440	Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
8440 10	- Macchine e apparecchi
8440 10 10	- - Piegatrici
8440 10 30	- - Cucitrici e graffatrici
8440 10 40	- - Macchine per rilegare con colla
8440 10 90	- - altre
8440 90 00	- Parti

Codice	Designazione ¹
8443	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti e accessori
	- altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro
8443 31	- - Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete
8443 31 20	- - - Macchine che eseguono come funzione principale la copia digitale scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico
8443 32	- - altre, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete
8443 32 30	- - - Telecopiatrici (telefax)
	- - - altre
8443 32 93	- - - - altre macchine che esercitano le funzioni di copia a sistema ottico
8443 32 99	- - - - altre
8443 39	- - altre
	- - - altre macchine copiatrici
8443 39 39	- - - - altre
8443 39 90	- - - altre
	- Parti e accessori
8443 91	- - Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442
8443 99	- - altri
8443 99 10	- - - Assiemaggi elettronici

Codice	Designazione ¹
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg
8450 11	- - Macchine completamente automatiche
	- - - di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg
8450 11 19	- - - - a caricamento dall'alto
8450 11 90	- - - di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg e inferiore o uguale a 10 kg
8450 12 00	- - altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
8450 19 00	- - altre
8450 20 00	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg
8450 90 00	- Parti
8451	Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti
8451 10 00	- Macchine per pulire a secco
	- Macchine per asciugare
8451 21 00	- - di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg
8451 29 00	- - altre
8451 30 00	- Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio
8451 40 00	- Macchine per lavare, imbianchire o tingere
8451 50 00	- Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

Codice	Designazione ¹
8451 80	- altre macchine e apparecchi
8451 80 10	- - Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.
8451 80 80	- - altri
8451 90 00	- Parti
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano
	- Pneumatici
8467 11	- - rotativi (anche a percussione)
	- a motore elettrico incorporato
8467 21	- - Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative
8467 22	- - Seghe e troncatrici
8467 29	- - altri
8467 29 20	- - - funzionanti senza una sorgente di energia esterna
	- - - altri
	- - - - Smerigliatrici e levigatrici
8467 29 51	- - - - Smerigliatrici angolari
8467 29 53	- - - - Levigatrici a nastro
8467 29 59	- - - - altre
8467 29 80	- - - - Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici
8467 29 85	- - - - altri
	- altri utensili
8467 81 00	- - Troncatrici
	- Parti
8467 91 00	- - di troncatrici a catena
8467 92 00	- - di utensili pneumatici
8467 99 00	- - altre
8469 00	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi

Codice	Designazione ¹
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa
8470 10 00	- Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni
	- altre macchine calcolatrici, elettroniche
8470 29 00	- - altre
8470 90 00	- altre
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8471 80 00	- altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione
8471 90 00	- altre
8472	Altre macchine e apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]
8472 10 00	- Duplicatori
8472 30 00	- Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli
8472 90	- altre
8472 90 10	- - Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete
8472 90 30	- - Sportelli automatici

Codice	Designazione ¹
8473	Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472
8473 10	- Parti e accessori di macchine della voce 8469
	- Parti e accessori di macchine della voce 8470
8473 21	- - di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 847010, 847021 o 847029
8473 21 90	- - - altri
8473 30	- Parti e accessori di macchine della voce 8471
8473 40	- Parti e accessori di macchine della voce 8472
8473 50	- Parti e accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472
8473 50 20	- - Assiemaggi elettronici
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola
	- Macchine automatiche per la vendita di bevande
8476 21 00	- - con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione
8476 29 00	- - altre
	- altre macchine
8476 89 00	- - altre
8476 90 00	- Parti
8479	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8479 20 00	- Macchine e apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

Codice	Designazione ¹
8479 30	- Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi per il trattamento del legno o del sughero
8479 30 90	- - altre
8479 40 00	- Macchine per fabbricare corde e cavi
8479 50 00	- Robot industriali, non nominati né compresi altrove
8479 60 00	- Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria
	- altre macchine e apparecchi
8479 81 00	- - per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici
8479 82 00	- - per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare
8479 89	- - altri
8479 89 60	- - - Apparecchiature di lubrificazione centralizzata
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche
8480 30	- Modelli per forme
8480 30 90	- - altri
	- Forme per metalli o carburi metallici
8480 49 00	- - altre
	- Forme per gomma o materie plastiche
8480 79 00	- - altre
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8481 10	- Riduttori di pressione
8481 10 05	- - combinati con filtri o lubrificatori
	- - altri
8481 10 19	- - - di ghisa o di acciaio

Codice	Designazione ¹
8481 20	- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche
8481 30	- Valvole di ritegno
8481 40	- Valvole di troppo pieno o di sicurezza
8481 80	- altri apparecchi
	- - Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria
8481 80 11	- - - Mescolatori, mitigatori
8481 80 19	- - - altra
	- - Valvole per termosifoni di impianti centralizzati
8481 80 31	- - - Valvole termostatiche
8481 80 40	- - Valvole per pneumatici e camere d'aria
	- - altri
	- - - Valvole di regolazione
8481 80 51	- - - - di temperatura
8481 80 59	- - - - altre
	- - - altre
	- - - - Valvole a saracinesca
8481 80 61	- - - - - di ghisa
8481 80 63	- - - - - di acciaio
8481 80 69	- - - - - altre
	- - - - Valvole a globo
8481 80 71	- - - - - di ghisa
8481 80 73	- - - - - di acciaio
8481 80 79	- - - - - altre
8481 80 81	- - - - Rubinetti a sfera e a maschio
8481 80 85	- - - - Valvole a farfalla
8481 80 87	- - - - Valvole a membrana

Codice	Designazione ¹
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
8482 10	- Cuscinetti a sfere
8482 10 10	- - il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm
8482 30 00	- Cuscinetti a rulli a botte
8482 40 00	- Cuscinetti ad aghi (a rullini)
8482 50 00	- Cuscinetti a rulli cilindrici
8482 80 00	- altri, compresi, i cuscinetti combinati
	- Parti
8482 91	- - Sfere, cilindri, rulli e aghi
8482 99 00	- - altre
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
8483 20 00	- Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici
8484 20 00	- Giunti di tenuta stagna meccanici
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
8487 10	- Eliche per navi e loro pale
8487 10 90	- - altre
8487 90	- altre

Codice	Designazione ¹
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
8501 10	- Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W
	- altri motori a corrente alternata, polifase
8501 53	- - di potenza superiore a 75 kW
	- - - altri, di potenza
8501 53 99	- - - - superiore a 750 kW
8503 00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502
8503 00 10	- Ghiera amagnetiche
	- altre
8503 00 91	- - di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
	- Trasformatore con dielettrico liquido
8504 21 00	- - di potenza inferiore o uguale a 650 kVA
8504 22	- - di potenza superiore a 650 kVA e inferiore o uguale a 10 000 kVA
8504 22 10	- - - di potenza superiore a 650 kVA e inferiore o uguale a 1 600 kVA
8504 23 00	- - di potenza superiore a 10 000 kVA
8504 90	- Parti
	- - di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione
8504 90 05	- - - Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 85045020
	- - - altre
8504 90 18	- - - - altre
	- - di convertitori statici
8504 90 91	- - - Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 85044030
8504 90 99	- - - altre

Codice	Designazione ¹
8505	Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
	- Calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione
8505 11 00	- - di metallo
8505 19	- - altri
8505 20 00	- Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici
8505 90	- altri, comprese le parti
8505 90 20	- - Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione
8505 90 90	- - Parti
8506	Pile e batterie di pile elettriche
8506 10	- al diossido di manganese
8506 50	- al litio
8506 60 00	- a zinco-aria
8506 80	- altre pile e batterie di pile
8506 90 00	- Parti
8508	Aspirapolvere
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508
8510	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato

Codice	Designazione ¹
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
8511 90 00	- Parti
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512
8515	Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine e apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet
	- Macchine e apparecchi per la brasatura forte o tenera
8515 11 00	- - Ferri e pistole per brasare
8515 19 00	- - altri
	- Macchine e apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza
8515 21 00	- - interamente o parzialmente automatici
8515 29 00	- - altri
	- Macchine e apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma
8515 31 00	- - interamente o parzialmente automatici

Codice	Designazione ¹
8515 39	- - altri
	- - - a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e
8515 39 13	- - - - di un trasformatore
8515 39 90	- - - altri
8515 80	- altre macchine e apparecchi
8515 90 00	- Parti
8516	Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545
8516 10	- Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici
8516 10 11	- - istantanei
	- Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili
8516 21 00	- - Radiatori ad accumulazione
8516 29	- - altri
8516 29 50	- - - Radiatori per convezione
	- - - altri
8516 29 99	- - - - altri
	- Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani
8516 31 00	- - Asciugacapelli
8516 32 00	- - altri apparecchi per parrucchiere
8516 33 00	- - Apparecchi per asciugare le mani
8516 40 00	- Ferri da stiro elettrici
8516 50 00	- Forni a microonde

Codice	Designazione ¹
8516 60	- altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti
	- altri apparecchi elettrotermici
8516 71 00	- - Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
8516 72 00	- - Tostapane
8516 79	- - altri
8516 80	- Resistenze scaldanti
8516 80 80	- - altre
8516 90 00	- Parti
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528
	- Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo
8517 11 00	- - Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless"
8517 18 00	- - altri
	- altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)
8517 69	- - altri
8517 69 10	- - - Videofoni
8517 69 20	- - - Citofoni

Codice	Designazione ¹
8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
8518 30	- Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, e insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti
8518 30 20	- - per apparecchi telefonici per abbonati, su filo
8518 90 00	- Parti
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
8519 20	- Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento
	- - altri
8519 20 99	- - - altri
8519 30 00	- Piatti giradischi
	- altri apparecchi
8519 81	- - muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori
	- - - Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono
	- - - - altri apparecchi per la riproduzione del suono
	- - - - - altri lettori di cassette
8519 81 21	- - - - - con sistema di lettura analogico e digitale
8519 81 25	- - - - - altri
	- - - - - altri
	- - - - - con sistema di lettura mediante fascio laser
8519 81 31	- - - - - del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

Codice	Designazione ¹
8519 81 45	- - - - - altri
	- - - altri apparecchi
	- - - - altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici
	- - - - - a cassette
	- - - - - con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati
8519 81 61	- - - - - altri
8519 89	- - altri
	- - - Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono
8519 89 11	- - - - Elettrofoni, diverse da quelle della sottovoce 851920
8519 89 19	- - - - altri
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
8521 90 00	- altri
8522	Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521
8522 90	- altri
8522 90 30	- - Aghi o punte, diamanti, zaffiri e altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37
	- Supporti magnetici
8523 21 00	- - Schede munite di una pista magnetica
8523 29	- - altri

Codice	Designazione ¹
	- Supporti ottici
8523 41	- - non registrati
8523 49	- - altri
	- - - Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser
8523 49 25	- - - - per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine
	- - - - unicamente per la riproduzione del suono
8523 49 31	- - - - - di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm
8523 49 39	- - - - - di diametro superiore a 6,5 cm
	- - - - altri
8523 49 45	- - - - - per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
	- - - - - altri
8523 49 51	- - - - - Dischi digitali versatili (DVD)
8523 49 59	- - - - - altri
	- - - altri
8523 49 93	- - - - per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
8523 49 99	- - - - altri

Codice	Designazione ¹
	- Supporti a semiconduttore
8523 51	- - Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori
8523 51 10	- - - non registrati
	- - - altri:
8523 51 99	- - - - altri
8523 52	- - "Schede intelligenti" ("smart cards")
8523 80	- altri
	- - altri
8523 80 99	- - - altri
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali
8525 50 00	- Apparecchi trasmettenti
8525 80	- Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
	- - Telecamere
8525 80 11	- - - con almeno tre tubi da ripresa
8525 80 30	- - Fotocamere digitali
	- - Videocamere digitali
8525 80 91	- - - che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

Codice	Designazione ¹
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
	- Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna
8527 12	- - Radiocassette tascabili
8527 12 90	- - - altri
8527 13	- - altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono
	- - - altri
8527 13 99	- - - - altri
	- Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli
8527 21	- - combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono
	- - - capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)
8527 21 20	- - - - con sistema di lettura mediante fascio laser
	- - - - altri
8527 21 59	- - - - - altri
8527 29 00	- - altri
	- altri
8527 91	- - combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono
	- - - altri
8527 91 35	- - - - con sistema di lettura mediante fascio laser
	- - - - altri
8527 91 99	- - - - - altri
8527 99 00	- - altri

Codice	Designazione ¹
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini
	- Monitor con tubo catodico
8528 49	- - altri
8528 49 80	- - - a colori
	- altri monitor
8528 59	- - altri
	- Proiettori
8528 69	- - altri
8528 69 10	- - - che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
	- - - altri
8528 69 99	- - - - a colori
	- Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini
8528 71	- - non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video
8528 72	- - altri, a colori
8528 73 00	- - altri, in monocromie

Codice	Designazione ¹
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
8529 10	- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti
	- - Antenne
8529 10 11	- - - Antenne telescopiche e antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli
	- - - Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione
8529 10 31	- - - - per ricezione via satellite
8529 10 39	- - - - altre
8529 90	- altri
8529 90 20	- - Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 85256000, 85258030, 85284100, 85285100 e 85286100
	- - altri
	- - - Mobili e cofanetti
8529 90 49	- - - - di altre materie
	- - - altri
8529 90 92	- - - - di telecamere delle sottovoci 85258011 e 85258019 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530
8531 10	- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili
8531 10 30	- - del tipo utilizzato per edifici
8531 90	- Parti
8531 90 85	- - altri

Codice	Designazione ¹
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili
8532 10 00	- Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)
	- altri condensatori fissi
8532 29 00	- - altri
8532 90 00	- Parti
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)
	- altre resistenze fisse
8533 21 00	- - per una potenza inferiore o uguale a 20 W
8533 29 00	- - altre
	- Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate
8533 31 00	- - per una potenza inferiore o uguale a 20 W
8533 40	- altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)
8533 90 00	- Parti
8534 00	Circuiti stampati
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V
8535 10 00	- Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili
	- Interruttori automatici
8535 21 00	- - per una tensione inferiore a 72,5 kV
8535 30	- Sezionatori e interruttori
8535 40 00	- Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente
8535 90 00	- altri

Codice	Designazione ¹
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
8536 10	- Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili
8536 20	- Interruttori automatici
8536 30	- altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici
	- Relè
8536 41	- - per una tensione inferiore o uguale a 60 V
8536 49 00	- - altri
8536 50	- altri interruttori, sezionatori e commutatori
8536 50 05	- - Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)
8536 50 07	- - Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A
	- - altri
	- - - per una tensione inferiore o uguale a 60 V
8536 50 11	- - - - a tasto o pulsante
8536 50 15	- - - - rotanti
8536 50 19	- - - - altri
	- Portalampade, spine e prese di corrente
8536 61	- - Portalampade
8536 69	- - altre
8536 70 00	- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
8536 90	- altri apparecchi

Codice	Designazione ¹
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
8539	Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco
	- altre lampade e tubi a incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi
8539 21	- - alogeni, al tungsteno
8539 22	- - altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V
8539 29	- - altri
	- Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti
8539 31	- - fluorescenti, a catodo caldo
8539 32	- - Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico
8539 39 00	- - altri
	- Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco
8539 49 00	- - altri
8539 90	- Parti
8539 90 90	- - altri

Codice	Designazione ¹
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539
	- Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor
8540 11 00	- - a colori
8540 20	- Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo
8540 20 80	- - altri
	- altre lampade, tubi e valvole
8540 89 00	- - altri
	- Parti
8540 99 00	- - altri
8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati
8541 10 00	- Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce
	- Transistor, diversi dai fototransistor
8541 29 00	- - altri
8541 30 00	- Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili
8541 40	- Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce
8541 90 00	- Parti

Codice	Designazione ¹
8542	Circuiti integrati elettronici
	- Circuiti integrati elettronici
8542 31	- - Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti
8542 32	- - Memorie
	- - - altri
	- - - - Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)
8542 32 39	- - - - con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit
8542 32 45	- - - - Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)
8542 32 55	- - - - Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)
	- - - - Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM), compresi i flash E ² PROM
8542 32 75	- - - - - altre
8542 32 90	- - - - - altre memorie
8542 33 00	- - Amplificatori
8542 39	- - altri
8542 39 90	- - - altri
8542 90 00	- Parti
8543	Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8543 20 00	- Generatori di segnali
8543 70	- altre macchine e apparecchi
8543 70 10	- - Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario
8543 70 30	- - Amplificatori d'antenne
8543 70 50	- - Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura
8543 70 60	- - Elettrofornaci di recinti

Codice	Designazione ¹
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8544 20 00	- Cavi coassiali e altri conduttori elettrici coassiali
	- altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V
8544 42	- - muniti di pezzi di congiunzione
8544 42 90	- - - altri
8544 49	- - altri
	- - - altri
8544 49 91	- - - - Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm
	- - - - altri
8544 49 93	- - - - - per tensioni inferiori o uguali a 80 V
8544 49 95	- - - - - per tensioni superiori a 80 V ma inferiori a 1 000 V
8544 60	- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V
8544 60 10	- - con conduttori di rame
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
	- Elettrodi
8545 19 00	- - altri
8545 20 00	- Spazzole
8545 90	- altri
8545 90 90	- - altri
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Codice	Designazione ¹
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
8547 20 00	- Pezzi isolanti di materie plastiche
8547 90 00	- altri
8548	Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo
8548 90	- altri
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente
8702 10	- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)
	- - di cilindrata superiore a 2 500 cm ³
8702 10 19	- - - usati
	- - di cilindrata non superiore a 2 500 cm ³
8702 10 99	- - - usati
8702 90	- altri
	- - azionati da motore a pistone con accensione a scintilla
	- - - di cilindrata superiore a 2800 cm ³
8702 90 19	- - - - usati
	- - - di cilindrata non superiore a 2 800 cm ³
8702 90 39	- - - - usati
9602 00 00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare e altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

Codice	Designazione ¹
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili
9603 10 00	- Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazze legati, anche con manico
	- Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie e altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi
9603 21 00	- - Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere
9603 29	- - altri
9603 29 30	- - - Spazzole per capelli
9603 30	- Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici
9603 40	- Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 960330); tamponi e rulli per dipingere
9603 50 00	- altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli
9603 90	- altri
9603 90 10	- - Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore
9604 00 00	Stacci e crivelli, a mano
9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Codice	Designazione ¹
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni
9606 10 00	- Bottoni a pressione e loro parti
	- Bottoni
9606 21 00	- - di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili
9606 22 00	- - di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili
9606 29 00	- - altri
9607	Chiusure lampo e loro parti
	- Chiusure lampo
9607 11 00	- - con dentini di metalli comuni
9607 20	- Parti
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609
9608 10	- Penne e matite a sfera
9608 30 00	- Penne stilografiche e altre penne
9608 40 00	- Portamine
9608 50 00	- Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti
9608 60 00	- Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte
	- altri
9608 91 00	- - Pennini da scrivere e punte per pennini
9608 99 00	- - altri

Codice	Designazione ¹
9609	Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti
9610 00 00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate
9611 00 00	Datari, sigilli, numeratori, timbri e oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola
9613	Accendini e accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini
9613 20 00	- Accendini tascabili, a gas, ricaricabili
9613 80 00	- altri accendini e accenditori
9613 90 00	- Parti
9614 00	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti
9615	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli e oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini e oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti
9616	Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta
9616 10	- Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature
9616 10 10	- - Spruzzatori da toeletta
9617 00 00	Bottiglie isolanti e altri recipienti isothermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)
9618 00 00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre
9619 00	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia

ALLEGATO I b

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELL'UE di cui all'articolo 23

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10% applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

- a) All'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 90% del dazio di base, ossia al 9%;
- b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto all'80% del dazio di base, ossia all'8%;
- c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 70% del dazio di base, ossia al 7%;
- d) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 50% del dazio di base, ossia al 5%;
- e) il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 30% del dazio di base, ossia al 3%;
- f) il 1° gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 10% del dazio di base, ossia all'1%;
- g) il 1° gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice	Designazione ¹
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati
	- Cementi Portland
2523 21 00	- - Cementi bianchi, anche colorati artificialmente
2523 29 00	- - altri
2523 90 00	- altri cementi idraulici
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo
3208 10	- a base di poliesteri
3208 10 90	- - altre
3208 20	- a base di polimeri acrilici o vinilici
3208 20 90	- - altre
3209	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso
3210 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio
3210 00 10	- Pitture e vernici all'olio

¹ I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

Codice	Designazione ¹
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura
3303 00	Profumi e acque da toeletta
3303 00 10	- Profumi
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
	- altri
3304 99 00	- - altri
3305	Preparazioni per capelli
3305 10 00	- Shampoo
3305 90 00	- altre
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti
	- Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti
3401 11 00	- - da toilette (compresi quelli a uso medicinale)
3401 20	- Saponi presentati in altre forme
3401 20 90	- - altri
3401 30 00	- Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone

Codice	Designazione ¹
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404
3405 30 00	- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli
3405 90	- altri
3405 90 90	- - altri
3406 00 00	Candele, ceri e articoli simili
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
3824 40 00	- Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
3824 50	- Malte e calcestruzzo, non refrattari
3824 50 90	- - altri
3824 90	- altri
3824 90 15	- - Scambiatori di ioni
	- - altri
	- - - altri
3824 90 97	- - - - altri
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

Codice	Designazione ¹
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie
3920 10	- di polimeri di etilene
3920 20	- di polimeri di propilene
3920 30 00	- di polimeri di stirene
	- di polimeri di cloruro di vinile
3920 43	- - contenenti in peso 6% o più di plastificanti
3920 49	- - altri
	- di polimeri acrilici
3920 51 00	- - di poli(metacrilato di metile)
3920 59	- - altri
3920 59 90	- - - altri
	- di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri
3920 61 00	- - di policarbonati
3920 62	- - di poli(etilene tereftalato)
3920 69 00	- - di altri poliesteri
	- di cellulosa e suoi derivati chimici
3920 71 00	- - di cellulosa rigenerata
3920 79	- - di altri derivati della cellulosa
3920 79 90	- - - altri
	- di altre materie plastiche
3920 91 00	- - di poli(butirrale di vinile)
3920 92 00	- - di poliammidi
3920 94 00	- - di resine fenoliche

Codice	Designazione ¹
3920 99	- - di altre materie plastiche
	- - - di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente
3920 99 28	- - - - altri
	- - - di prodotti di polimerizzazione di addizione
3920 99 59	- - - - altri
3920 99 90	- - - altri
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche
3922	Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita
	- di gomma non alveolare
4008 21	- - Lastre, fogli e nastri
4008 21 90	- - - altri
4008 29 00	- - altri
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata
	- Nastri trasportatori
4010 12 00	- - rinforzati soltanto di materie tessili
	- Cinghie di trasmissione
4010 31 00	- - Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm
4010 35 00	- - Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm
4010 39 00	- - altre

Codice	Designazione ¹
4014	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita
4014 90 00	- altri
4015	Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguant e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita
	- altri:
4016 92 00	- - Gomme per cancellare
4017 00 00	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita
4402	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato
4402 90 00	- altro
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4406 90 00	- altre
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 10	- di conifere
	- - altro:
	- - - piallato
4407 10 31	- - - - di picea della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco (avellino, avezzo) (<i>Abies alba</i> Mill.)
	- - - altro:
4407 10 91	- - - - di picea della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco (avellino, avezzo) (<i>Abies alba</i> Mill.)
4407 10 98	- - - - altro

Codice	Designazione ¹
	- di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo
4407 21	- - Mahogany (Swietenia spp.)
	- - - altro:
4407 21 99	- - - - altro
4407 29	- - altro:
	- - - altro:
	- - - - Acajou d'Afrique, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makoré, Mansonia, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Ramin, Sipo, Teak e Tiama
4407 29 45	- - - - - levigato
	- - - - - altro:
4407 29 95	- - - - - altro
	- altro:
4407 91	- - di quercia (Quercus spp.)
	- - - altro:
4407 91 90	- - - - altro
4407 92 00	- - di faggio (Fagus spp.)
4407 99	- - altro:
4407 99 27	- - - piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato
	- - - altro:
	- - - - altro:
4407 99 98	- - - - - altro

Codice	Designazione ¹
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4408 10	- di conifere
	- - altro:
4408 10 98	- - - altro
	- di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo
4408 39	- - altro:
	- - - altro:
4408 39 55	- - - - piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato
4408 90	- altro:
	- - altro:
	- - - altro:
4408 90 85	- - - - di spessore inferiore o uguale a 1 mm
4408 90 95	- - - - di spessore superiore a 1 mm
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4409 10	- di conifere
4409 10 18	- - altro
	- diverso da quelle di conifere
4409 29	- - altro:
	- - - altro:
4409 29 91	- - - - Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite
4409 29 99	- - - - altro

Codice	Designazione ¹
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
	- Pannelli di fibre di legno a media densità (detti "MDF")
4411 12	- - di spessore inferiore o uguale a 5 mm
4411 13	- - di spessore superiore a 5 mm e inferiore o uguale a 9 mm
4411 14	- - di spessore superiore a 9 mm
	- altri:
4411 92	- - con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³
4411 94	- - con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm ³
4411 94 90	- - - altri
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
	- altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm
4412 32	- - altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere
4412 32 10	- - - di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar)
4412 39 00	- - altro
	- altro:
4412 94	- - ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata
4412 94 90	- - - altro

Codice	Designazione ¹
4412 99	- - altri:
	- - - altro:
	- - - - avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere
4412 99 50	- - - - - altro
4412 99 85	- - - - - altro
4413 00 00	Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati
4414 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
4414 00 90	- di altri legni
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00	Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
4417 00 00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno
4418 10	- Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti
4418 20	- Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie
4418 40 00	- Casseforme per gettate di calcestruzzo
4418 60 00	- Pali e travi
	- Pannelli assemblati per pavimenti
4418 71 00	- - per pavimenti a mosaico
4418 72 00	- - altri, multistrato
4418 79 00	- - altri
4418 90	- altri
4419 00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina

Codice	Designazione ¹
4420	Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94
4421	Altri lavori di legno
4707	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)
4707 90	- altri, compresi gliavanzi e rifiuti non selezionati
4803 00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli
	- Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette "tissue", di peso per strato e per m ²
4803 00 31	- - non superiore a 25 g
4803 00 39	- - superiore a 25 g
4803 00 90	- altri
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli
4806 10 00	- Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)
4806 20 00	- Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)
4806 30 00	- Carta da lucido
4806 40	- Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide
4806 40 90	- - altri
4807 00	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli

Codice	Designazione ¹
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803
4808 10 00	- Carta e cartone ondulati, anche perforati
4808 90 00	- altri
4809	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato
	- Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10% in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre
4810 13 00	- - in rotoli
4810 14 00	- - in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato
4810 19 00	- - altri
	- Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10% in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico
4810 22 00	- - Carta patinata leggera, detta "L.W.C."
4810 29	- - altri
	- Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici
4810 39 00	- - altri

Codice	Designazione ¹
	- altra carta e altro cartone
4810 92	- - a più strati
4810 92 30	- - - con imbianchimento di un solo strato esterno
4810 92 90	- - - altri
4810 99	- - altri:
4810 99 80	- - - altri
4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti
4813 10 00	- in blocchetti o in tubetti
4813 90	- altra
4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
4817 10 00	- Buste
4817 30 00	- Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti e accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti e altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone

Codice	Designazione ¹
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no
4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti
4822 90 00	- altri
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
4823 20 00	- Carta da filtro e cartone da filtro
4823 40 00	- Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi
	- Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone
4823 69	- - altri
4823 70	- Articoli foggianti a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta
4823 90	- altri:
4823 90 40	- - Carta e altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto
5106 10	- contenenti almeno 85%, in peso, di lana
5106 10 10	- - greggi
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto
5107 10	- contenenti almeno 85%, in peso, di lana
5107 10 90	- - altri
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati
5701 10	- di lana o di peli fini
5701 10 90	- - altri
5701 90	- di altre materie tessili
5701 90 90	- - di altre materie tessili

Codice	Designazione ¹
5702	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non "tufted" né "floccati", anche confezionati, compresi i tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano
	- altri, vellutati, non confezionati
5702 32	- - di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 32 10	- - - Tappeti Axminster
5702 39 00	- - di altre materie tessili
	- altri, vellutati, confezionati
5702 42	- - di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 42 90	- - - altri
	- altri, non vellutati, confezionati
5702 91 00	- - di lana o di peli fini
5702 92	- - di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 99 00	- - di altre materie tessili
5703	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati
5703 10 00	- di lana o di peli fini
5703 20	- di nylon o di altre poliammidi
	- - stampati
5703 20 18	- - - altri
	- - altri:
5703 20 92	- - - Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m ²
5703 20 98	- - - altri
5703 30	- di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali
	- - di polipropilene
5703 30 18	- - - altri
	- - altri:
5703 30 88	- - - altri

Codice	Designazione ¹
5704	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non "tufted" né "floccati", anche confezionati
5704 90 00	- altri
5705 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806
5801 90	- di altre materie tessili
5801 90 90	- - altri
5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006
	- Pizzi a macchina
5804 29	- - di altre materie tessili
5804 29 90	- - - altri
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs)
5806 20 00	- altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5% o più di filati di elastomeri o di fili di gomma
	- altri tessuti
5806 32	- - di fibre sintetiche o artificiali
5806 32 90	- - - altri
5806 39 00	- - di altre materie tessili
5809 00 00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove

Codice	Designazione ¹
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103
6101 30	- di fibre sintetiche o artificiali
6101 30 10	- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili
6101 90	- di altre materie tessili
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104
6102 10	- di lana o di peli fini
6102 10 10	- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili
6102 20	- di cotone
6102 20 90	- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili
6102 30	- di fibre sintetiche o artificiali
6102 90	- di altre materie tessili
6102 90 10	- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili
6103	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo
6103 10	- Abiti a giacca (tailleurs)
6103 10 90	- - di altre materie tessili
	- Completi
6103 22 00	- - di cotone
6103 23 00	- - di fibre sintetiche
	- Giacche
6103 32 00	- - di cotone
6103 33 00	- - di fibre sintetiche
6103 39 00	- - di altre materie tessili
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts"
6103 49 00	- - di altre materie tessili

Codice	Designazione ¹
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza
	- Completi
6104 29	- - di altre materie tessili
6104 29 90	- - - di altre materie tessili
	- Giacche
6104 32 00	- - di cotone
6104 33 00	- - di fibre sintetiche
6104 39 00	- - di altre materie tessili
	- Abiti interi
6104 43 00	- - di fibre sintetiche
6104 44 00	- - di fibre artificiali
6104 49 00	- - di altre materie tessili
	- Gonne e gonne-pantaloni
6104 59 00	- - di altre materie tessili
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts"
6104 62 00	- - di cotone
6104 63 00	- - di fibre sintetiche
6104 69 00	- - di altre materie tessili
6105	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo
6105 10 00	- di cotone
6105 20	- di fibre sintetiche o artificiali
6105 90	- di altre materie tessili
6105 90 90	- - di altre materie tessili
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza
6106 10 00	- di cotone
6106 20 00	- di fibre sintetiche o artificiali
6106 90	- di altre materie tessili
6106 90 90	- - di altre materie tessili

Codice	Designazione ¹
6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo
	- Slips e mutande
6107 11 00	- - di cotone
6107 12 00	- - di fibre sintetiche o artificiali
6107 19 00	- - di altre materie tessili
	- Camicie da notte e pigiama
6107 21 00	- - di cotone
6107 29 00	- - di altre materie tessili
	- altri:
6107 91 00	- - di cotone
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza
	- Sottovesti o sottabiti e sottogonne
6108 19 00	- - di altre materie tessili
	- Slips e mutandine
6108 21 00	- - di cotone
6108 22 00	- - di fibre sintetiche o artificiali
6108 29 00	- - di altre materie tessili
	- Camicie da notte e pigiama
6108 31 00	- - di cotone
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

Codice	Designazione ¹
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia
	- di lana o di peli fini
6110 11	- - di lana
	- - - altri:
6110 11 30	- - - - per uomo o ragazzo
6110 11 90	- - - - per donna o ragazza
6110 19	- - altri
6110 20	- di cotone
	- - altri:
6110 20 91	- - - per uomo o ragazzo
6110 20 99	- - - per donna o ragazza
6110 30	- di fibre sintetiche o artificiali
6110 90	- di altre materie tessili
6111	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)
6111 20	- di cotone
6111 30	- di fibre sintetiche
6111 30 90	- - altri
6111 90	- di altre materie tessili
6111 90 90	- - di altre materie tessili
6112	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia
	- Tute sportive
6112 12 00	- - di fibre sintetiche
6112 19 00	- - di altre materie tessili
	- Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo
6112 31	- - di fibre sintetiche
6112 31 90	- - - altre

Codice	Designazione ¹
	- Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza
6112 41	- - di fibre sintetiche
6112 41 90	- - - altre
6114	Altri indumenti, a maglia
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia
6115 10	- Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio: le calze per varici)
	- altre calzemaglie (collants)
6115 21 00	- - di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex
6115 22 00	- - di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex
6115 29 00	- - di altre materie tessili
6115 30	- altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex
	- altri:
6115 95 00	- - di cotone
6115 96	- - di fibre sintetiche
6115 99 00	- - di altre materie tessili
6116	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia
6116 10	- impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia
6117 10 00	- Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili
6117 80	- altri accessori

Codice	Designazione ¹
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203
	- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili
6201 11 00	- - di lana o di peli fini
6201 12	- - di cotone
6201 12 90	- - - di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg
6201 13	- - di fibre sintetiche o artificiali
6201 13 10	- - - di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg
6201 19 00	- - di altre materie tessili
	- altri:
6201 91 00	- - di lana o di peli fini
6201 92 00	- - di cotone
6201 93 00	- - di fibre sintetiche o artificiali
6201 99 00	- - di altre materie tessili
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204
	- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili
6202 11 00	- - di lana o di peli fini
6202 12	- - di cotone
6202 12 10	- - - di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg
6202 13	- - di fibre sintetiche o artificiali
6202 19 00	- - di altre materie tessili
	- altri:
6202 91 00	- - di lana o di peli fini
6202 92 00	- - di cotone
6202 93 00	- - di fibre sintetiche o artificiali
6202 99 00	- - di altre materie tessili

Codice	Designazione ¹
6203	Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo
	- Abiti a giacca (tailleurs)
6203 11 00	- - di lana o di peli fini
6203 12 00	- - di fibre sintetiche
6203 19	- - di altre materie tessili
	- Completi
6203 22	- - di cotone
6203 22 80	- - - altri
6203 23	- - di fibre sintetiche
6203 29	- - di altre materie tessili
6203 29 30	- - - di lana o di peli fini
6203 29 90	- - - di altre materie tessili
	- Giacche
6203 31 00	- - di lana o di peli fini
6203 32	- - di cotone
6203 33	- - di fibre sintetiche
6203 39	- - di altre materie tessili
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts"
6203 41	- - di lana o di peli fini
6203 41 10	- - - Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso
6203 41 90	- - - altri

Codice	Designazione ¹
6203 42	- - di cotone
	- - - Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso
6203 42 11	- - - - da lavoro
	- - - - altri:
6203 42 31	- - - - - di tessuti detti "Denim"
6203 42 33	- - - - - di velluti e felpe a trama, tagliati a coste
6203 42 35	- - - - - altri
6203 42 90	- - - altri
6203 43	- - di fibre sintetiche
6203 49	- - di altre materie tessili
	- - - di fibre artificiali
	- - - - Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso
6203 49 11	- - - - - da lavoro
6203 49 19	- - - - - altri
6203 49 90	- - - di altre materie tessili
6204	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza
	- Abiti a giacca (tailleurs)
6204 11 00	- - di lana o di peli fini
6204 12 00	- - di cotone
6204 13 00	- - di fibre sintetiche
6204 19	- - di altre materie tessili

Codice	Designazione ¹
	- Completi
6204 29	- - di altre materie tessili
6204 29 90	- - - di altre materie tessili
	- Giacche
6204 31 00	- - di lana o di peli fini
6204 32	- - di cotone
6204 32 90	- - - altre
6204 33	- - di fibre sintetiche
6204 33 90	- - - altre
6204 39	- - di altre materie tessili
	- - - di fibre artificiali
6204 39 19	- - - - altre
6204 39 90	- - - di altre materie tessili
	- Abiti interi
6204 41 00	- - di lana o di peli fini
6204 42 00	- - di cotone
6204 43 00	- - di fibre sintetiche
6204 44 00	- - di fibre artificiali
6204 49	- - di altre materie tessili
	- Gonne e gonne-pantaloni
6204 51 00	- - di lana o di peli fini
6204 52 00	- - di cotone
6204 53 00	- - di fibre sintetiche
6204 59	- - di altre materie tessili
6204 59 90	- - - di altre materie tessili

Codice	Designazione ¹
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts"
6204 61	- - di lana o di peli fini
6204 61 85	- - - altri
6204 62	- - di cotone
	- - - Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso
6204 62 11	- - - - da lavoro
	- - - - altre:
6204 62 31	- - - - - di tessuti detti "Denim"
6204 62 39	- - - - - altri
	- - - Tute con bretelle (salopettes)
6204 62 59	- - - - altre
6204 62 90	- - - altri
6204 63	- - di fibre sintetiche
	- - - Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso
6204 63 11	- - - - da lavoro
6204 63 18	- - - - altre
	- - - Tute con bretelle (salopettes)
6204 63 39	- - - - altre
6204 63 90	- - - altri

Codice	Designazione ¹
6204 69	- - di altre materie tessili
	- - - di fibre artificiali
	- - - - Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso
6204 69 11	- - - - - da lavoro
6204 69 18	- - - - - altri
6204 69 50	- - - - altri
6204 69 90	- - - di altre materie tessili
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo
6205 20 00	- di cotone
6205 30 00	- di fibre sintetiche o artificiali
6205 90	- di altre materie tessili
6205 90 80	- - di altre materie tessili
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza
6206 20 00	- di lana o di peli fini
6206 30 00	- di cotone
6206 40 00	- di fibre sintetiche o artificiali
6206 90	- di altre materie tessili
6207	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo
	- Slips e mutande
6207 11 00	- - di cotone
6207 19 00	- - di altre materie tessili

Codice	Designazione ¹
	- Camicie da notte e pigiami
6207 21 00	- - di cotone
6207 29 00	- - di altre materie tessili
	- altri:
6207 91 00	- - di cotone
6207 99	- - di altre materie tessili
6207 99 90	- - - di altre materie tessili
6208	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza
	- Camicie da notte e pigiami
6208 21 00	- - di cotone
6208 22 00	- - di fibre sintetiche o artificiali
6208 29 00	- - di altre materie tessili
	- altri:
6208 91 00	- - di cotone
6208 92 00	- - di fibre sintetiche o artificiali
6208 99 00	- - di altre materie tessili
6209	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)
6209 20 00	- di cotone
6209 90	- di altre materie tessili
6209 90 90	- - di altre materie tessili

Codice	Designazione ¹
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907
6210 10	- con prodotti delle voci 5602 o 5603
	- - con prodotti della voce 5603
6210 10 92	- - - Camici monouso, del tipo usato da pazienti o chirurghi in ambito chirurgico
6210 40 00	- altri indumenti per uomo o ragazzo
6210 50 00	- altri indumenti per donna o ragazza
6211	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti
	- Costumi, mutandine e slips da bagno
6211 11 00	- - per uomo o ragazzo
6211 12 00	- - per donna o ragazza
	- altri indumenti per uomo o ragazzo
6211 32	- - di cotone
6211 32 10	- - - Indumenti da lavoro
	- - - Tute sportive, con fodera
	- - - - altre:
6211 32 42	- - - - Parti inferiori
6211 32 90	- - - altri
6211 33	- - di fibre sintetiche o artificiali
6211 33 10	- - - Indumenti da lavoro
	- altri indumenti per donna o ragazza
6211 42	- - di cotone
6211 42 10	- - - Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro
6211 42 90	- - - altri

Codice	Designazione ¹
6211 43	- - di fibre sintetiche o artificiali
6211 43 90	- - - altri
6211 49 00	- - di altre materie tessili
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia
6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili
6214 10 00	- di seta o di cascami di seta
6214 30 00	- di fibre sintetiche
6214 40 00	- di fibre artificiali
6214 90 00	- di altre materie tessili
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte
6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212
6301	Coperte
6301 20	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini
6301 20 90	- - altre
6301 30	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone
6301 30 90	- - altre
6301 40	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche
6301 40 10	- - a maglia
6301 90	- altre coperte
6301 90 90	- - altre

Codice	Designazione ¹
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina
6302 10 00	- Biancheria da letto a maglia
	- altra biancheria da letto, stampata
6302 21 00	- - di cotone
6302 22	- - di fibre sintetiche o artificiali
6302 22 90	- - - altra
	- altra biancheria da letto
6302 31 00	- - di cotone
6302 39	- - di altre materie tessili
6302 39 90	- - - di altre materie tessili
6302 40 00	- Biancheria da tavola a maglia
	- altra biancheria da tavola
6302 53	- - di fibre sintetiche o artificiali
6302 53 90	- - - altra
6302 60 00	- Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone
	- altri:
6302 93	- - di fibre sintetiche o artificiali
6302 93 90	- - - altra
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto
	- a maglia
6303 19 00	- - di altre materie tessili
	- altri:
6303 99	- - di altre materie tessili
6303 99 90	- - - altri

Codice	Designazione ¹
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404
	- Copriletto
6304 11 00	- - a maglia
6304 19	- - altri:
6304 19 10	- - - di cotone
6304 19 90	- - - di altre materie tessili
	- altri:
6304 99 00	- - diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio
	- Copertoni e tende per l'esterno
6306 12 00	- - di fibre sintetiche
6306 19 00	- - di altre materie tessili
	- Tende
6306 29 00	- - di altre materie tessili
6306 90 00	- altri
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti
6307 10	- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie
6307 10 90	- - altri
6307 20 00	- Cinture e giubbotti di salvataggio
6307 90	- altri:
6307 90 10	- - a maglia
	- - altri:
6307 90 91	- - - di feltro
	- - - altri:
6307 90 98	- - - - altri
6309 00 00	Oggetti da rigattiere

Codice	Designazione ¹
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso
6310 90 00	- altri
6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
6402	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
	- Calzature per lo sport
6402 12	- - Calzature da sci e calzature per il surf da neve
6402 12 10	- - - Calzature da sci
6402 19 00	- - altre
6402 20 00	- Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
	- altre calzature
6402 91	- - che ricoprono la caviglia
6402 99	- - altre:
6402 99 05	- - - con puntale protettivo di metallo
	- - - altre:
6402 99 10	- - - - con tomaie di gomma
	- - - - con tomaie di materia plastica
	- - - - - Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli
6402 99 31	- - - - - di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm
6402 99 39	- - - - - altre

Codice	Designazione ¹
	- - - - - altre, con suole interne di lunghezza
6402 99 91	- - - - - inferiore a 24 cm
	- - - - - uguale o superiore a 24 cm
6402 99 93	- - - - - Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna
	- - - - - altre:
6402 99 96	- - - - - per uomo
6402 99 98	- - - - - per donna
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
	- Calzature per lo sport
6403 19 00	- - altre
6403 20 00	- Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce
6403 40 00	- altre calzature, con puntale protettivo di metallo
	- altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale
6403 51	- - che ricoprono la caviglia
	- - - altre:
	- - - - che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza
6403 51 11	- - - - inferiore a 24 cm
	- - - - uguale o superiore a 24 cm
6403 51 15	- - - - - per uomo
6403 51 19	- - - - - per donna
	- - - - - altre, con suole interne di lunghezza
	- - - - - uguale o superiore a 24 cm
6403 51 95	- - - - - per uomo
6403 51 99	- - - - - per donna

Codice	Designazione ¹
6403 59	- - altre:
6403 59 05	- - - con suola principale di legno, senza suola interna
	- - - altre:
	- - - - Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli
	- - - - - altre, con soles interne di lunghezza
6403 59 31	- - - - - inferiore a 24 cm
	- - - - - uguale o superiore a 24 cm
6403 59 35	- - - - - per uomo
6403 59 39	- - - - - per donna
	- - - - - altre, con soles interne di lunghezza
6403 59 91	- - - - - inferiore a 24 cm
	- - - - - uguale o superiore a 24 cm
6403 59 95	- - - - - per uomo
	- altre calzature
6403 91	- - che ricoprono la caviglia
	- - - altre:
	- - - - che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con soles interne di lunghezza
6403 91 11	- - - - - inferiore a 24 cm
	- - - - - uguale o superiore a 24 cm
6403 91 13	- - - - - Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna
	- - - - - altre:
6403 91 16	- - - - - per uomo
6403 91 18	- - - - - per donna

Codice	Designazione ¹
	- - - - altre, con soles interne di lunghezza
6403 91 91	- - - - - inferiore a 24 cm
	- - - - - uguale o superiore a 24 cm
6403 91 93	- - - - - Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna
	- - - - - altre:
6403 91 96	- - - - - per uomo
6403 91 98	- - - - - per donna
6403 99	- - altre
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
	- Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica
6404 11 00	- - Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili
6404 19	- - altre:
6404 19 90	- - - altre
6404 20	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito
6404 20 90	- - altre
6405	altre calzature
6405 10 00	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito
6405 20	- con tomaie di materie tessili
	- - con soles esterne di altre materie
6405 20 91	- - - Pantofole e altre calzature da camera
6405 20 99	- - - altre
6405 90	- altre

Codice	Designazione ¹
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti
6406 10	- Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide
6406 10 10	- - di cuoio naturale
6406 90	- altri
6801 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente
6802 10 00	- Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente
	- altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia
6802 23 00	- - Granito
6802 29 00	- - altre pietre
	- altri:
6802 92 00	- - altre pietre calcaree
6802 93	- - Granito
6802 99	- - altre pietre
6803 00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata
6803 00 10	- Ardesia per tetti o per facciate

Codice	Designazione ¹
6804	Mole e oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie
	- altre mole e oggetti simili
6804 21 00	- - di diamante naturale o sintetico, agglomerato
6804 22	- - di altri abrasivi agglomerati o di ceramica
	- - - di abrasivi artificiali, con agglomerante
	- - - - di resine sintetiche o artificiali
6804 22 12	- - - - non rinforzati
6804 22 18	- - - - rinforzati
6804 22 90	- - - altri
6804 23 00	- - di pietre naturali
6804 30 00	- Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano
6805	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69
6806 10 00	- Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli
6806 20	- Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro
6806 20 90	- - altri
6806 90 00	- altri

Codice	Designazione ¹
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)
6808 00 00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali
6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili
	- non contenenti amianto
6811 89 00	- - altri lavori
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie
	- non contenenti amianto
6813 81 00	- - Guarnizioni per freni
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove
6815 10	- Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici
6815 10 90	- - altri
	- altri articoli:
6815 99 00	- - altri

Codice	Designazione ¹
7204	Cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio
	- Cascami e avanzi di acciaio legati
7204 21	- - di acciai inossidabili
7204 21 10	- - - contenenti, in peso, 8% o più di nichel
7204 29 00	- - altri
	- altri cascami e avanzi
7204 49	- - altri:
	- - - altri:
7204 49 90	- - - - altri
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti
	- zincati con altri procedimenti
7210 49 00	- - altri
7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7210 70 80	- - altri
7210 90	- altri:
7210 90 80	- - altri
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
7212 30 00	- zincati con altri procedimenti
7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7212 40 80	- - altri
7212 50	- altrimenti rivestiti
7212 50 90	- - altri

Codice	Designazione ¹
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati
	- altri:
7213 91	- - di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm
	- - - altri:
7213 91 49	- - - - contenenti, in peso, più di 0,06% e meno di 0,25% di carbonio
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 20 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati
7215 10 00	- di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo
7215 90 00	- altre
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 10 00	- Profilati a U, a I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
	- Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
7216 69 00	- - altri
	- altri:
7216 91	- - ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti
7216 91 80	- - - altri
7216 99 00	- - altri

Codice	Designazione ¹
7217	Fili di ferro o di acciai non legati
7217 10	- non rivestiti, anche lucidati
	- - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
	- - - la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm
7217 10 39	- - - - altri
7217 30	- rivestiti di altri metalli comuni
	- - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
7217 30 41	- - - ramati
7217 30 49	- - - altri
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm
7219 90	- altri:
7219 90 80	- - altri
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm
7220 90	- altri:
7220 90 80	- - altri
7223 00	Fili di acciai inossidabili
	- contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
7223 00 99	- - altri
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

Codice	Designazione ¹
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7302 10	- Rotaie
	- - altre:
	- - - nuove
	- - - - Rotaie del tipo vignole
7302 10 28	- - - - di un peso al metro inferiore a 36 kg
7302 10 50	- - - - altre
7302 40 00	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio
7302 90 00	- altri
7303 00	Tubi e profilati cavi, di ghisa
7303 00 90	- altri
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti
7304 11 00	- - di acciai inossidabili
7304 19	- - altri:
7304 19 10	- - - con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm
7304 19 30	- - - con diametro esterno superiore a 168,3 mm e inferiore o uguale a 406,4 mm
	- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
7304 22 00	- - Aste di perforazione di acciai inossidabili
	- altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati
7304 39	- - altri:
7304 39 10	- - - greggi, diritti e a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

Codice	Designazione ¹
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti
7305 11 00	- - saldati longitudinalmente ad arco sommerso
	- altri, saldati
7305 39 00	- - altri
7305 90 00	- altri
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti
7306 19	- - altri:
7306 19 90	- - - saldati elicoidalmente
7306 90 00	- altri
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio
	- fusi
7307 11	- - di ghisa non malleabile
7307 11 90	- - - altri
7307 19	- - altri
	- altri, di acciai inossidabili
7307 21 00	- - Flange
7307 22	- - Gomiti, curve e manicotti, filettati
7307 23	- - Accessori da saldare testa a testa

Codice	Designazione ¹
7307 29	- - altri:
7307 29 10	- - - filettati
	- altri:
7307 92	- - Gomiti, curve e manicotti, filettati
7307 93	- - Accessori da saldare testa a testa
	- - - il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm
7307 93 11	- - - - Gomiti e curve
7307 93 19	- - - - altri
7307 99	- - altri
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7309 00 10	- per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)
	- per materie liquide
7309 00 30	- - con rivestimento interno o calorifugo
	- - altri, di capacità
7309 00 59	- - - inferiore o uguale a 100 000 litri
7309 00 90	- per materie solide

Codice	Designazione ¹
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7310 10 00	- di capacità uguale o superiore a 50 litri
	- di capacità inferiore a 50 litri
7310 21	- - Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura
7310 21 11	- - - Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari
	- - - altre, aventi parete di spessore
7310 21 91	- - - - inferiore a 0,5 mm
7310 21 99	- - - - uguale o superiore a 0,5 mm
7310 29	- - altri
7311 00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio
	- senza saldatura
	- - con pressione pari o superiore a 165 bar, di capacità
7311 00 11	- - - inferiore a 20 l
7311 00 13	- - - uguale o superiore a 20 litri e inferiore o uguale a 50 litri
7311 00 19	- - - superiore a 50 litri
7311 00 30	- - altri
	- altri, di capacità
7311 00 99	- - uguale o superiore a 1 000 litri
7313 00 00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

Codice	Designazione ¹
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio
	- Prodotti tessuti (tele metalliche)
7314 14 00	- - altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile
7314 19 00	- - altri
7314 20	- Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm ²
	- altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro
7314 31 00	- - zincati
7314 39 00	- - altre
	- altre tele metalliche, griglie e reti
7314 41 00	- - zincati
7314 42 00	- - ricoperte di materie plastiche
7314 49 00	- - altre
7314 50 00	- Lamiere e lastre, incise e stirate
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
	- Catene a maglie articolate e loro parti
7315 11	- - Catene a rulli
7315 11 90	- - - altre
7315 12 00	- - altre catene
7315 20 00	- Catene antisdrucchiolevoli
	- altre catene
7315 82 00	- - altre catene, a maglie saldate
7315 89 00	- - altre
7315 90 00	- altre parti

Codice	Designazione ¹
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio
	- Articoli filettati
7318 11 00	- - Tirafondi
7318 12	- - altre viti per legno
7318 12 10	- - - di acciai inossidabili
7318 13 00	- - Ganci a vite e viti a occhio
7318 14	- - Viti autofilettanti
7318 15	- - altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle
7318 15 10	- - - ottenuti dalla massa su torni automatici a "décolleter" con spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm
	- - - altri:
7318 15 20	- - - - per fissare gli elementi delle strade ferrate
	- - - - altri:
	- - - - - senza capocchia
7318 15 30	- - - - - di acciai inossidabili
	- - - - - di altri acciai, con resistenza alla trazione
7318 15 41	- - - - - inferiore a 800 MPa
7318 15 49	- - - - - uguale o superiore a 800 MPa
	- - - - - con capocchia
	- - - - - con intaglio od impronta a croce
7318 15 51	- - - - - di acciai inossidabili
7318 15 59	- - - - - altri

Codice	Designazione ¹
	- - - - - con esagono incassato
7318 15 69	- - - - - altri
	- - - - - a esagono
7318 15 70	- - - - - di acciai inossidabili
	- - - - - di altri acciai, con resistenza alla trazione
7318 15 81	- - - - - inferiore a 800 MPa
7318 15 90	- - - - - altri
7318 16	- - Dadi
7318 19 00	- - altri
	- Articoli non filettati
7318 21 00	- - Rondelle destinate a funzionare da molla e altre rondelle di bloccaggio
7318 22 00	- - altre rondelle
7318 23 00	- - Ribadini
7318 29 00	- - altri
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo e articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza e altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove
7319 90	- altri:
7319 90 90	- - altri
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio
7320 10	- Molle a balestra e loro foglie
7320 10 90	- - altre
7320 20	- Molle a elica
7320 90	- altre:
7320 90 10	- - Molle a spirali piatte
7320 90 90	- - altre

Codice	Designazione ¹
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio
	- Radiatori e loro parti
7322 11 00	- - di ghisa
7322 19 00	- - altri
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio
7324	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
	- Vasche da bagno
7324 29 00	- - altri
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio
7325 10 00	- di ghisa non malleabile
	- altri:
7325 99	- - altri:
7325 99 90	- - - altri

Codice	Designazione ¹
7326	Altri lavori di ferro o acciaio
	- Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati
7326 11 00	- - Palle e oggetti simili per mulini
7326 19	- - altri:
7326 19 90	- - - altri
7326 20 00	- Lavori di fili di ferro o acciaio
7326 90	- altri:
7326 90 30	- - Scale e sgabelli a gradini
7326 90 40	- - Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci
7326 90 60	- - Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci e altri lavori utilizzati nell'edilizia
	- - Altri lavori di ferro o acciaio
7326 90 92	- - - fucinati
7326 90 98	- - - altri
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo
	- Lamiere, nastri e fogli
7804 19 00	- - altri
7905 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco
7907 00 00	Altri lavori di zinco

Codice	Designazione ¹
8302	Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni
	- altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili
8302 41	- - per edifici
8302 41 50	- - - per finestre e porte-finestre
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402
8403 10	- Caldaie
8406	Turbine a vapore
8406 90	- Parti
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
	- altre:
8409 99 00	- - altre
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti
8414 40	- Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili
8414 40 90	- - di portata al minuto superiore a 2 m ³
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici
8417 90 00	- Parti
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
	- Frigoriferi per uso domestico
8418 29 00	- - altri

Codice	Designazione ¹
8418 50	- altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo
	- - Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)
8418 50 19	- - - altri
8418 50 90	- - altri mobili frigoriferi
	- Parti
8418 99	- - altre
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
	- Parti
8421 99 00	- - altri
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
8423 90 00	- Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
8424 30	- Macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
	- - altre macchine
8424 30 90	- - - altre

Codice	Designazione ¹
8443	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti e accessori
	- altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro
8443 31	- - Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete
8443 31 80	- - - altre
8443 39	- - altre:
8443 39 10	- - - Macchine che eseguono le funzioni di copia scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico
	- Parti e accessori
8443 99	- - altri:
8443 99 90	- - - altri
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg
8450 11	- - Macchine completamente automatiche
	- - - di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg
8450 11 11	- - - - a caricamento frontale
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano
	- altri utensili
8467 89 00	- - altri

Codice	Designazione ¹
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa
8470 50 00	- Registratori di cassa
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8471 30 00	- Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo
8472	Altre macchine e apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]
8472 90	- altre:
8472 90 70	- - altre
8473	Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472
	- Parti e accessori di macchine della voce 8470
8473 29	- - altri:
8473 29 90	- - - altri
8473 50	- Parti e accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472
8473 50 80	- - altri
8479	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8479 10 00	- Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi

Codice	Designazione ¹
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche
8480 60 00	- Forme per materie minerali
	- Forme per gomma o materie plastiche
8480 71 00	- - per formare a iniezione o per compressione
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8481 10	- Riduttori di pressione
	- - altri:
8481 10 99	- - - altri
8481 80	- altri apparecchi
	- - altri:
	- - - altri:
8481 80 99	- - - - altre
8481 90 00	- Parti
8516	Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545
8516 10	- Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici
8516 10 80	- - altri
	- Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili
8516 29	- - altri:
8516 29 10	- - - Radiatori a circolazione di liquido

Codice	Designazione ¹
	- - - altri:
8516 29 91	- - - - con ventilatore incorporato
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V
	- Interruttori automatici
8535 29 00	- - altri
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
	- Fili per avvolgimenti
8544 11	- - di rame
8544 11 90	- - - altri
8544 19 00	- - altri
	- altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V
8544 42	- - muniti di pezzi di congiunzione
8544 42 10	- - - dei tipi utilizzati per telecomunicazioni
8544 49	- - altri:
8544 49 20	- - - dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V
	- - - altri:
	- - - - altri:
8544 49 99	- - - - per una tensione di 1 000 V
8544 60	- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V
8544 60 90	- - con altri conduttori

Codice	Designazione ¹
8703	Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa
	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla
8703 21	- - di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³
8703 21 90	- - - usati
8703 22	- - di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ e inferiore o uguale a 1 500 cm ³
8703 22 90	- - - usati
8703 23	- - di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ e inferiore o uguale a 3 000 cm ³
8703 23 90	- - - usati
8703 24	- - di cilindrata superiore a 3 000 cm ³
8703 24 90	- - - usati
	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)
8703 31	- - di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³
8703 31 90	- - - usati
8703 32	- - di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ e inferiore o uguale a 2500 cm ³
8703 32 90	- - - usati
8703 33	- - di cilindrata superiore a 2 500 cm ³
8703 33 90	- - - usati

Codice	Designazione ¹
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
	- altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)
8704 21	- - di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t
	- - - altri:
	- - - - azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm ³
8704 21 39	- - - - - usati
	- - - - azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm ³
8704 21 99	- - - - - usati
8704 22	- - di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t
	- - - altri:
8704 22 99	- - - - usati
8704 23	- - di peso a pieno carico superiore a 20 t
	- - - altri:
8704 23 99	- - - - usati
	- altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla
8704 31	- - di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t
	- - - altri:
	- - - - azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm ³
8704 31 39	- - - - - usati
	- - - - azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm ³
8704 31 99	- - - - - usati
8704 32	- - di peso a pieno carico superiore a 5 t
	- - - altri:
8704 32 99	- - - - usati

Codice	Designazione ¹
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti
9401 20 00	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli
9401 30 00	- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza
9401 40 00	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti
	- Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili
9401 51 00	- - di bambù o di canna d'India
9401 59 00	- - altri
	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno
9401 61 00	- - imbottiti
9401 69 00	- - altri
	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo
9401 71 00	- - imbottiti
9401 79 00	- - altri
9401 80 00	- altri mobili per sedersi
9401 90	- Parti
9402	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti
9403	Altri mobili e loro parti
9404	Sommier; oggetti lettereschi e oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

Codice	Designazione ¹
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove
9405 10	- Lampadari e altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche
	- - di materie plastiche o di ceramica
9405 10 21	- - - di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi a incandescenza
9405 10 40	- - - altri
9405 10 50	- - di vetro
	- - di altre materie
9405 10 91	- - - dei tipi utilizzati per lampade e tubi a incandescenza
9405 20	- Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici
9405 30 00	- Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale
9405 40	- altri apparecchi elettrici per l'illuminazione
9405 50 00	- Apparecchi per l'illuminazione non elettrici
	- Parti
9405 91	- - di vetro
9406 00	Costruzioni prefabbricate

Codice	Designazione ¹
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili
	- Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie e altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi
9603 29	- - altri:
9603 29 80	- - - altri
9603 90	- altri:
	- - altri:
9603 90 91	- - - Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali
9603 90 99	- - - altri
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609
9608 20 00	- Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose
9613	Accendini e accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini
9613 10 00	- Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI "BABY BEEF"
di cui all'articolo 28, paragrafo 3

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Dove sono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente designazione.

Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione ¹
0102		Animali vivi della specie bovina
		- Bovini
0102 29		- - altri:
		- - - altri:
		- - - - di peso superiore a 300 kg
		- - - - - Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)
ex 0102 29 51		- - - - - destinate alla macellazione
0102 29 51	10	- - - - - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ¹
0102 29 59		- - - - - altre:
		- - - - - Giovenche delle razze di montagna grigia, bruna, gialla e pezzata del Pinzgau
ex 0102 29 59	11	- - - - - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ¹
		- - - - - delle razze di Schwyz e di Friburgo
0102 29 59	21	- - - - - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ¹

¹ I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione ¹
		- - - - - della razza pezzata del Simmental
0102 29 59	31	- - - - - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ¹
		- - - - - altre:
0102 29 59	91	- - - - - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ¹
		- - - - - altre:
ex 0102 29 91		- - - - - destinate alla macellazione
0102 29 91	10	- - - - - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg ¹
ex 0102 29 99		- - - - - altri:
		- - - - - Tori della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo
0102 29 99	21	- - - - - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg ¹
		- - - - - altri:
0102 29 99	91	- - - - - che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg ¹
0201		Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
ex 0201 10 00		- in carcasse o mezzene
		- - altri:
0201 10 00	91	- - - Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ¹

Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione ¹
0201 20		- altri pezzi non disossati
0201 20 20		- - Quarti detti "compensati"
		- - - altri:
0201 20 20	91	- - - - Quarti detti compensati di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ¹
0201 20 30		- - Busti e quarti anteriori
		- - - altri:
0201 20 30	91	- - - - Quarti anteriori separati di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ¹
0201 20 50		- - Selle e quarti posteriori
		- - - altri:
0201 20 50	91	- - - - Quarti posteriori separati di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg e di peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto "pistola", che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ¹

¹ L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia.

ALLEGATO III a

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO
AI PRODOTTI AGRICOLI DELL'UE
di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10% applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

- a) All'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto all'80% del dazio di base, ossia all'8%;
- b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 60% del dazio di base, ossia al 6%;
- c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 40% del dazio di base, ossia al 4%;
- d) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 20% del dazio di base, ossia al 2%;
- e) il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice	Designazione ¹
0102	Animali vivi della specie bovina
	- Bovini
0102 29	- - altri:
	- - - altri:
	- - - - di peso superiore a 300 kg
	- - - - - altri:
0102 29 91	- - - - - destinati alla macellazione
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0202 10 00	- in carcasse o mezzene
0202 20	- altri pezzi non disossati
0202 20 30	- - Busti e quarti anteriori
0202 20 90	- - altri
0202 30	- disossate
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
	- della specie bovina, congelate
0206 29	- - altre

¹ I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono forniti conformemente alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

Codice	Designazione ¹
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105
	- di galli e di galline
0207 11	- - interi, freschi o refrigerati
0207 11 90	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65%", o altrimenti presentati
0207 12	- - interi, congelati
0207 12 90	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65%", o altrimenti presentati
0207 13	- - Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati
	- - - Pezzi
	- - - - non disossati
0207 13 50	- - - - - Petti e loro pezzi
0207 13 60	- - - - - Cosce e loro pezzi
0207 13 70	- - - - - altri
	- - - Frattaglie
0207 13 91	- - - - Fegati
0207 13 99	- - - - altri
0207 14	- - Pezzi e frattaglie, congelati
	- - - Pezzi
	- - - - non disossati
0207 14 20	- - - - - Metà o quarti
0207 14 30	- - - - - Ali intere, anche senza punta

Codice	Designazione ¹
	- di tacchino
0207 27	- - Pezzi e frattaglie, congelati
	- - - Pezzi
	- - - - non disossati
0207 27 40	- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali
	- - - - - Cosce e loro pezzi
0207 27 60	- - - - - Fusi (coscette) e loro pezzi
0207 27 80	- - - - - altri
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0401 20	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1% e inferiore o uguale a 6%
	- - superiore a 3%
0401 20 99	- - - altri
0401 40	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6% e inferiore o uguale a 10%
0401 50	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10%
	- - inferiore o uguale a 21%
0401 50 11	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
0401 50 19	- - - altri
	- - superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%
0401 50 31	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
	- - superiore a 45%
0401 50 91	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

Codice	Designazione ¹
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%
	- - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402 10 11	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 10 19	- - - altri
	- altri:
0402 91	- - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402 91 10	- - - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8%
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
0403 10	- Yogurt
	- - non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao
	- - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse
0403 10 19	- - - - superiore a 6%
	- - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse
0403 10 31	- - - - inferiore o uguale a 3%
0403 10 33	- - - - superiore a 3% e inferiore o uguale a 6%
0403 10 39	- - - - superiore a 6%
0403 90	- altri:
	- - non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao
	- - - altri:
	- - - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse
0403 90 61	- - - - - inferiore o uguale a 3%

Codice	Designazione ¹
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
0404 10	- Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	- - in polvere, in granuli o in altre forme solide
	- - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto $\times 6,38$)
	- - - - inferiore o uguale a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse
0404 10 02	- - - - inferiore o uguale a 1,5%
0404 10 04	- - - - superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%
0405	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere
0405 10	- Burro
	- - avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%
	- - - Burro naturale
0405 10 11	- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
0405 10 19	- - - - altro
0405 10 50	- - - Burro di siero di latte
0405 20	- Paste da spalmare lattiere
0405 20 90	- - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% e inferiore a 80%
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
	- altre uova fresche
0407 29	- - altri:
0407 29 10	- - - di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i>
0409 00 00	Miele naturale

Codice	Designazione ¹
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
	- altri:
0511 99	- - altri:
0511 99 85	- - - altri
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati
0604	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0703 10	- Cipolle e scalogni
	- - Cipolle
0703 10 19	- - - altre
0703 20 00	- Aglio
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0704 10 00	- Cavolfiori e cavoli broccoli
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate
	- Lattughe
0705 11 00	- - a cappuccio
0705 19 00	- - altre
	- Cicorie
0705 21 00	- - Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)

Codice	Designazione ¹
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0706 90	- altri:
0706 90 30	- - Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)
0706 90 90	- - altri
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0707 00 90	- Cetriolini
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati
	- altri:
0709 99	- - altri
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0710 10 00	- Patate
	- Legumi da granella, anche sgranati
0710 21 00	- - Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
0710 30 00	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0710 80	- altri ortaggi o legumi
0710 80 59	- - - altri
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi
	- - Ortaggi o legumi
0711 90 80	- - - altri

Codice	Designazione ¹
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
	- Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi
0712 32 00	- - Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)
0712 33 00	- - Tremelle (<i>Tremella</i> spp.)
0712 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi
	- - Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
0712 90 11	- - - ibrido, destinato alla semina
0712 90 30	- - Pomodori
0712 90 50	- - Carote
0712 90 90	- - altri
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
	- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)
0713 31 00	- - Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek
0713 32 00	- - Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>)
0713 33	- - Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
0713 33 10	- - - destinati alla semina
0713 34 00	- - Fagiolo Bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>)
0713 35 00	- - Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>)
0713 39 00	- - altri
0713 50 00	- Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)
0713 60 00	- Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>)

Codice	Designazione ¹
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
0714 20	- Patate dolci
0714 30 00	- Ignose (Dioscorea spp.)
0714 40 00	- Colocasia (Colocasia spp.)
0806	Uve, fresche o secche
0806 20	- secchi
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0809 10 00	- Albicocche
	- Ciliegie
0809 29 00	- - altre
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811 20	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina
	- - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811 20 11	- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%
	- - altri:
0811 20 39	- - - Ribes nero (cassis)
0811 20 51	- - - Ribes rosso
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

Codice	Designazione ¹
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo
0813 10 00	- Albicocche
0813 20 00	- Prugne
0813 40	- altre frutta
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
	- Caffè non torrefatto
0901 12 00	- - decaffeinizzato
	- Caffè torrefatto
0901 22 00	- - decaffeinizzato
0902	Tè, anche aromatizzato
0902 10 00	- Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg
0902 20 00	- Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato
0902 40 00	- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati
0904	Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati
	- Pepe
0904 11 00	- - non tritati né polverizzati
0904 12 00	- - tritati o polverizzati
	- Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta
0904 22 00	- - tritati o polverizzati
0905	Vaniglia
0905 10 00	- non tritati né polverizzati

Codice	Designazione ¹
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
	- non tritati né polverizzati
0906 11 00	- - Cannella (<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume)
0906 20 00	- tritati o polverizzati
0907	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0907 20 00	- tritati o polverizzati
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro
	- Semi di coriandolo
0909 21 00	- - non tritati né polverizzati
0909 22 00	- - tritati o polverizzati
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie
	- Zenzero
0910 11 00	- - non tritati né polverizzati
0910 12 00	- - tritati o polverizzati
0910 30 00	- Curcuma
	- altre spezie
0910 99	- - altre:
0910 99 10	- - - Semi di fieno greco
1006	Riso
1006 10	- Risone (riso "paddy")
1006 20	- Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno")

Codice	Designazione ¹
1006 30	- Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato
	- - Riso semilavorato
	- - - surriscaldato (parboiled)
1006 30 21	- - - - a grani tondi
1006 30 23	- - - - a grani medi
	- - - - a grani lunghi
1006 30 25	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 30 27	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
	- - - altro:
1006 30 42	- - - - a grani tondi
1006 30 44	- - - - a grani medi
	- - - - a grani lunghi
1006 30 46	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 30 48	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
	- - Riso lavorato
	- - - surriscaldato (parboiled)
1006 30 61	- - - - a grani tondi
1006 30 63	- - - - a grani medi
	- - - - a grani lunghi
1006 30 65	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 30 67	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
	- - - altro:
1006 30 92	- - - - a grani tondi
1006 40 00	- Rotture di riso

Codice	Designazione ¹
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali
	- Semole e semolini
1103 11	- - di frumento (grano)
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
	- Cereali schiacciati o in fiocchi
1104 19	- - di altri cereali
	- - - altri:
1104 19 99	- - - - altri
	- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)
1104 22	- - di avena
1104 22 40	- - - mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati
1104 22 95	- - - altri
1104 23	- - di granturco
1104 29	- - di altri cereali
	- - - altri:
1104 29 17	- - - - mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati
	- - - - soltanto spezzati
1104 29 51	- - - - di frumento (grano)
1104 30	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate
1105 20 00	- Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

Codice	Designazione ¹
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8
1106 10 00	- di legumi da granella secchi della voce 0713
1106 20	- di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503
1502 10	- Sego
1502 10 90	- - altri
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507 90	- altri
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1509 10	- vergini
1509 10 10	- - Olio d'oliva lampante
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
1510 00 10	- Oli greggi
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511 10	- Olio greggio
1511 90	- altri:
	- - Frazioni solide
1511 90 11	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
1511 90 19	- - - altri
	- - altri:
1511 90 91	- - - destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Codice	Designazione ¹
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	- Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni
1512 19	- - altri:
1512 19 10	- - - destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
1517 90	- altre:
	- - altre:
1517 90 91	- - - Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati
1517 90 99	- - - altre
1518 00	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove
	- Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati, destinati a usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1518 00 31	- - greggi
1518 00 39	- - altri
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Codice	Designazione ¹
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
1602 10 00	- Preparazioni omogeneizzate
1602 20	- di fegato di qualsiasi animale
	- di volatili della voce 0105
1602 31	- - di tacchino
1602 32	- - di galli e di galline
	- - - contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili
1602 32 11	- - - - non cotte
1602 32 19	- - - - altre
1602 39	- - altre:
	- - - contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili
1602 39 21	- - - - non cotte
1602 39 85	- - - altre
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
	- altri:
1701 91 00	- - con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
1701 99	- - altri:
1701 99 10	- - - Zuccheri bianchi
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
1702 20	- Zucchero e sciroppo d'acero
1702 20 90	- - altri

Codice	Designazione ¹
1702 30	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio
1702 30 10	- - Isoglucosio
	- - altri:
1702 30 50	- - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio
	- - Zuccheri e melassi, caramellati
1702 90 71	- - - contenenti, in peso, allo stato secco, il 50% o più di saccarosio
	- - - altri:
1702 90 75	- - - - in polvere, anche agglomerati
1702 90 79	- - - - altri
2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2001 10 00	- Cetrioli e cetriolini
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
	- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)
2005 59 00	- - altri
2005 60 00	- Asparagi
	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi
2005 91 00	- - Germogli di bambù

Codice	Designazione ¹
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
	- Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro
2008 11	- - Arachidi
	- - - altre, in imballaggi immediati di contenuto netto
	- - - - uguale o inferiore ad 1 kg
2008 11 96	- - - - - arrostiti
2008 11 98	- - - - - altre
2008 20	- Ananassi
	- - con aggiunta di alcole
	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2008 20 19	- - - - altri
	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
2008 20 31	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%
2008 20 39	- - - - altri
	- - senza aggiunta di alcole
	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2008 20 59	- - - - altri
2008 20 90	- - - senza zuccheri addizionati
2008 40	- Pere
	- - con aggiunta di alcole
	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%
2008 40 19	- - - - - altre

Codice	Designazione ¹
	- - - - altre:
2008 40 21	- - - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
2008 40 29	- - - - - altre
	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
2008 40 31	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%
2008 40 39	- - - - altre
	- - senza aggiunta di alcole
	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2008 40 51	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%
2008 40 59	- - - - altre
	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg
2008 40 71	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%
2008 40 79	- - - - altre
2008 40 90	- - - senza zuccheri addizionati
2008 70	- Pesche, comprese le pesche noci
2008 80	- Fragole
	- - con aggiunta di alcole
	- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%
2008 80 11	- - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
	- - - altre:
2008 80 31	- - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
2008 80 39	- - - - altre

Codice	Designazione ¹
	- - senza aggiunta di alcole
2008 80 50	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 19
2008 99	- - altri:
	- - - con aggiunta di alcole
	- - - - Uva
2008 99 21	- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%
2008 99 23	- - - - - altra
	- - - - - altri:
	- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%
	- - - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
2008 99 24	- - - - - Frutta tropicale
2008 99 28	- - - - - altri
	- - - - - altri:
2008 99 31	- - - - - Frutta tropicale
	- - - - - altri:
	- - - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
2008 99 37	- - - - - altre
	- - - - - altri:
2008 99 38	- - - - - Frutta tropicale
	- - - senza aggiunta di alcole
	- - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2008 99 41	- - - - - Zenzero

Codice	Designazione ¹
	- - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg
2008 99 51	- - - - - Zenzero
2008 99 63	- - - - - Frutta tropicale
	- - - - - senza zuccheri addizionati
	- - - - - Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto
2008 99 72	- - - - - superiore o uguale a 5 kg
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
	- Succhi di arancia
2009 11	- - congelati
	- - - di un valore Brix superiore a 67
2009 11 11	- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto
	- - - di un valore Brix inferiore o uguale a 67
2009 11 91	- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 19	- - altri:
	- - - di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67
2009 19 91	- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
	- Succhi di pompelmo o di pomelo
2009 29	- - altri:
	- - - di un valore Brix superiore a 67
2009 29 11	- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

Codice	Designazione ¹
	- Succhi di altri agrumi
2009 39	- - altri:
	- - - di un valore Brix superiore a 67
2009 39 11	- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto
	- - - di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67
	- - - - di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto
2009 39 31	- - - - - contenenti zuccheri addizionati
	- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto
	- - - - - di altri agrumi
2009 39 95	- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30%
	- Succhi di ananasso
2009 49	- - altri:
	- - - di un valore Brix superiore a 67
2009 49 11	- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto
2009 49 19	- - - - altri
	- - - di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67
	- - - - altri:
2009 49 91	- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 49 93	- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30%
2009 49 99	- - - - - senza zuccheri addizionati
	- Succhi di uva (compresi i mosti di uva)
2009 69	- - altri:
	- - - di un valore Brix superiore a 67
2009 69 11	- - - - di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

Codice	Designazione ¹
	- - - di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67
	- - - - di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto
2009 69 59	- - - - - altri
	- - - - di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto
	- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 69 71	- - - - - concentrati
2009 69 90	- - - - - altri
	- Succhi di mela
2009 79	- - altri:
	- - - di un valore Brix superiore a 67
2009 79 11	- - - - di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto
	- - - di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67
2009 79 30	- - - - di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati
2009 90	- Miscugli di succhi
	- - di un valore Brix inferiore o uguale a 67
	- - - altri:
	- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto
	- - - - - altri:
	- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 90 94	- - - - - - altri
	- - - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30%
2009 90 95	- - - - - - Miscugli di succhi di frutta tropicale
2009 90 96	- - - - - - altri

Codice	Designazione ¹
	- - - - - senza zuccheri addizionati
2009 90 97	- - - - - Miscugli di succhi di frutta tropicale
2009 90 98	- - - - - altri
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
2106 90	- altri:
	- - Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
2106 90 30	- - - di isoglucosio
	- - - altri:
2106 90 51	- - - - di lattosio
2106 90 55	- - - - di glucosio o di maltodestrina
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
2204 10	- Vini spumanti
	- altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)
2204 21	- - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
	- - - Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 220410, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar
2204 21 07	- - - - Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
	- - - altri:
	- - - - prodotti nell'Unione europea
	- - - - - con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol
	- - - - - Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)
	- - - - - Vini bianchi
2204 21 17	- - - - - Val de Loire (Valle della Loira)

Codice	Designazione ¹
2204 21 18	----- Mosel
2204 21 19	----- Pfalz
2204 21 22	----- Rheinhessen
2204 21 23	----- Tokaj
2204 21 28	----- Veneto
2204 21 32	----- Vinho Verde
2204 21 34	----- Penedès
2204 21 36	----- Rioja
2204 21 37	----- Valencia
	----- altri:
2204 21 68	----- Veneto
2204 21 77	----- Valdepeñas
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15% vol e inferiore o uguale a 22% vol
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)
2204 21 85	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal
2204 21 86	----- Vino di Xeres
2204 21 87	----- Vino di Marsala
2204 21 88	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos
2204 21 90	----- altri
2204 21 92	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22% vol

Codice	Designazione ¹
	- - - - altri:
	- - - - - Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)
2204 21 93	- - - - - Vini bianchi
2204 30	- altri mosti di uva
2204 30 10	- - parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
	- - altri:
	- - - altri:
2204 30 98	- - - - altri
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico
	- Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità
2209 00 19	- - superiore a 2 litri
	- altri, presentati in recipienti di capacità
2209 00 91	- - inferiore o uguale a 2 litri
2209 00 99	- - superiore a 2 litri

ALLEGATO III b

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI AGRICOLI DELL'UE di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10% applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

- a) All'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 90% del dazio di base, ossia al 9%;
- b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto all'80% del dazio di base, ossia all'8%;
- c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 70% del dazio di base, ossia al 7%;
- d) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 50% del dazio di base, ossia al 5%;
- e) il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 30% del dazio di base, ossia al 3%;
- f) il 1° gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 10% del dazio di base, ossia all'1%;
- g) il 1° gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice	Designazione ¹
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105
	- di galli e di galline
0207 14	- - Pezzi e frattaglie, congelati
	- - - Pezzi
0207 14 10	- - - - disossate
	- - - - non disossati
0207 14 50	- - - - - Petti e loro pezzi
0207 14 60	- - - - - Cosce e loro pezzi
0207 14 70	- - - - - altri
	- - - Frattaglie
0207 14 91	- - - - Fegati
0207 14 99	- - - - altri
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0401 10	- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1%
0401 10 90	- - altri
0401 20	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1% e inferiore o uguale a 6%
	- - inferiore o uguale a 3%
0401 20 19	- - - altri

¹ I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

Codice	Designazione ¹
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
0403 90	- altri:
	- - non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao
	- - - altri:
	- - - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse
0403 90 53	- - - - superiore a 3% e inferiore o uguale a 6%
0403 90 59	- - - - superiore a 6%
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
0404 90	- altri:
	- - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse
0404 90 23	- - - superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%
0406	Formaggi e latticini
0406 10	- Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini
0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere
	- - altri:
	- - - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36% e un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca
0406 30 31	- - - - inferiore o uguale a 48%
0406 30 39	- - - - superiore a 48%

Codice	Designazione ¹
0406 30 90	- - - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36%
0406 90	- altri formaggi
	- - altri:
	- - - altri:
	- - - - altri:
	- - - - - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa
	- - - - - inferiore o uguale a 47%
0406 90 69	- - - - - altri
	- - - - - superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%
	- - - - - altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa
0406 90 86	- - - - - superiore a 47% e inferiore o uguale a 52%
0406 90 87	- - - - - superiore a 52% e inferiore o uguale a 62%
0406 90 88	- - - - - superiore a 62% e inferiore o uguale a 72%
0406 90 93	- - - - - superiore a 72%
0406 90 99	- - - - - altri
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
	- altre uova fresche
0407 21 00	- - di galli e di galline
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0703 90 00	- Porri e altri ortaggi agliacei
0710 80	- altri ortaggi o legumi
0710 80 51	- - - Peperoni
0710 80 59	- - - altri
	- - Funghi
0710 80 61	- - - del genere Agaricus
0710 80 70	- Pomodori

Codice	Designazione ¹
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi
0711 90 80	- - altri
0711 90 90	- - Miscugli di ortaggi
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
0712 20 00	- Cipolle
	- Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi
0712 31 00	- - Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0712 39 00	- - altri
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
	- Meloni (compresi i cocomeri)
0807 19 00	- - altri
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0809 40	- Prugne e prugnone
0809 40 05	- - Prugne
0810	Altre frutta fresche
0810 10 00	- Fragole
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811 10	- Fragole

Codice	Designazione ¹
0811 20	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina
	- - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811 20 19	- - - altri
	- - altri:
0811 20 31	- - - Lamponi
0811 20 59	- - - More di rovo o di gelso e more-lamponi
0811 20 90	- - - altri
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo
0813 30 00	- Mele
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
	- Caffè non torrefatto
0901 11 00	- - non decaffeinizzato
	- Caffè torrefatto
0901 21 00	- - non decaffeinizzato
0905	Vaniglia
0905 20 00	- tritati o polverizzati
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
	- non tritati né polverizzati
0906 19 00	- - altri

Codice	Designazione ¹
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro
	- Semi di cumino
0909 32 00	- - tritati o polverizzati
	- Semi di anice, badiana, carvi o finocchio; bacche di ginepro
0909 62 00	- - tritati o polverizzati
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie
0910 20	- Zafferano
	- altre spezie
0910 91	- - Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo
0910 99	- - altre:
	- - - Timo
	- - - - non tritati né polverizzati
0910 99 31	- - - - Serpillo (<i>Thymus serpyllum</i> L.)
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
1102 90	- altre:
1102 90 50	- - Farina di riso
1102 90 70	- - Farina di segala
1102 90 90	- - altre

Codice	Designazione ¹
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
	- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)
1104 29	- - di altri cereali
	- - - di orzo
1104 29 08	- - - - altri
	- - - altri:
	- - - - soltanto spezzati
1104 29 55	- - - - di segala
	- - - - altri:
1104 29 89	- - - - - altri
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate
1105 10 00	- Farina, semolino e polvere
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8
1106 30	- dei prodotti del capitolo 8
1106 30 10	- - di banane
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
	- di volatili della voce 0105
1602 32	- - di galli e di galline
1602 32 30	- - - contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili
1602 32 90	- - - altre
1602 39	- - altre:
	- - - contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili
1602 39 29	- - - - altre

Codice	Designazione ¹
1602 50	- della specie bovina
1602 90	- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale
1602 90 10	- - Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
1702 40	- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito
1702 40 90	- - altri
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2002 10	- Pomodori, interi o in pezzi
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi
	- - altri, compresi i miscugli
2004 90 98	- - - altri
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2005 10 00	- Ortaggi e legumi omogeneizzati

Codice	Designazione ¹
2005 20	- Patate
	- - altre:
2005 20 20	- - - a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
2005 20 80	- - - altre
2005 40 00	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
	- Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)
2005 51 00	- - Fagioli in grani
	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi
2005 99	- - altri:
2005 99 30	- - - Carciofi
2005 99 60	- - - Crauti
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
2006 00 10	- Zenzero
	- altre:
	- - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%
2006 00 31	- - - Ciliegie
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2007 10	- Preparazioni omogeneizzate
	- altre:
2007 99	- - altre:
2007 99 50	- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%
	- - - altre:
2007 99 97	- - - - altre

Codice	Designazione ¹
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
	- Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro
2008 11	- - Arachidi
	- - - altre, in imballaggi immediati di contenuto netto
2008 11 91	- - - - superiore ad 1 kg
2008 20	- Ananassi
	- - con aggiunta di alcole
	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2008 20 11	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%
	- - senza aggiunta di alcole
	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2008 20 51	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%
	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg
2008 20 71	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%
2008 20 79	- - - - altri
2008 80	- Fragole
	- - con aggiunta di alcole
	- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%
2008 80 19	- - - - altre
	- - senza aggiunta di alcole
2008 80 70	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg
2008 80 90	- - - senza zuccheri addizionati

Codice	Designazione ¹
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 19
2008 99	-- altri:
	--- con aggiunta di alcole
	---- Zenzero
2008 99 19	----- altri
	---- altri:
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%
	----- altri:
2008 99 34	----- altri
	----- altri:
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
2008 99 36	----- Frutta tropicale
	----- altre:
2008 99 40	----- altre
	--- senza aggiunta di alcole
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2008 99 43	----- Uva
2008 99 45	----- Prugne
2008 99 48	----- Frutta tropicale
2008 99 49	----- altri
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg
2008 99 67	----- altri
	--- senza zuccheri addizionati
	----- Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto
2008 99 78	----- inferiore a 5 kg
2008 99 99	----- altri

Codice	Designazione ¹
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
	- Succhi di arancia
2009 11	- - congelati
	- - - di un valore Brix superiore a 67
2009 11 19	- - - - altri
	- - - di un valore Brix inferiore o uguale a 67
2009 11 99	- - - - altri
2009 12 00	- - non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20
2009 19	- - altri:
	- - - di un valore Brix superiore a 67
2009 19 11	- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto
2009 19 19	- - - - altri
	- - - di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67
2009 19 98	- - - - altri
	- Succhi di pompelmo o di pomelo
2009 21 00	- - di un valore Brix inferiore o uguale a 20
2009 29	- - altri:
	- - - di un valore Brix superiore a 67
2009 29 19	- - - - altri
	- - - di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67
2009 29 91	- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 29 99	- - - - altri

Codice	Designazione ¹
	- Succhi di altri agrumi
2009 31	- - di un valore Brix inferiore o uguale a 20
2009 39	- - altri:
	- - - di un valore Brix superiore a 67
2009 39 19	- - - - altri
	- - - di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67
	- - - - di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto
2009 39 39	- - - - - senza zuccheri addizionati
	- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto
	- - - - - di altri agrumi
2009 39 91	- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 39 99	- - - - - senza zuccheri addizionati
	- Succhi di ananasso
2009 41	- - di un valore Brix inferiore o uguale a 20
2009 49	- - altri:
	- - - di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67
2009 49 30	- - - - di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati
	- Succhi di uva (compresi i mosti di uva)
2009 61	- - di un valore Brix inferiore o uguale a 30
2009 69	- - altri:
	- - - di un valore Brix superiore a 67
2009 69 19	- - - - altri
	- - - di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67
	- - - - di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto
2009 69 51	- - - - - concentrati

Codice	Designazione ¹
	- - - - di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto
	- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 69 79	- - - - - - altri
	- Succhi di mela
2009 71	- - di un valore Brix inferiore o uguale a 20
2009 79	- - altri:
	- - - di un valore Brix superiore a 67
2009 79 19	- - - - altri
	- - - di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67
	- - - - altri:
2009 79 91	- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 90	- Miscugli di succhi
	- - di un valore Brix superiore a 67
	- - - Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera
2009 90 11	- - - - di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto
2009 90 19	- - - - altri
	- - - altri:
2009 90 29	- - - - altri
	- - di un valore Brix inferiore o uguale a 67
	- - - Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera
2009 90 39	- - - - altri
	- - - altri:
	- - - - di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto
	- - - - - altri:
2009 90 59	- - - - - - altri
	- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto
	- - - - - Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso
2009 90 79	- - - - - - senza zuccheri addizionati

Codice	Designazione ¹
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
	- altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)
2204 21	- - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
	- - - Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 220410, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar
2204 21 09	- - - - altri
	- - - - altri:
	- - - - prodotti nell'Unione europea
	- - - - - con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol
	- - - - - Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)
	- - - - - Vini bianchi
2204 21 11	- - - - - Alsace
2204 21 12	- - - - - Bordeaux
2204 21 13	- - - - - Bourgogne
2204 21 24	- - - - - Lazio
2204 21 26	- - - - - Toscana
2204 21 27	- - - - - Trentino-Alto Adige e Friuli
2204 21 38	- - - - - altri

Codice	Designazione ¹
	- - - - - altri:
2204 21 42	- - - - - Bordeaux
2204 21 43	- - - - - Bourgogne
2204 21 46	- - - - - Côtes-du-Rhône
2204 21 47	- - - - - Languedoc-Roussillon
2204 21 62	- - - - - Piemonte
2204 21 66	- - - - - Toscana
2204 21 76	- - - - - Rioja
2204 21 78	- - - - - altri
	- - - - - Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
2204 21 79	- - - - - Vini bianchi
2204 21 80	- - - - - altri
	- - - - - altri vini varietali
2204 21 81	- - - - - Vini bianchi
2204 21 82	- - - - - altri
	- - - - - altri:
2204 21 83	- - - - - Vini bianchi
2204 21 84	- - - - - altri
	- - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15% vol e inferiore o uguale a 22% vol
	- - - - - Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)
2204 21 89	- - - - - Vino di Porto
2204 21 91	- - - - - altri

Codice	Designazione ¹
	- - - - altri:
	- - - - - Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)
2204 21 94	- - - - - altri
	- - - - - altri vini varietali
2204 21 95	- - - - - Vini bianchi
2204 21 96	- - - - - altri
	- - - - - altri:
2204 21 97	- - - - - Vini bianchi
2204 21 98	- - - - - altri
2204 29	- - altri:
2204 29 10	- - - Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 220410, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico
	- Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità
2209 00 11	- - inferiore o uguale a 2 litri
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati
5103 20 00	- altri cascami di lana o di peli fini

ALLEGATO III c

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI AGRICOLI DELL'UE di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10% applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

- a) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 90% del dazio di base, ossia al 9%;
- b) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto all'80% del dazio di base, ossia all'8%;
- c) il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 70% del dazio di base, ossia al 7%;
- d) il 1° gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 60% del dazio di base, ossia al 6%;
- e) il 1° gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 50% del dazio di base, ossia al 5%;
- f) il 1° gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 30% del dazio di base, ossia al 3%;
- g) il 1° gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 10% del dazio di base, ossia al 1%;
- h) il 1° gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice	Designazione ¹
0701	Patate, fresche o refrigerate
0701 90	- altre:
	- - altre:
0701 90 90	- - - altre
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0703 10	- Cipolle e scalogni
0703 10 90	- - Scalogni
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0704 90	- altre
0704 90 10	- - Cavoli bianchi e cavoli rossi
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0707 00 05	- Cetrioli
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati
0709 60	- Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta
0709 60 10	- - Peperoni
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
	- Meloni (compresi i cocomeri)
0807 11 00	- - Cocomeri
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0808 10	- Mele
0808 10 80	- - altre

¹ I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

ALLEGATO III d

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL COMMERCIO DI DETERMINATI PRODOTTI AGRICOLI di cui all'articolo 29, paragrafo 3

Il dazio di base applicato ai prodotti di cui al presente allegato è il dazio di base del 10% applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013.

Codice	Designazione ¹
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0401 10	- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1%
0401 10 10	- - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
0401 20	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1% e inferiore o uguale a 6%
	- - inferiore o uguale a 3%
0401 20 11	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
	- - superiore a 3%
0401 20 91	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
0403 10	- Yogurt
	- - non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao
	- - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse
0403 10 11	- - - - inferiore o uguale a 3%
0403 10 13	- - - - superiore a 3% e inferiore o uguale a 6%

¹ I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

Codice	Designazione ¹
0701	Patate, fresche o refrigerate
0701 90	- altre:
0701 90 10	- - destinate alla fabbricazione della fecola
	- - altre:
0701 90 50	- - - di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
0712 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi
0712 90 05	- - Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0808 10	- Mele
0808 10 10	- - Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
	- altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)
2204 21	- - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
	- - - Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 220410, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar
2204 21 06	- - - - Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)
2204 21 08	- - - - altri vini varietali

ALLEGATO IV

CONCESSIONI ACCORDATE DALL'UE AI PRODOTTI DELLA PESCA DEL KOSOVO di cui all'articolo 31, paragrafo 2

Le importazioni nell'Ue dei prodotti di seguito elencati, originari del Kosovo, sono soggette alle concessioni indicate di seguito, sotto forma di contingenti tariffari.

Codice NC	Designazione	Volume del contingente per anno	Aliquota del dazio
0301 91 00 0302 11 00 0303 14 00 0304 42 00 ex 0304 52 00 0304 82 00 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 0305 43 00 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	15 t	Esenzione

Codice NC	Designazione	Volume del contingente per anno	Aliquota del dazio
0301 93 00 0302 73 00 0303 25 00 ex 0304 39 00 ex 0304 51 00 ex 0304 69 00 ex 0304 93 90 ex 0305 10 00 ex 0305 31 00 ex 0305 44 90 ex 0305 59 80 ex 0305 64 00	Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	20 t	Esenzione

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO
AL PESCE E AI PRODOTTI DELLA PESCA DELL'UE
di cui all'articolo 32, paragrafo 2**

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10% applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

- a) All'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto all'80% del dazio di base, ossia all'8%;
- b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 60% del dazio di base, ossia al 6%;
- c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 40% del dazio di base, ossia al 4%;
- d) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 20% del dazio di base, ossia al 2%;
- e) il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice	Designazione ¹
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana
	- Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili
0305 49	- - altri:
0305 49 30	- - - Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)

¹ I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono forniti conformemente alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10% applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

- a) All'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 90% del dazio di base, ossia al 9%;
- b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto all'80% del dazio di base, ossia all'8%;
- c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 70% del dazio di base, ossia al 7%;
- d) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 50% del dazio di base, ossia al 5%;
- e) il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 30% del dazio di base, ossia al 3%;
- f) il 1° gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 10% del dazio di base, ossia all'1%;
- g) il 1° gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice	Designazione
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana
	- Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili
0305 43 00	- - Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)

STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI
di cui all'articolo 50

SERVIZI FINANZIARI DEFINIZIONI

Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. tutti i servizi assicurativi e connessi:

1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
 - a) vita;
 - b) non-vita;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

1. accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
2. prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di debito, traveller's cheques e bonifici bancari;
5. garanzie e impegni;
6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
 - a) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
 - b) valuta estera;
 - c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;
 - d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi *swaps* e contratti a termine (*forward rate agreements*);
 - e) valori mobiliari;
 - f) altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i lingotti;
7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati;
8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo *money broking*;
9. gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10. servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
11. fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari;
12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi ausiliari, relativamente a tutte le attività elencate ai punti da 1) a 11), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

- a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
- b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o istituzioni pubbliche, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
- c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o istituzioni private.

Il CSA può ampliare o modificare l'ambito di applicazione del presente allegato.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE
di cui all'articolo 77

L'articolo 77, paragrafo 3, del presente accordo riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

- convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);
- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);
- accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, atto dell'Aia, 1960 e atto di Ginevra, 1999);
- convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);
- accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
- protocollo relativo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);
- accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);

- convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
 - trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, modificato nel 1979 e nel 1984);
 - Trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);
 - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (Convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991);
 - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);
 - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);
 - accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);
 - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);
 - accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);
 - trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);
 - trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);
 - convenzione sul brevetto europeo;
 - accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.
-

PROTOCOLLO I
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
TRA L'UE E IL KOSOVO

ARTICOLO 1

1. L'UE e il Kosovo applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti tariffari, i dazi di cui agli allegati I e II del presente protocollo, in base alle condizioni ivi indicate.
2. Il CSA può decidere di:
 - a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
 - b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente protocollo;
 - c) aumentare o abolire i contingenti tariffari.
3. Il CSA può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato dell'UE e del Kosovo per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

ARTICOLO 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 del presente protocollo possono essere ridotti con decisione del CSA:

- a) quando sono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra l'UE e il Kosovo, oppure
- b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e sono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

ARTICOLO 3

L'UE e il Kosovo si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative adottate relativamente ai prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO I

DAZI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI NELL'UE DI MERCI ORIGINARIE DEL KOSOVO

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nell'UE di prodotti agricoli trasformati originari del Kosovo elencati nella tabella seguente.

Codice NC	Designazione ¹
(1)	(2)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
0403 10	- Yogurt:
	- - aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:
	- - - in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	- - - - inferiore o uguale all'1,5%
0403 10 53	- - - - superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 27%
0403 10 59	- - - - superiore al 27%
	- - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse
0403 10 91	- - - - inferiore o uguale al 3%
0403 10 93	- - - - superiore al 3% e inferiore o uguale al 6%
0403 10 99	- - - - superiore al 6%

¹ I riferimenti ai codici e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicabile nel 2014 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

Codice NC	Designazione ¹
(1)	(2)
0403 90	- altri
	- - aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:
	- - - in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	- - - - inferiore o uguale all'1,5%
0403 90 73	- - - - superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 27%
0403 90 79	- - - - superiore al 27%
	- - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse
0403 90 91	- - - - inferiore o uguale al 3%
0403 90 93	- - - - superiore al 3% e inferiore o uguale al 6%
0403 90 99	- - - - superiore al 6%
0405	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% e inferiore a 60%
0405 20 30	- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% e inferiore o uguale a 75%
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie

Codice NC	Designazione ¹
(1)	(2)
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
	- altri
0511 99	- - altri-
	- - - Spugne naturali di origine animale
0511 99 31	- - - - gregge
0511 99 39	- - - - altre
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	- Mais dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi
	- - Ortaggi o legumi:
0711 90 30	- - - Mais dolce
0903 00 00	Mate

Codice NC	Designazione ¹
(1)	(2)
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove
ex 1212 29 00	- Alghe - - altre (alghe non idonee all'alimentazione umana, diverse da quelle usate in farmacia)
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
	- Succhi ed estratti vegetali:
1302 12 00	- - di liquirizia
1302 13 00	- - di luppolo
1302 19	- - altri
1302 19 20	- - - di piante del genere <i>Ephedra</i>
1302 19 70	- - - altri
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati
1302 20 10	- - allo stato secco
1302 20 90	- - altri
	- Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	- - Agar-agar
1302 32	- - Mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati
1302 32 10	- - - di carrube o di semi di carrube

Codice NC	Designazione ¹
(1)	(2)
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuolaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio);
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90	- altri
1515 90 11	- - Olio di tung (di abrsin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
ex 1515 90 11	- - - Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	- - Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	- - avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
1517 90	- altre
1517 90 10	- - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
	- - altre
1517 90 93	- - - Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

Codice NC	Designazione ¹
(1)	(2)
1518 00	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	- Linossina
	- altri
1518 00 91	- - Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516
	- - altri:
1518 00 95	- - - Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni
1518 00 99	- - - altri
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	- Degras
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio
1702 90 10	- - Maltosio chimicamente puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

Codice NC	Designazione ¹
(1)	(2)
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	- - contenenti uova
1902 19	- - altre
1902 19 10	- - - non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero
1902 19 90	- - - altre
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	- - altre
1902 20 91	- - - cotte
1902 20 99	- - - altre
1902 30	- Altre paste alimentari:
1902 30 10	- - secche
1902 30 90	- - altre
1902 40	- Cuscus:
1902 40 10	- - non preparato
1902 40 90	- - altro
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Codice NC	Designazione ¹
(1)	(2)
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	- altri
2001 90 30	- - Mais dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2001 90 40	- - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2004 10	- Patate:
	- - altre
2004 10 91	- - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi
2004 90 10	- - Mais dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2005 20	- Patate:
2005 20 10	- - sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	- Mais dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)

Codice NC	Designazione ¹
(1)	(2)
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	- Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	- - Arachidi:
2008 11 10	- - - Burro di arachidi
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19
2008 91 00	- - Cuori di palma
2008 99	- - altri
	- - - senza aggiunta di alcole:
	- - - - senza zuccheri addizionati:
2008 99 85	- - - - Granturco, a esclusione del mais dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2008 99 91	- - - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:

Codice NC	Designazione ¹
(1)	(2)
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 20	- - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 10 80	- - altri
2106 90	- altre
2106 90 20	- - Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	- - altre
2106 90 92	- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola:
2106 90 98	- - - altre
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2203 00	Birra di malto:
2205	Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco:

Codice NC	Designazione ¹
(1)	(2)
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	- Altri polialcoli:
2905 43 00	- - Mannitolo
2905 44	- - D-glucitolo (sorbitolo):
	- - - in soluzione acquosa:
2905 44 11	- - - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
2905 44 19	- - - - altro
	- - - altro
2905 44 91	- - - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
2905 44 99	- - - - altro
2905 45 00	- - Glicerolo (glicerina)
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	- altri
3301 90 10	- - Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali
	- - Oleoresine d'estrazione
3301 90 21	- - - di liquirizia e di luppolo
3301 90 30	- - - altre
3301 90 90	- - altri

Codice NC	Designazione ¹
(1)	(2)
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande
	- - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	- - - Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda
3302 10 10	- - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol
	- - - - altre
3302 10 21	- - - - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	- - - - - altre
3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina
3501 10	- Caseine
3501 10 10	- - destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali
3501 10 50	- - destinate a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio
3501 10 90	- - altre
3501 90	- altri
3501 90 90	- - altri
3505	Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3505 10	- Destrina e altri amidi e fecole modificati
3505 10 10	- - Destrina
	- - altri amidi e fecole modificati
3505 10 50	- - Amidi e fecole esterificati o eterificati
3505 10 90	- - - altri
3505 20	- Colle
3505 20 10	- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25%
3505 20 30	- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%

Codice NC	Designazione ¹
(1)	(2)
3505 20 50	- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%
3505 20 90	- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80%
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove
3809 10	- a base di sostanze amidacee
3809 10 10	- - aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55%
3809 10 30	- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%
3809 10 50	- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%
3809 10 90	- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83%
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44
	- - in soluzione acquosa:
3824 60 11	- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 19	- - - altro
	- - altro
3824 60 91	- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 99	- - - altro

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO I

DAZI APPLICABILI ALLE MERCI ORIGINARIE DELL'UE ALL'IMPORTAZIONE IN KOSOVO

Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10% applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

(Immediatamente o progressivamente)

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao							
0403 10	- Yogurt:							
	- - aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:							
	- - - in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:							
0403 10 51	- - - - inferiore o uguale all'1,5%	0	0	0	0	0	0	0
0403 10 53	- - - - superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 27%	80	60	40	20	0	0	0
0403 10 59	- - - - superiore al 27%	0	0	0	0	0	0	0

¹ I riferimenti ai codici e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicabile nel 2014 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
	- - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse							
0403 10 91	- - - - inferiore o uguale all'3%	100	100	100	100	100	100	100
0403 10 93	- - - - superiore all'3% e inferiore o uguale al 6%	100	100	100	100	100	100	100
0403 10 99	- - - - superiore al 6%	100	100	100	100	100	100	100
0403 90	- altri							
	- - aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:							
	- - - in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:							
0403 90 71	- - - - inferiore o uguale all'1,5%	0	0	0	0	0	0	0
0403 90 73	- - - - superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 27%	80	60	40	20	0	0	0
0403 90 79	- - - - superiore al 27%	0	0	0	0	0	0	0
	- - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse							
0403 90 91	- - - - inferiore o uguale all'3%	90	80	70	50	30	10	0
0403 90 93	- - - - superiore all'3% e inferiore o uguale al 6%	80	60	40	20	0	0	0
0403 90 99	- - - - superiore al 6%	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
0405	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere							
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:							
0405 20 10	- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% e inferiore a 60%	80	60	40	20	0	0	0
0405 20 30	- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% e inferiore o uguale a 75%	80	60	40	20	0	0	0
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	0	0	0	0	0	0	0
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli	0	0	0	0	0	0	0
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti	0	0	0	0	0	0	0
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	0	0	0	0	0	0	0
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	0	0	0	0	0	0	0
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	0	0	0	0	0	0	0
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana							
	- altri							
0511 99	- - altri							
	- - - Spugne naturali di origine animale							
0511 99 31	- - - - gregge	0	0	0	0	0	0	0
0511 99 39	- - - - altre	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:							
0710 40 00	- Granturco dolce	0	0	0	0	0	0	0
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:							
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi							
	- - Ortaggi o legumi:							
0711 90 30	- - - Granturco dolce	0	0	0	0	0	0	0
0903 00 00	Mate	80	60	40	20	0	0	0
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove							
	- Alghe							
ex1212 29 00	-- altre (alghe non idonee all'alimentazione umana, diverse da quelle usate in farmacia)	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati							
	- Succhi ed estratti vegetali:							
1302 12 00	- - di liquirizia	0	0	0	0	0	0	0
1302 13 00	- - di luppolo	0	0	0	0	0	0	0
1302 19	- - altri							
1302 19 20	- - - di piante del genere <i>Ephedra</i>	0	0	0	0	0	0	0
1302 19 70	- - - altri	0	0	0	0	0	0	0
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati	0	0	0	0	0	0	0
	- Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:							
1302 31 00	- - Agar-agar	0	0	0	0	0	0	0
1302 32	- - Mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati							
1302 32 10	- - - di carrube o di semi di carrube	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuolaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)	0	0	0	0	0	0	0
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove	0	0	0	0	0	0	0
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	80	60	40	20	0	0	0
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	80	60	40	20	0	0	0
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:							
1515 90	- altri							
1515 90 11	- - Olio di tung (di abasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni							
ex 1515 90 11	- - Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:							
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:							
1516 20 10	- - Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	0	0	0	0	0	0	0
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:							
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:							
1517 10 10	- - avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	80	60	40	20	0	0	0
1517 90	- altre							
1517 90 10	- - avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	80	60	40	20	0	0	0
	- - altre							
1517 90 93	- - - Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	80	60	40	20	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
1518 00	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove							
1518 00 10	- Linossina	80	60	40	20	0	0	0
	- altri							
1518 00 91	- - Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	80	60	40	20	0	0	0
	- - altri:							
1518 00 95	- - - Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni	80	60	40	20	0	0	0
1518 00 99	- - - altri	80	60	40	20	0	0	0
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	90	80	70	50	30	10	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati							
1521 10 00	- Cere vegetali	90	80	70	50	30	10	0
1521 90	- altri	0	0	0	0	0	0	0
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:							
1522 00 10	- Degras	0	0	0	0	0	0	0
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:							
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro	0	0	0	0	0	0	0
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio							
1702 90 10	- - Maltosio chimicamente puro	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):							
1704 10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	0	0	0	0	0	0	0
1704 90	- altri							
1704 90 10	- - Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	90	80	70	50	30	10	0
1704 90 30	- - Preparazione detta "cioccolato bianco"	90	80	70	50	30	10	0
	- - altri							
1704 90 51	- - Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	90	80	70	50	30	10	0
1704 90 55	- - - Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	90	80	70	50	30	10	0
1704 90 61	- - - Confetti e prodotti simili confettati	80	60	40	20	0	0	0
	- - - altri							
1704 90 65	- - - - Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	80	60	40	20	0	0	0
1704 90 71	- - - - Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	80	60	40	20	0	0	0
1704 90 75	- - - - Caramelle	90	80	70	50	30	10	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
	- - - - altri							
1704 90 81	- - - - - ottenuti per compressione	90	80	70	50	30	10	0
1704 90 99	- - - - - altri	80	60	40	20	0	0	0
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	0	0	0	0	0	0	0
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0	0	0	0	0	0	0
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0	0	0	0	0	0	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:							
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0	0	0	0	0	0	0
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	0	0	0	0	0	0	0
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini							
1806 31 00	- - ripiene	0	0	0	0	0	0	0
1806 32	- - non ripiene	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
1806 90	- altre							
	- - Cioccolata e prodotti di cioccolata							
	- - - Cioccolatini (praline), anche ripieni							
1806 90 11	- - - - contenenti alcole	90	80	70	50	30	10	0
1806 90 19	- - - - altri	80	60	40	20	0	0	0
	- - - altri							
1806 90 31	- - - - ripieni	80	60	40	20	0	0	0
1806 90 39	- - - - non ripieni	80	60	40	20	0	0	0
1806 90 50	- - Prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	80	60	40	20	0	0	0
1806 90 60	- - Pasta da spalmare contenente cacao	90	80	70	50	30	10	0
1806 90 70	- - Preparazioni per bevande, contenenti cacao	90	80	70	50	30	10	0
1806 90 90	- - altre	90	80	70	50	30	10	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:							
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	90	80	70	50	30	10	0
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	80	60	40	20	0	0	0
1901 90	- altri							
	- - Estratti di malto							
1901 90 11	- - - aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	0	0	0	0	0	0	0
1901 90 19	- - - altri	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
	- - altri							
1901 90 91	- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	0	0	0	0	0	0	0
1901 90 99	- - - altri	80	60	40	20	0	0	0
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:							
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:							
1902 11 00	- - contenenti uova	0	0	0	0	0	0	0
1902 19	- - altre	90	80	70	50	30	10	0
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):							
	- - altre	0	0	0	0	0	0	0
1902 20 91	- - - cotte	0	0	0	0	0	0	0
1902 20 99	- - - altre	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
1902 30	- altre paste alimentari	90	80	70	50	30	10	0
1902 40	- Cuscus	90	80	70	50	30	10	0
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	90	80	70	50	30	10	0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:							
1904 10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura							
1904 10 10	- - a base di granturco	0	0	0	0	0	0	0
1904 10 30	- - a base di riso	0	0	0	0	0	0	0
1904 10 90	- - altri	80	60	40	20	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
1904 20	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati							
1904 20 10	- - Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	90	80	70	50	30	10	0
	- - altri							
1904 20 91	- - - a base di granturco	80	60	40	20	0	0	0
1904 20 95	- - - a base di riso	90	80	70	50	30	10	0
1904 20 99	- - - altri	90	80	70	50	30	10	0
1904 30 00	- Bulgur di grano	90	80	70	50	30	10	0
1904 90	- altri							
1904 90 10	- - a base di riso	80	60	40	20	0	0	0
1904 90 80	- - altri	90	80	70	50	30	10	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:							
1905 10 00	- Pane croccante detto "Knäckebröt"	90	80	70	50	30	10	0
1905 20	- Pane con spezie (panpepato)	90	80	70	50	30	10	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini							
1905 31	- - Biscotti con aggiunta di dolcificanti							
	- - - interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao							
1905 31 11	- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g	0	0	0	0	0	0	0
1905 31 19	- - - - altri	0	0	0	0	0	0	0
	- - - altri							
1905 31 30	- - - - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8%	90	80	70	50	30	10	0
	- - - - altri							
1905 31 91	- - - - - doppio biscotto con ripieno	0	0	0	0	0	0	0
1905 31 99	- - - - - altri	0	0	0	0	0	0	0
1905 32	- - Cialde e cialdine	0	0	0	0	0	0	0
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	80	60	40	20	0	0	0
1905 90	- altri	90	80	70	50	30	10	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:							
2001 90	- altri							
2001 90 30	- - Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	0	0	0	0	0	0	0
2001 90 40	- - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	0	0	0	0	0	0	0
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006							
2004 10	- Patate:							
	- - altre							
2004 10 91	- - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0	0	0	0	0	0	0
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi							
2004 90 10	- - Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006							
2005 20	- Patate:							
2005 20 10	- - sotto forma di farina, semolino o fiocchi	90	80	70	50	30	10	0
2005 80 00	- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	90	80	70	50	30	10	0
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:							
	- Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:							
2008 11	- - Arachidi:							
2008 11 10	- - - Burro di arachidi	80	60	40	20	0	0	0
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19							
2008 91 00	- - Cuori di palma	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
2008 99	- - altri							
	- - - senza aggiunta di alcole:							
	- - - - senza zuccheri addizionati:							
2008 99 85	- - - - - Granturco, a esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	90	80	70	50	30	10	0
2008 99 91	- - - - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	80	60	40	20	0	0	0
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati							
	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè							
2101 11 00	- - Estratti, essenze e concentrati	80	60	40	20	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
2101 12	- - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè							
2101 12 92	- - - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	80	60	40	20	0	0	0
2101 12 98	- - - altri	0	0	0	0	0	0	0
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate	0	0	0	0	0	0	0
2101 30	- Cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	80	60	40	20	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:							
2102 10	- Lieviti vivi	80	60	40	20	0	0	0
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti							
	- - Lieviti morti							
2102 20 11	- - - in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	80	60	40	20	0	0	0
2102 20 19	- - - altri	80	60	40	20	0	0	0
2102 20 90	- - altri	90	80	70	50	30	10	0
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	80	60	40	20	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:							
2103 10 00	- Salsa di soia	90	80	70	50	30	10	0
2103 20 00	- Salsa "Ketchup" e altre salse al pomodoro	100	100	90	80	70	60	50 ¹
2103 30	- Farina di senape e senape preparata	90	80	70	50	30	10	0
2103 90	- altri	0	0	0	0	0	0	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:							
2104 10 00	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	80	60	40	20	0	0	0
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	90	80	70	50	30	10	0
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	90	80	70	50	30	10	0

¹ Per il codice NC 2103 20 00 il seguente dazio si applica dopo l'anno 7: Anno 8 30% del dazio NPF, anno 9: 10% del dazio NPF, anno 10 e oltre: 0% del dazio NPF.

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:							
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	0	0	0	0	0	0	0
2106 90	- altre							
2106 90 20	- - Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	90	80	70	50	30	10	0
	- - altre							
2106 90 92	- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	90	80	70	50	30	10	0
2106 90 98	- - - altre	90	80	70	50	30	10	0
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:							
2201 10	- Acque minerali e acque gassate	90	80	70	50	30	10	0
2201 90 00	- altre	90	80	70	50	30	10	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:							
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	100	100	90	80	70	60	50 ¹
2202 90	- altre	90	80	70	50	30	10	0

¹ Per il codice NC 2202 10 00 il seguente dazio si applica dopo l'anno 7: Anno 8 30% del dazio NPF, anno 9: 10% del dazio NPF, anno 10 e oltre: 0% del dazio NPF.

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
2203 00	Birra di malto:							
	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri							
2203 00 01	- - presentata in bottiglie	100	100	90	80	70	60	50 ¹
2203 00 09	- - altra	100	100	90	80	70	60	50 ²
2203 00 10	- presentati in recipienti di capacità superiore a 10 litri	90	80	70	50	30	10	0
2205	Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	80	60	40	20	0	0	0
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	90	80	70	50	30	10	0

¹ Per il codice NC 2203 00 01 il seguente dazio si applica dopo l'anno 7: Anno 8 30% del dazio NPF, anno 9: 10% del dazio NPF, anno 10 e oltre: 0% del dazio NPF.

² Per il codice NC 2203 00 09 il seguente dazio si applica dopo l'anno 7: Anno 8 30% del dazio NPF, anno 9: 10% del dazio NPF, anno 10 e oltre: 0% del dazio NPF.

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:							
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce	80	60	40	20	0	0	0
2208 30	- Whisky							
	- - Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacità							
2208 30 11	- - - inferiore o uguale a 2 litri	90	80	70	50	30	10	0
2208 30 19	- - - superiore a 2 litri	80	60	40	20	0	0	0
	- - Whisky detto "Scotch"							
2208 30 30	- - - Whisky detto "single malt"	90	80	70	50	30	10	0
	- - - Whisky detto "blended malt", presentato in recipienti di capacità							
22 08 30 41	- - - - inferiore o uguale a 2 litri	90	80	70	50	30	10	0
2208 30 49	- - - - superiore a 2 litri	90	80	70	50	30	10	0
	- - - Whisky detto "single grain" e whisky detto "blended grain", presentati in recipienti di capacità							
2208 30 61	- - - - inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0	0	0
2208 30 69	- - - - superiore a 2 litri	80	60	40	20	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
	- - - Altro whisky detto "blended", presentato in recipienti di capacità							
2208 30 71	- - - - inferiore o uguale a 2 litri	90	80	70	50	30	10	0
2208 30 79	- - - - superiore a 2 litri	80	60	40	20	0	0	0
	- - altri, presentati in recipienti di capacità							
2208 30 82	- - - inferiore o uguale a 2 litri	90	80	70	50	30	10	0
2208 30 88	- - - superiore a 2 litri	80	60	40	20	0	0	0
2208 40	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati	80	60	40	20	0	0	0
2208 50	- Gin e acquavite di ginepro (genièvre)							
	- - Gin, presentato in recipienti di capacità							
2208 50 11	- - - inferiore o uguale a 2 litri	90	80	70	50	30	10	0
2208 50 19	- - - superiore a 2 litri	90	80	70	50	30	10	0
	- - Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità							
2208 50 91	- - - inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0	0	0
2208 50 99	- - - superiore a 2 litri	90	80	70	50	30	10	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
2208 60	- Vodka							
	- - con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4% vol, presentate in recipienti di capacità							
2208 60 11	- - - inferiore o uguale a 2 litri	90	80	70	50	30	10	0
2208 60 19	- - - superiore a 2 litri	80	60	40	20	0	0	0
	- - con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4% vol, presentate in recipienti di capacità							
2208 60 91	- - - inferiore o uguale a 2 litri	90	80	70	50	30	10	0
2208 60 99	- - - superiore a 2 litri	80	60	40	20	0	0	0
2208 70	- Liquori							
2208 70 10	- - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	90	80	70	50	30	10	0
2208 70 90	- - presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	80	60	40	20	0	0	0
2208 90	- altri	80	60	40	20	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:							
2402 10 00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	0	0	0	0	0	0	0
2402 20	- Sigarette contenenti tabacco							
2402 20 10	- - contenenti garofano	0	0	0	0	0	0	0
2402 20 90	- - altre	90	80	70	50	30	10	0
2402 90 00	- altri	0	0	0	0	0	0	0
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco:							
	- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione							
2403 11 00	- - Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo	0	0	0	0	0	0	0
2403 19	- - altro	0	0	0	0	0	0	0
	- altro							
2403 91 00	- - Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"	0	0	0	0	0	0	0
2403 99	- - altri	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:							
	- Altri polialcoli:							
2905 43 00	- - Mannitolo	0	0	0	0	0	0	0
2905 44	- - D-glucitolo (sorbitolo)	0	0	0	0	0	0	0
2905 45 00	- - Glicerolo (glicerina)	0	0	0	0	0	0	0
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:							
3301 90	- altri	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande							
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande							
	- - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande							
	- - - Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda							
3302 10 10	- - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol	0	0	0	0	0	0	0
	- - - - altre							
3302 10 21	- - - - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	0	0	0	0	0	0	0
3302 10 29	- - - - - altre	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina							
3501 10	- Caseine	0	0	0	0	0	0	0
3501 90	- altri							
3501 90 90	- - altri	0	0	0	0	0	0	0
3505	Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati							
3505 10	- Destrina e altri amidi e fecole modificati	0	0	0	0	0	0	0
3505 20	- Colle	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove							
3809 10	- a base di sostanze amidacee							
3809 10 10	- - aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55%	80	60	40	20	0	0	0
3809 10 30	- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%	0	0	0	0	0	0	0
3809 10 50	- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%	0	0	0	0	0	0	0
3809 10 90	- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83%	80	60	40	20	0	0	0
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali							
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione							
3823 11 00	- - Acido stearico	0	0	0	0	0	0	0
3823 12 00	- - Acido oleico	0	0	0	0	0	0	0
3823 13 00	- - Acidi grassi del tallolio	0	0	0	0	0	0	0

Codice NC	Designazione ¹	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)						
		Anno 1 Entrata in vigore	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7 e oltre
3823 19	- - altri	0	0	0	0	0	0	0
38237000	Alcoli grassi industriali	80	60	40	20	0	0	0
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove							
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44							
	- - in soluzione acquosa:							
3824 60 11	- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	0	0	0	0	0	0
3824 60 19	- - - altro	80	60	40	20	0	0	0
	- - altro							
3824 60 91	- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	0	0	0	0	0	0
3824 60 99	- - - altro	80	60	40	20	0	0	0

PROTOCOLLO II

SULLE CONCESSIONI PREFERENZIALI RECIPROCHE

PER TALUNI VINI, SUL RICONOSCIMENTO, SULLA PROTEZIONE

E SUL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI,

BEVANDE ALCOLICHE E VINI AROMATIZZATI

ARTICOLO 1

Il presente protocollo comprende:

- 1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
- 2) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

Gli elenchi di cui all'articolo 4, lettera b), dell'accordo di cui al punto 2 del presente articolo sono redatti successivamente e approvati secondo la procedura di cui all'articolo 11 dell'accordo.

ARTICOLO 2

Gli accordi di cui all'articolo 1 del presente protocollo si applicano:

- 1) ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci¹ ("sistema armonizzato"), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche, che sono:
 - a) originari dell'Unione europea e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli², in particolare le norme di produzione nel settore vitivinicolo, conformemente agli articoli 75, 80, 81, 83 e 91, e all'allegato VIII, parti I e II di tale regolamento, al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione³ e al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione⁴, in particolare gli articoli 7, 57, 58, 64 e 66 e gli allegati XIII, XIV e XVI di detto regolamento;

¹ GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

² Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

³ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

o

- b) originari del Kosovo e prodotti conformemente alle norme che disciplinano le pratiche e i trattamenti enologici previsti dalla legislazione del Kosovo. Tali norme che disciplinano le pratiche e i trattamenti enologici sono conformi alla legislazione dell'UE;

2) alle bevande alcoliche della voce 22.08 del sistema armonizzato che:

- a) sono originarie dell'UE e conformi al regolamento (CE) n. 110/2008¹ e al regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione²;

o

- b) sono originarie del Kosovo e sono state prodotte a norma della legislazione del Kosovo, la quale è conforme alla legislazione dell'UE.

¹ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).

- 3) ai vini aromatizzati della voce 22.05 del sistema armonizzato che:
- a) sono originari dell'UE e conformi al regolamento (UE) n. 251/2014¹;
 - o
 - b) sono originari del Kosovo e sono stati prodotti a norma della legislazione del Kosovo, la quale è conforme alla legislazione dell'UE.

¹ Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO II

ACCORDO SULLE CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

1. Le importazioni nell'UE dei seguenti vini di cui all'articolo 2 del presente protocollo beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice NC	Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo)	dazio applicabile	quantitativi (hl)
ex 2204 21 ex 2204 29	Vini di uve fresche	esenzione	40 000
ex 2204 10 ex 2204 21	Vino spumante di qualità Vini di uve fresche	esenzione	10 000

2. L'UE concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che il Kosovo non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3. Le importazioni nel Kosovo dei seguenti vini di cui all'articolo 2 del presente protocollo beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

- i) il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste al presente punto è il dazio di base del 10% applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio vengono ridotte ed eliminate come segue per ciascun prodotto elencato al presente punto:
 - a) all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 90% del dazio di base, ossia al 9%;
 - b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto all'80% del dazio di base, ossia all'8%;
 - c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 70% del dazio di base, ossia al 7%;
 - d) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 50% del dazio di base, ossia al 5%;
 - e) il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 30% del dazio di base, ossia al 3%;
 - f) il 1° gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 10% del dazio di base, ossia all'1%;
 - g) il 1° gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC	Designazione
22042109	altri
22042111	Alsace
22042112	Bordeaux
22042113	Bourgogne
22042124	Lazio
22042126	Toscana

Codice NC	Designazione
22042127	Trentino-Alto Adige e Friuli
22042138	altri
22042142	Bordeaux
22042143	Bourgogne
22042146	Côtes-du-Rhône
22042147	Languedoc-Roussillon
22042162	Piemonte
22042166	Toscana
22042176	Rioja
22042178	altri
22042179	Vini bianchi
22042180	altri
22042181	Vini bianchi
22042182	altri
22042183	Vini bianchi
22042184	altri
22042189	Vino di Porto
22042191	altri
22042194	altri
22042195	Vini bianchi
22042196	altri
22042197	Vini bianchi
22042198	altri
22042910	Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

- ii) Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste al presente punto è il dazio di base del 10% applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio vengono ridotte ed eliminate come segue per ciascun prodotto elencato al presente punto:
- a) all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto all'80% del dazio di base, ossia all'8%;
 - b) il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 60% del dazio di base, ossia al 6%;
 - c) il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 40% del dazio di base, ossia al 4%;
 - d) il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 20% del dazio di base, ossia al 2%;
 - e) il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC	Designazione
22041011	Champagne
22041091	Asti spumante
22041093	altri
22041094	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
22041096	altri vini varietali
22041098	altri

Codice NC	Designazione
22042107	Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
22042117	Val de Loire (Valle della Loira)
22042118	Mosel
22042119	Pfalz
22042122	Rheinhessen
22042123	Tokaj
22042128	Veneto
22042132	Vinho Verde
22042134	Penedès
22042136	Rioja
22042137	Valencia
22042168	Veneto
22042177	Valdepeñas
22042185	Vino di Madera e moscatello di Setúbal
22042186	Vino di Xeres
22042187	Vino di Marsala
22042188	Vino di Samos e moscato di Lemnos
22042190	altri
22042192	con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22% vol
22042193	Vini bianchi
22043010	parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
22043098	altri

- iii) All'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono fissati a zero per le importazioni in Kosovo di vini originari dell'Unione europea elencati in appresso.

Codice NC	Designazione
22042144	Beaujolais
22042148	Val de Loire (Valle della Loira)
22042167	Trentino e Alto Adige
22042169	Dão, Bairrada e Douro
22042171	Navarra
22042174	Penedès
22042911	Tokaj
22042912	Bordeaux
22042913	Bourgogne
22042917	Val de Loire (Valle della Loira)
22042918	altri
22042942	Bordeaux
22042943	Bourgogne
22042944	Beaujolais
22042946	Côtes-du-Rhône
22042947	Languedoc-Roussillon
22042948	Val de Loire (Valle della Loira)
22042958	altri
22042979	Vini bianchi
22042980	altri
22042981	Vini bianchi
22042982	altri
22042983	Vini bianchi
22042984	altri

Codice NC	Designazione
22042985	Vino di Madera e moscatello di Setúbal
22042986	Vino di Xeres
22042987	Vino di Marsala
22042988	Vino di Samos e moscato di Lemnos
22042989	Vino di Porto
22042990	altri
22042991	altri
22042992	con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22% vol
22042993	Vini bianchi
22042994	altri
22042995	Vini bianchi
22042996	altri
22042997	Vini bianchi
22042998	altri
22043092	concentrati
22043094	altri
22043096	concentrati

4. Il Kosovo concede un dazio preferenziale nullo come stabilito al punto 3, a condizione che l'UE non versi alcun sussidio per l'esportazione.
5. Le norme d'origine applicabili ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo III.

6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d'accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione¹ e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione², affinché il vino in questione sia conforme all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo. Il certificato e il documento d'accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e che figuri sugli elenchi compilati congiuntamente.
7. Le parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell'andamento del commercio di vino tra di esse, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
8. Le parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
9. Su richiesta di una delle parti si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

¹ Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

² Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO II

ACCORDO SUL RICONOSCIMENTO, SULLA PROTEZIONE E SUL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE ALCOLICHE E VINI AROMATIZZATI

ARTICOLO 1

Obiettivi

1. Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.
2. Le parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo e fatte salve le disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

- 1) "originario di", se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle parti:
 - un vino interamente elaborato sul territorio della parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta parte;
 - una bevanda alcolica o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta parte;
- 2) "indicazione geografica", quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("accordo TRIPS");
- 3) "menzione tradizionale": una denominazione di uso tradizionale, quale figura all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- 4) "omonimo": la stessa indicazione geografica o la stessa menzione tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

- 5) "designazione": i termini utilizzati nell'etichettatura, nella presentazione e nell'imballaggio, sui documenti che accompagnano il trasporto di una bevanda, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e nella sua pubblicità;
- 6) "etichettatura": il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda alcolica o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- 7) "presentazione": l'insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda alcolica o a un vino aromatizzato e che figurano sull'etichetta, sull'imballaggio, sui recipienti, sui dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;
- 8) "imballaggio": gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto e/o la vendita di uno o più recipienti;
- 9) "produzione": l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande alcoliche e di vini aromatizzati;
- 10) "vino": unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;
- 11) "varietà di vite": varietà di piante della specie *Vitis Vinifera*, fatte salve eventuali norme che una delle parti può applicare all'uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;
- 12) "accordo OMC": l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 3

Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, i prodotti di cui all'articolo 2 sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte importatrice.

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE ALCOLICHE E VINI AROMATIZZATI

ARTICOLO 4

Denominazioni protette

Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7, sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2:
 - i termini che si riferiscono al nome dello Stato membro di cui il vino, la bevanda alcolica o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;
 - le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande alcoliche, e c) per i vini aromatizzati;
 - le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2, parte A;
- b) per quanto riguarda i vini, le bevande alcoliche o i vini aromatizzati originari del Kosovo, le indicazioni geografiche da stabilire a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a).

ARTICOLO 5

Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri e al Kosovo

1. In Kosovo, i termini che si riferiscono agli Stati membri e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda alcolica e di un vino aromatizzato:
 - a) sono riservati ai vini, alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e
 - b) possono essere utilizzati dall'UE esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell'UE.
2. Nell'UE, i termini che si riferiscono al Kosovo e gli altri termini utilizzati per indicare il Kosovo (seguiti o meno dal nome di una varietà di vite) ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda alcolica e di un vino aromatizzato:
 - a) sono riservati ai vini, alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati originari del Kosovo, e
 - b) possono essere utilizzati dal Kosovo esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.

ARTICOLO 6

Protezione delle indicazioni geografiche

1. In Kosovo, le indicazioni geografiche relative all'UE di cui all'appendice 1, parte A:
 - a) sono protette per i vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati originari dell'UE e
 - b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell'UE.
2. Nell'UE, le indicazioni geografiche relative al Kosovo da stabilire ed elencare nell'appendice 1, parte B:
 - a) sono protette per i vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati originari del Kosovo e
 - b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Kosovo.
3. Le parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b), utilizzate per la designazione, l'etichettatura e la presentazione di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPS per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per designare un vino, una bevanda alcolica o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.
4. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta parte.

5. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono protette da:
- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:
 - per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure
 - nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica;
 - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;
 - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole in relazione alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura del medesimo, tale da indurre in errore sull'origine;
 - d) qualsiasi altra pratica che possa trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto.
6. Se più indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.
7. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS.
8. Il presente accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di ogni persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari, purché tale nome non sia utilizzato in modo da trarre in inganno il consumatore.

9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte di cui all'appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.

10. All'entrata in vigore del presente accordo, le parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPS.

ARTICOLO 7

Protezione delle menzioni tradizionali

1. In Kosovo, le menzioni tradizionali per l'UE che figurano nell'appendice 2:

- a) non sono utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del Kosovo e
- b) sono utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari dell'UE esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell'UE.

2. Il Kosovo adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la protezione delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio dell'UE. A tal fine, il Kosovo utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.

3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:
 - a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni e
 - b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nell'UE, come indicato nell'appendice 2.
4. La protezione di cui al paragrafo 3 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 4.

ARTICOLO 8

Marchi

1. Gli uffici competenti delle parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda alcolica o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga o consista in un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4 del titolo I del presente accordo, se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
2. Gli uffici competenti delle parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.
3. Il Kosovo adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di eliminare completamente ogni riferimento a indicazioni geografiche dell'UE protette ai sensi dell'articolo 4 del titolo I del presente accordo. Tutti i suddetti riferimenti sono eliminati all'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 9

Esportazioni

Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati originari di una parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettera a), secondo trattino e lettera b), e, nel caso dei vini, le menzioni tradizionali di tale parte di cui all'articolo 4, lettera a), punto iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell'altra parte.

TITOLO II

ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ACCORDO

ARTICOLO 10

Gruppo di lavoro

1. È istituito, conformemente all'articolo 130 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e il Kosovo, un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l'agricoltura.
2. Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

3. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati che possa contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle parti, a turno nell'UE e in Kosovo, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle parti e secondo modalità da esse convenute.

ARTICOLO 11

Compiti delle parti

1. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.
2. Il Kosovo nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale. L'UE nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle parti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.
3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione del presente accordo.
4. Le parti:
 - a) redigono e modificano, mediante decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, gli elenchi di cui all'articolo 4 in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti stesse;
 - b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

- c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;
- d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere l'adozione di nuovi regolamenti o di modifiche dei regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore del vino, delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati;
- e) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

ARTICOLO 12

Applicazione e funzionamento del presente accordo

Le parti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3, responsabili dell'applicazione e del funzionamento del presente accordo.

ARTICOLO 13

Esecuzione e assistenza reciproca fra le parti

1. Se la designazione, la presentazione o l'etichettatura di un vino, di una bevanda alcolica o di un vino aromatizzato è contraria al presente accordo, le parti applicano le misure amministrative e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 interviene in particolare:
 - a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande alcoliche o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da trarre in inganno circa l'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda alcolica o del vino aromatizzato;
 - b) se viene utilizzato un recipiente tale da trarre in inganno circa l'origine del vino.
3. Se una delle parti ha fondati motivi per sospettare che:
 - a) un vino, una bevanda alcolica o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2 del presente protocollo, che sono o sono stati oggetto di scambi nell'UE e in Kosovo, non siano conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande alcoliche o dei vini aromatizzati nell'UE o in Kosovo ovvero alle norme del presente accordo e
 - b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra parte e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra parte.

4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 comprendono dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati della parte e/o delle norme del presente accordo e sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicano nel dettaglio le misure amministrative o le azioni legali eventualmente necessarie.

ARTICOLO 14

Consultazioni

1. Le parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente accordo.
2. La parte che chiede la consultazione comunica all'altra tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso in questione.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute umana o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate adeguate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare misure idonee a norma dell'articolo 136 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione dell'accordo di cui al presente allegato.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 15

Transito di piccoli quantitativi

1. Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati:
 - a) in transito sul territorio di una delle parti, o
 - b) originari del territorio di una delle parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette parti alle condizioni e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.
2. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati:
 - a) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
 - b)
 - i) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
 - ii) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
 - iii) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

- iv) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
- v) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
- vi) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L'esenzione di cui alla lettera a) non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui alla lettera b).

ARTICOLO 16

Commercializzazione di scorte preesistenti

1. I vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve le disposizioni contrarie adottate dalle parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può proseguire fino a esaurimento delle scorte.

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE
(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del presente protocollo)

PARTE A: NELL'UE

a) VINI ORIGINARI DELL'UE

AUSTRIA

1. Denominazione di origine protetta

Wachau	PDO-AT-A0205
Weinviertel	PDO-AT-A0206
Burgenland	PDO-AT-A0207
Kremstal	PDO-AT-A0208
Kamptal	PDO-AT-A0209
Traisental	PDO-AT-A0210
Mittelburgenland	PDO-AT-A0214
Eisenberg	PDO-AT-A0215
Leithaberg	PDO-AT-A0216
Carnuntum	PDO-AT-A0217
Kärnten	PDO-AT-A0218
Neusiedlersee	PDO-AT-A0219
Neusiedlersee-Hügelland	PDO-AT-A0220
Niederösterreich	PDO-AT-A0221
Oberösterreich	PDO-AT-A0223
Salzburg	PDO-AT-A0224
Steiermark	PDO-AT-A0225
Süd-Oststeiermark	PDO-AT-A0226
Südburgenland	PDO-AT-A0227
Südsteiermark	PDO-AT-A0228

Thermenregion	PDO-AT-A0229
Tirol	PDO-AT-A0230
Vorarlberg	PDO-AT-A0231
Wagram	PDO-AT-A0233
Weststeiermark	PDO-AT-A0234
Wien	PDO-AT-A0235

2. Indicazione geografica protetta

Bergland	PGI-AT-A0211
Weinland	PGI-AT-A0212
Steirerland	PGI-AT-A0213

BELGIO

1. Denominazione di origine protetta

Côte de Sambre et Meuse	PDO-BE-A0009
Vin mousseux de qualité de Wallonie	PDO-BE-A0011
Crémant de Wallonie	PDO-BE-A0012
Heuvellandse wijn	PDO-BE-A1426
Vlaamse mousserende kwaliteitswijn	PDO-BE-A1430
Haspengouwse wijn	PDO-BE-A1492
Hagelandse wijn	PDO-BE-A1499

2. Indicazione geografica protetta

Vin de pays de jardins de Wallonie	PGI-BE-A0010
Vlaamse landwijn	PGI-BE-A1429

BULGARIA

1. Denominazione di origine protetta

	Termine equivalente	
Сакар	Sakar	PDO-BG-A0013
Лозица	Lozitsa	PDO-BG-A0360
Върбица	Varbitsa	PDO-BG-A0370
Ново село	Novo Selo	PDO-BG-A0382
Павликени	Pavlikeni	PDO-BG-A0420
Поморие	Pomorie	PDO-BG-A0430
Асеновград	Asenovgrad	PDO-BG-A0877
Евксиноград	Evksinograd	PDO-BG-A0881
Велики Преслав	Veliki Preslav	PDO-BG-A0885
Брестник	Brestnik	PDO-BG-A0944
Хърсово	Harsovo	PDO-BG-A0946
Лясковец	Lyaskovets	PDO-BG-A0951
Драгоево	Dragoevo	PDO-BG-A0952
Враца	Vratsa	PDO-BG-A0955
Ловеч	Lovech	PDO-BG-A0956
Свищов	Svishtov	PDO-BG-A0957
Болярово	Bolyarovo	PDO-BG-A0985
Шумен	Shumen	PDO-BG-A0997
Сандански	Sandanski	PDO-BG-A1006
Славянци	Slavyantsi	PDO-BG-A1008
Сухиндол	Suhindol	PDO-BG-A1018
Хан Крум	Khan Krum	PDO-BG-A1030
Нови Пазар	Novi Pazar	PDO-BG-A1031
Варна	Varna	PDO-BG-A1032
Хасково	Haskovo	PDO-BG-A1043
Карлово	Karlovo	PDO-BG-A1044
Ивайловград	Ivaylovgrad	PDO-BG-A1047

	Termine equivalente	
Карнобат	Karnobat	PDO-BG-A1175
Любимец	Lyubimets	PDO-BG-A1177
Ямбол	Yambol	PDO-BG-A1179
Пазарджик	Pazardjik	PDO-BG-A1182
Септември	Septemvri	PDO-BG-A1185
Сливен	Sliven	PDO-BG-A1190
Пловдив	Plovdiv	PDO-BG-A1297
Монтана	Montana	PDO-BG-A1314
Оряховица	Oryahovitsa	PDO-BG-A1344
Видин	Vidin	PDO-BG-A1346
Южно Черноморие	Southern Black Sea Coast	PDO-BG-A1347
Шивачево	Shivachevo	PDO-BG-A1391
Черноморски район	Northern Black Sea	PDO-BG-A1392
Хисаря	Hisarya	PDO-BG-A1393
Стара Загора	Stara Zagora	PDO-BG-A1394
Русе	Ruse	PDO-BG-A1425
Търговище	Targovishte	PDO-BG-A1439
Лом	Lom	PDO-BG-A1441
Мелник	Melnik	PDO-BG-A1472
Долината на Струма	Struma valley	PDO-BG-A1473
Перущица	Perushtitsa	PDO-BG-A1474
Плевен	Pleven	PDO-BG-A1477
Стамболово	Stambolovo	PDO-BG-A1487
Сунгурларе	Sungurlare	PDO-BG-A1489
Нова Загора	Nova Zagora	PDO-BG-A1494

2. Indicazione geografica protetta

	Termine equivalente	
Дунавска равнина	Danube Plain	PGI-BG-A1538
Тракийска низина	Thracian Lowlands	PGI-BG-A1552

CIPRO

1. Denominazione di origine protetta

	Termine equivalente	
Κουμανδάρια	Commandaria	PDO-CY-A1622
Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης	Krasohoria Lemesou - Afames	PDO-CY-A1623
Κρασοχώρια Λεμεσού - Λαόνα	Krasohoria Lemesou - Laona	PDO-CY-A1624
Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης	Vouni Panayia – Ambelitis	PDO-CY-A1625
Λαόνα Ακάμα	Laona Akama	PDO-CY-A1626
Πιτσιλιά	Pitsilia	PDO-CY-A1627
Κρασοχώρια Λεμεσού	Krasohoria Lemesou	PDO-CY-A1628

2. Indicazione geografica protetta

	Termine equivalente	
Πάφος	Pafos	PGI-CY-A1618
Λεμεσός	Lemesos	PGI-CY-A1619
Λάρνακα	Larnaka	PGI-CY-A1620
Λευκωσία	Lefkosia	PGI-CY-A1621

REPUBBLICA CECA

1. Denominazione di origine protetta

Čechy	PDO-CZ-A0888
Slovácká	PDO-CZ-A0890
Znojemská	PDO-CZ-A0892
Litoměřická	PDO-CZ-A0894
Mělnická	PDO-CZ-A0895
Velkopavlovická	PDO-CZ-A0896
Mikulovská	PDO-CZ-A0897
Morava	PDO-CZ-A0899
Znojmo	PDO-CZ-A1086
Šobeské víno	PDO-CZ-A1089
Šobes	PDO-CZ-A1089
Novosedelské Slámové víno	PDO-CZ-A1321

2. Indicazione geografica protetta

české	PGI-CZ-A0900
moravské	PGI-CZ-A0902

GERMANIA

1. Denominazione di origine protetta

Ahr	PDO-DE-A0867
Baden	PDO-DE-A1264
Franken	PDO-DE-A1267
Hessische Bergstraße	PDO-DE-A1268
Mittelrhein	PDO-DE-A1269
Mosel	PDO-DE-A1270
Nahe	PDO-DE-A1271
Pfalz	PDO-DE-A1272
Rheingau	PDO-DE-A1273
Rheinhessen	PDO-DE-A1274
Saale-Unstrut	PDO-DE-A1275
Württemberg	PDO-DE-A1276
Sachsen	PDO-DE-A1277

2. Indicazione geografica protetta

Ahrtaler Landwein	PGI-DE-A1278
Badischer Landwein	PGI-DE-A1279
Bayerischer Bodensee-Landwein	PGI-DE-A1280
Brandenburger Landwein	PGI-DE-A1281
Landwein Main	PGI-DE-A1282
Landwein der Mosel	PGI-DE-A1283
Landwein Neckar	PGI-DE-A1284
Landwein Oberrhein	PGI-DE-A1285
Landwein Rhein	PGI-DE-A1286
Landwein Rhein-Neckar	PGI-DE-A1287
Landwein der Ruwer	PGI-DE-A1288
Landwein der Saar	PGI-DE-A1289
Mecklenburger Landwein	PGI-DE-A1290
Mitteldeutscher Landwein	PGI-DE-A1291
Nahegauer Landwein	PGI-DE-A1293
Pfälzer Landwein	PGI-DE-A1294
Regensburger Landwein	PGI-DE-A1296
Rheinburgen-Landwein	PGI-DE-A1298
Rheingauer Landwein	PGI-DE-A1299
Rheinischer Landwein	PGI-DE-A1301
Saarländischer Landwein	PGI-DE-A1302
Sächsischer Landwein	PGI-DE-A1303
Schleswig-Holsteinischer Landwein	PGI-DE-A1304
Schwäbischer Landwein	PGI-DE-A1305
Starkenburger Landwein	PGI-DE-A1306
Taubertäler Landwein	PGI-DE-A1307

DANIMARCA

Indicazione geografica protetta

Sjælland	PGI-DK-A1245
Jylland	PGI-DK-A1247
Fyn	PGI-DK-A1248
Bornholm	PGI-DK-A1249

FRANCIA

1. Denominazione di origine protetta

Gigondas	PDO-FR-A0143
Châteauneuf-du-Pape	PDO-FR-A0144
Corse	PDO-FR-A0145
Vin de Corse	PDO-FR-A0145
Vouvray	PDO-FR-A0146
Saumur-Champigny	PDO-FR-A0147
Buzet	PDO-FR-A0148
Coteaux de l'Aubance	PDO-FR-A0149
Rosé de Loire	PDO-FR-A0150
Vacqueyras	PDO-FR-A0151
Haut-Montravel	PDO-FR-A0152
Monbazillac	PDO-FR-A0153
Châteaumeillant	PDO-FR-A0154
Côtes du Jura	PDO-FR-A0155
Ajaccio	PDO-FR-A0156
Patrimonio	PDO-FR-A0157
Savennières	PDO-FR-A0158
Coteaux d'Aix-en-Provence	PDO-FR-A0159
Clairette de Bellegarde	PDO-FR-A0160
Costières de Nîmes	PDO-FR-A0161
Pessac-Léognan	PDO-FR-A0162
Rosette	PDO-FR-A0163
Cheverny	PDO-FR-A0164
Côtes de Duras	PDO-FR-A0165
Coteaux du Vendômois	PDO-FR-A0166
Saint-Romain	PDO-FR-A0167
Gevrey-Chambertin	PDO-FR-A0168
Montlouis-sur-Loire	PDO-FR-A0169
Loupiac	PDO-FR-A0170
Lalande-de-Pomerol	PDO-FR-A0171
Côtes du Forez	PDO-FR-A0172

Roussette de Savoie	PDO-FR-A0173
Bugey	PDO-FR-A0174
Marsannay	PDO-FR-A0175
Vougeot	PDO-FR-A0176
Châtillon-en-Diois	PDO-FR-A0177
Saint-Estèphe	PDO-FR-A0178
Coteaux de Saumur	PDO-FR-A0179
Palette	PDO-FR-A0185
Barsac	PDO-FR-A0186
Château-Chalon	PDO-FR-A0187
Côtes de Montravel	PDO-FR-A0188
Saussignac	PDO-FR-A0189
Bergerac	PDO-FR-A0190
Côtes de Bergerac	PDO-FR-A0191
Macvin du Jura	PDO-FR-A0192
Pommard	PDO-FR-A0193
Sancerre	PDO-FR-A0194
Fitou	PDO-FR-A0195
Malepère	PDO-FR-A0196
Saint-Bris	PDO-FR-A0197
Volnay	PDO-FR-A0198
Côte Rôtie	PDO-FR-A0199
Saint-Joseph	PDO-FR-A0200
Côte Roannaise	PDO-FR-A0201
Coteaux du Lyonnais	PDO-FR-A0202
Saint-Chinian	PDO-FR-A0203
Cabernet de Saumur	PDO-FR-A0257
Anjou Villages Brissac	PDO-FR-A0259
Saumur	PDO-FR-A0260
Côtes de Blaye	PDO-FR-A0271
Les Baux de Provence	PDO-FR-A0272
Pomerol	PDO-FR-A0273
Premières Côtes de Bordeaux	PDO-FR-A0274

Gros Plant du Pays nantais	PDO-FR-A0275
Listrac-Médoc	PDO-FR-A0276
Alsace grand cru Florimont	PDO-FR-A0298
Coteaux du Loir	PDO-FR-A0299
Menetou-Salon	PDO-FR-A0300
Clairette de Die	PDO-FR-A0301
Cahors	PDO-FR-A0302
Orléans	PDO-FR-A0303
Cour-Cheverny	PDO-FR-A0304
Bordeaux supérieur	PDO-FR-A0306
Corton-Charlemagne	PDO-FR-A0307
Puligny-Montrachet	PDO-FR-A0308
Romanée-Saint-Vivant	PDO-FR-A0309
Clos de Vougeot	PDO-FR-A0310
Clos Vougeot	PDO-FR-A0310
Chambertin-Clos de Bèze	PDO-FR-A0311
Chambertin	PDO-FR-A0313
La Romanée	PDO-FR-A0314
Mazis-Chambertin	PDO-FR-A0315
Chapelle-Chambertin	PDO-FR-A0316
Mazoyères-Chambertin	PDO-FR-A0317
Corton	PDO-FR-A0319
Valençay	PDO-FR-A0320
Echezeaux	PDO-FR-A0321
La Tâche	PDO-FR-A0322
Clos Saint-Denis	PDO-FR-A0323
Clos des Lambrays	PDO-FR-A0324
Côtes du Rhône	PDO-FR-A0325
Gaillac premières côtes	PDO-FR-A0326

Tavel	PDO-FR-A0328
Margaux	PDO-FR-A0329
Minervois	PDO-FR-A0330
Lirac	PDO-FR-A0331
Alsace grand cru Marckrain	PDO-FR-A0333
Alsace grand cru Mandelberg	PDO-FR-A0334
Alsace grand cru Kitterlé	PDO-FR-A0335
Alsace grand cru Bruderthal	PDO-FR-A0336
Alsace grand cru Eichberg	PDO-FR-A0338
Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé	PDO-FR-A0339
Alsace grand cru Brand	PDO-FR-A0340
Alsace grand cru Rosacker	PDO-FR-A0341
Alsace grand cru Kirchberg de Barr	PDO-FR-A0343
Alsace grand cru Steinert	PDO-FR-A0344
Alsace grand cru Spiegel	PDO-FR-A0345
Alsace grand cru Frankstein	PDO-FR-A0346
Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim	PDO-FR-A0348
Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten	PDO-FR-A0349
Alsace grand cru Hatschbourg	PDO-FR-A0372
Alsace grand cru Goldert	PDO-FR-A0373
Alsace grand cru Pfersigberg	PDO-FR-A0374
Alsace grand cru Saering	PDO-FR-A0375
Alsace grand cru Hengst	PDO-FR-A0376
Alsace grand cru Gloeckelberg	PDO-FR-A0377
Alsace grand cru Furstentum	PDO-FR-A0378
Alsace grand cru Geisberg	PDO-FR-A0379
Alsace grand cru Praelatenberg	PDO-FR-A0381
Alsace grand cru Moenchberg	PDO-FR-A0383
Alsace grand cru Froehn	PDO-FR-A0384
Alsace grand cru Engelberg	PDO-FR-A0385
Alsace grand cru Rangen	PDO-FR-A0386
Alsace grand cru Pfingstberg	PDO-FR-A0387

Richebourg	PDO-FR-A0388
Crozes-Ermitage	PDO-FR-A0389
Crozes-Hermitage	PDO-FR-A0389
Côtes du Vivarais	PDO-FR-A0390
Crémant de Loire	PDO-FR-A0391
Côtes de Provence	PDO-FR-A0392
Jasnières	PDO-FR-A0393
Coteaux du Giennois	PDO-FR-A0394
Chinon	PDO-FR-A0395
Cassis	PDO-FR-A0396
Coteaux de Die	PDO-FR-A0397
Saint-Péray	PDO-FR-A0398
Ventoux	PDO-FR-A0399
Orléans-Cléry	PDO-FR-A0400
Côte de Beaune-Villages	PDO-FR-A0401
Montrachet	PDO-FR-A0402
Montagny	PDO-FR-A0403
Mercurey	PDO-FR-A0404
Anjou-Coteaux de la Loire	PDO-FR-A0405
Entre-deux-Mers	PDO-FR-A0406
Sainte-Foy-Bordeaux	PDO-FR-A0407
Saint-Sardos	PDO-FR-A0408
Vins fins de la Côte de Nuits	PDO-FR-A0409
Côte de Nuits-Villages	PDO-FR-A0409
Alsace grand cru Kanzlerberg	PDO-FR-A0410
Alsace grand cru Mambourg	PDO-FR-A0411
Alsace grand cru Osterberg	PDO-FR-A0412
Alsace grand cru Ollwiller	PDO-FR-A0413
Alsace grand cru Kessler	PDO-FR-A0414
Alsace grand cru Schlossberg	PDO-FR-A0415
Alsace grand cru Sommerberg	PDO-FR-A0416
Alsace grand cru Muenchberg	PDO-FR-A0417
Alsace grand cru Schoenenbourg	PDO-FR-A0418
Alsace grand cru Kastelberg	PDO-FR-A0419

Bandol	PDO-FR-A0485
Clairette du Languedoc	PDO-FR-A0486
Crémant de Die	PDO-FR-A0487
Crémant de Bordeaux	PDO-FR-A0488
Pineau des Charentes	PDO-FR-A0489
Bonnes-Mares	PDO-FR-A0490
Clos de Tart	PDO-FR-A0491
Charlemagne	PDO-FR-A0492
Anjou Villages	PDO-FR-A0493
Muscadet Sèvre et Maine	PDO-FR-A0494
Muscadet Coteaux de la Loire	PDO-FR-A0495
Muscadet Côtes de Grandlieu	PDO-FR-A0496
Muscadet	PDO-FR-A0497
Quincy	PDO-FR-A0498
Coteaux du Quercy	PDO-FR-A0499
Saint-Julien	PDO-FR-A0500
Touraine	PDO-FR-A0501
Gaillac	PDO-FR-A0502
Floc de Gascogne	PDO-FR-A0503
Vosne-Romanée	PDO-FR-A0504
Chablis grand cru	PDO-FR-A0505
Ruchottes-Chambertin	PDO-FR-A0559
Charmes-Chambertin	PDO-FR-A0560
Griotte-Chambertin	PDO-FR-A0562
Latricières-Chambertin	PDO-FR-A0564
Bâtard-Montrachet	PDO-FR-A0571
Chevalier-Montrachet	PDO-FR-A0573
Criots-Bâtard-Montrachet	PDO-FR-A0574
Bouzeron	PDO-FR-A0576
Saint-Véran	PDO-FR-A0577
Givry	PDO-FR-A0578
Nuits-Saint-Georges	PDO-FR-A0579

Clos de la Roche	PDO-FR-A0580
La Grande Rue	PDO-FR-A0581
Musigny	PDO-FR-A0582
Grands-Echezeaux	PDO-FR-A0583
Romanée-Conti	PDO-FR-A0584
Saint-Nicolas-de-Bourgueil	PDO-FR-A0585
Saint-Pourçain	PDO-FR-A0586
Château-Grillet	PDO-FR-A0587
Roussette du Bugey	PDO-FR-A0588
Santenay	PDO-FR-A0589
Ladoix	PDO-FR-A0590
Irancy	PDO-FR-A0591
Côte de Beaune	PDO-FR-A0592
Pacherenc du Vic-Bilh	PDO-FR-A0593
Touraine Noble Joué	PDO-FR-A0594
Fronton	PDO-FR-A0595
Côtes de Millau	PDO-FR-A0596
Béarn	PDO-FR-A0597
L'Etoile	PDO-FR-A0598
Rivesaltes	PDO-FR-A0623
Alsace grand cru Sonnenglanz	PDO-FR-A0625
Alsace grand cru Sporen	PDO-FR-A0628
Alsace grand cru Steingrubler	PDO-FR-A0630
Alsace grand cru Vorbourg	PDO-FR-A0632
Alsace grand cru Wineck-Schlossberg	PDO-FR-A0633
Alsace grand cru Zinnkoepflé	PDO-FR-A0635
Alsace grand cru Steinklotz	PDO-FR-A0636
Alsace grand cru Wiebelsberg	PDO-FR-A0638
Alsace grand cru Winzenberg	PDO-FR-A0641
Fixin	PDO-FR-A0642
Pernand-Vergelesses	PDO-FR-A0643
Auxey-Duresses	PDO-FR-A0647
Mâcon	PDO-FR-A0649

Bourgogne	PDO-FR-A0650
Pouilly-Loché	PDO-FR-A0652
Pouilly-Fuissé	PDO-FR-A0653
Monthélie	PDO-FR-A0654
Petit Chablis	PDO-FR-A0656
Bienvenues-Bâtard-Montrachet	PDO-FR-A0657
Chorey-lès-Beaune	PDO-FR-A0659
Savigny-lès-Beaune	PDO-FR-A0660
Viré-Clessé	PDO-FR-A0661
Vin de Bellet	PDO-FR-A0663
Bellet	PDO-FR-A0663
Côtes du Rhône Villages	PDO-FR-A0664
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois	PDO-FR-A0666
Minervois-la-Livinière	PDO-FR-A0667
Cérons	PDO-FR-A0668
Moselle	PDO-FR-A0669
Corbières-Boutenac	PDO-FR-A0670
Corbières	PDO-FR-A0671
Banyuls	PDO-FR-A0672
Banyuls grand cru	PDO-FR-A0673
Frontignan	PDO-FR-A0675
Muscat de Frontignan	PDO-FR-A0675
Vin de Frontignan	PDO-FR-A0675
Crémant de Bourgogne	PDO-FR-A0676
Seyssel	PDO-FR-A0679
Vin de Savoie	PDO-FR-A0681
Savoie	PDO-FR-A0681
Côtes du Marmandais	PDO-FR-A0683
Condrieu	PDO-FR-A0685
Cadillac	PDO-FR-A0686
Madiran	PDO-FR-A0687
Vinsobres	PDO-FR-A0690
Cornas	PDO-FR-A0697
Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire	PDO-FR-A0707
Irouléguy	PDO-FR-A0708
Côtes de Toul	PDO-FR-A0709

Haut-Médoc	PDO-FR-A0710
Saint-Mont	PDO-FR-A0711
Blaye	PDO-FR-A0712
Pauillac	PDO-FR-A0713
Sainte-Croix-du-Mont	PDO-FR-A0714
Muscat de Mireval	PDO-FR-A0715
Muscat de Beaumes-de-Venise	PDO-FR-A0716
Muscat de Lunel	PDO-FR-A0717
Maranges	PDO-FR-A0718
Maury	PDO-FR-A0719
Rasteau	PDO-FR-A0720
Grand Roussillon	PDO-FR-A0721
Muscat du Cap Corse	PDO-FR-A0722
Beaumes de Venise	PDO-FR-A0724
Coteaux Varois en Provence	PDO-FR-A0725
Haut-Poitou	PDO-FR-A0726
Reuilly	PDO-FR-A0727
Bourgueil	PDO-FR-A0729
Médoc	PDO-FR-A0730
Moulis	PDO-FR-A0731
Moulis-en-Médoc	PDO-FR-A0731
Fiefs Vendéens	PDO-FR-A0733
Tursan	PDO-FR-A0734
Chablis	PDO-FR-A0736
Bourgogne mousseux	PDO-FR-A0737
Bourgogne Passe-tout-grains	PDO-FR-A0738
Bourgogne aligoté	PDO-FR-A0739
Crémant du Jura	PDO-FR-A0740
Marcillac	PDO-FR-A0818
Sauternes	PDO-FR-A0819

Anjou	PDO-FR-A0820
Bordeaux	PDO-FR-A0821
Saint-Aubin	PDO-FR-A0822
Pécharmant	PDO-FR-A0823
Pouilly-Fumé	PDO-FR-A0824
Blanc Fumé de Pouilly	PDO-FR-A0824
Pouilly-sur-Loire	PDO-FR-A0825
Coteaux du Layon	PDO-FR-A0826
Jurançon	PDO-FR-A0827
Bourg	PDO-FR-A0828
Côtes de Bourg	PDO-FR-A0828
Bourgeais	PDO-FR-A0828
Quarts de Chaume	PDO-FR-A0829
Chiroubles	PDO-FR-A0911
Régnié	PDO-FR-A0912
Morey-Saint-Denis	PDO-FR-A0913
Alsace grand cru Kaefferkopf	PDO-FR-A0914
Alsace grand cru Altenberg de Bergheim	PDO-FR-A0915
Alsace grand cru Zotzenberg	PDO-FR-A0916
Crémant d'Alsace	PDO-FR-A0917
Pierrevert	PDO-FR-A0918
Côtes du Roussillon	PDO-FR-A0919
Luberon	PDO-FR-A0920
Limoux	PDO-FR-A0921
Coteaux du Languedoc	PDO-FR-A0922
Languedoc	PDO-FR-A0922
Montravel	PDO-FR-A0923
Canon Fronsac	PDO-FR-A0924
Côtes d'Auvergne	PDO-FR-A0925
Bonnezeaux	PDO-FR-A0926
Graves de Vayres	PDO-FR-A0927
Coteaux d'Ancenis	PDO-FR-A0928
Grignan-les-Adhémar	PDO-FR-A0929

Fleurie	PDO-FR-A0930
Bourgogne grand ordinaire	PDO-FR-A0931
Bourgogne ordinaire	PDO-FR-A0931
Coteaux Bourguignons	PDO-FR-A0931
Aloxe-Corton	PDO-FR-A0932
Moulin-à-Vent	PDO-FR-A0933
Beaujolais	PDO-FR-A0934
Brouilly	PDO-FR-A0935
Pouilly-Vinzelles	PDO-FR-A0936
Rully	PDO-FR-A0937
Savennières Roche aux Moines	PDO-FR-A0982
Savennières Coulée de Serrant	PDO-FR-A0983
Brulhois	PDO-FR-A0984
Entraygues - Le Fel	PDO-FR-A0986
Côtes de Bordeaux	PDO-FR-A0987
Saint-Emilion	PDO-FR-A0988
Montagne-Saint-Emilion	PDO-FR-A0990
Saint-Georges-Saint-Emilion	PDO-FR-A0991
Puisseguin Saint-Emilion	PDO-FR-A0992
Saint-Emilion Grand Cru	PDO-FR-A0993
Arbois	PDO-FR-A0994
Faugères	PDO-FR-A0996
Côtes du Roussillon Villages	PDO-FR-A0999
Estaing	PDO-FR-A1000
L'Hermitage	PDO-FR-A1002
Ermitage	PDO-FR-A1002
Hermitage	PDO-FR-A1002
L'Ermitage	PDO-FR-A1002
Crémant de Limoux	PDO-FR-A1003
Cabernet d'Anjou	PDO-FR-A1005
Rosé d'Anjou	PDO-FR-A1007

Cabardès	PDO-FR-A1011
Graves	PDO-FR-A1012
Graves supérieures	PDO-FR-A1014
Chambolle-Musigny	PDO-FR-A1016
Meursault	PDO-FR-A1017
Chassagne-Montrachet	PDO-FR-A1021
Beaune	PDO-FR-A1022
Blagny	PDO-FR-A1023
Morgon	PDO-FR-A1024
Juliéas	PDO-FR-A1025
Côte de Brouilly	PDO-FR-A1027
Saint-Amour	PDO-FR-A1028
Chénas	PDO-FR-A1029
Collioure	PDO-FR-A1049
Alsace	PDO-FR-A1101
Vin d'Alsace	PDO-FR-A1101
Muscat de Rivesaltes	PDO-FR-A1102
Fronsac	PDO-FR-A1103
Lussac Saint-Emilion	PDO-FR-A1200
Champagne	PDO-FR-A1359
Rosé des Riceys	PDO-FR-A1363
Coteaux champenois	PDO-FR-A1364

2. Indicazione geografica protetta

Périgord	PGI-FR-A1105
Vicomté d'Aumelas	PGI-FR-A1107
Ariège	PGI-FR-A1109
Côtes de Thongue	PGI-FR-A1110
Torgan	PGI-FR-A1112
Sainte-Marie-la-Blanche	PGI-FR-A1113
Alpes-de-Haute-Provence	PGI-FR-A1115
Urfé	PGI-FR-A1116
Yonne	PGI-FR-A1117
Coteaux de Coiffy	PGI-FR-A1120
Drôme	PGI-FR-A1121
Collines Rhodaniennes	PGI-FR-A1125
Haute Vallée de l'Aude	PGI-FR-A1126
Corrèze	PGI-FR-A1127
Coteaux du Cher et de l'Arnon	PGI-FR-A1129
Gard	PGI-FR-A1130
Coteaux du Pont du Gard	PGI-FR-A1131
Coteaux de Tannay	PGI-FR-A1134
Côtes Catalanes	PGI-FR-A1135
Lavilledieu	PGI-FR-A1136
Vallée du Paradis	PGI-FR-A1141
Saint-Guilhem-le-Désert	PGI-FR-A1143
Allobrogie	PGI-FR-A1144
Var	PGI-FR-A1145
Coteaux du Libron	PGI-FR-A1146
Alpes-Maritimes	PGI-FR-A1148
Aveyron	PGI-FR-A1149
Haute-Marne	PGI-FR-A1150
Cévennes	PGI-FR-A1151
Maures	PGI-FR-A1152
Isère	PGI-FR-A1153
Méditerranée	PGI-FR-A1154
Côte Vermeille	PGI-FR-A1155
Côtes de Meuse	PGI-FR-A1156
Haute-Vienne	PGI-FR-A1157
Coteaux des Baronnie	PGI-FR-A1159

Ain	PGI-FR-A1160
Côtes du Tarn	PGI-FR-A1161
Côtes de Gascogne	PGI-FR-A1162
Haute Vallée de l'Orb	PGI-FR-A1163
Duché d'Uzès	PGI-FR-A1165
Île de Beauté	PGI-FR-A1166
Coteaux d'Ensérune	PGI-FR-A1168
Charentais	PGI-FR-A1196
Alpilles	PGI-FR-A1197
Ardèche	PGI-FR-A1198
Coteaux de Narbonne	PGI-FR-A1202
Cité de Carcassonne	PGI-FR-A1203
Thézac-Perricard	PGI-FR-A1204
Mont Caume	PGI-FR-A1206
Agenais	PGI-FR-A1207
Hautes-Alpes	PGI-FR-A1208
Vaucluse	PGI-FR-A1209
Puy-de-Dôme	PGI-FR-A1211
Saône-et-Loire	PGI-FR-A1212
Aude	PGI-FR-A1215
Coteaux de Glanes	PGI-FR-A1216
Franche-Comté	PGI-FR-A1217
Lot	PGI-FR-A1218
Landes	PGI-FR-A1219
Gers	PGI-FR-A1221
Calvados	PGI-FR-A1222
Bouches-du-Rhône	PGI-FR-A1223
Val de Loire	PGI-FR-A1225
Sables du Golfe du Lion	PGI-FR-A1227
Côtes de Thau	PGI-FR-A1229
Comtés Rhodaniens	PGI-FR-A1230
Comté Tolosan	PGI-FR-A1231
Coteaux de l'Auxois	PGI-FR-A1233
Atlantique	PGI-FR-A1365
Pays d'Oc	PGI-FR-A1367
Pays d'Hérault	PGI-FR-A1370
Coteaux de Peyriac	PGI-FR-A1371
Coteaux Charitois	PGI-FR-A1372
Cathare	PGI-FR-A1374

GRECIA

1. Denominazione di origine protetta

	Termine equivalente	
Αγχιάλος	Anchialos	PDO-GR-A1484
Αμύνταιο	Amyndeon	PDO-GR-A1395
Αρχάνες	Archanes	PDO-GR-A1340
Γουμένισσα	Goumenissa	PDO-GR-A1251
Δαφνές	Dafnes	PDO-GR-A1390
Ζίτσα	Zitsa	PDO-GR-A1532
Λήμνος	Limnos	PDO-GR-A1614
Malvasia Πάρος	Malvasia Paros	PDO-GR-A1607
Malvasia Σητείας	Malvasia Sitia	PDO-GR-A1608
Malvasia Χάνδακας-Candia	Malvasia Χάνδακας-Candia	PDO-GR-A1617
Μαντινεία	Mantinia	PDO-GR-A1554
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας	Mavrodaphne of Kefalonia/Mavrodafne of Cephalonia	PDO-GR-A1055
Μαυροδάφνη Πατρών	Mavrodafni of Patra/Mavrodaphne of Patra	PDO-GR-A1048
Μεσενικόλα	Mesenikola	PDO-GR-A1253
Μονεμβασία- Malvasia	Monemvasia-Malvasia	PDO-GR-A1533
Μοσχάτο Πατρών	Muscat of Patra	PDO-GR-A1087
Μοσχάτος Κεφαλληνίας	Muscat of Kefalonia/Muscat de Cephalonie / Muscat of Cephalonia	PDO-GR-A1566
Μοσχάτος Λήμνου	Muscat of Limnos	PDO-GR-A1432
Μοσχάτος Ρίου Πάτρας	Muscat of Rio Patra	PDO-GR-A1316
Μοσχάτος Ρόδου	Muscat of Rodos	PDO-GR-A1567
Νάουσα	Naoussa	PDO-GR-A1610
Νεμέα	Nemea	PDO-GR-A1573
Πάρος	Paros	PDO-GR-A1570
Πάτρα	Patra	PDO-GR-A1239
Πεζά	Peza	PDO-GR-A1401
Πλαγιές Μελίτων	Slopes of Meliton	PDO-GR-A1096
Ραψάνη	Rapsani	PDO-GR-A0116
Ρόδος	Rodos/Rhodes	PDO-GR-A1612
Ρομπόλα Κεφαλληνίας	Robola of Kefalonia	PDO-GR-A1240
Σάμος	Samos	PDO-GR-A1564
Σαντορίνη	Santorini	PDO-GR-A1065
Σητεία	Sitia	PDO-GR-A1613
Χάνδακας - Candia	Candia	PDO-GR-A1615

2. Indicazione geografica protetta

	Termine equivalente	
Άβδηρα	Avdira	PGI-GR-A0861
Άγιο Όρος	Mount Athos/ Holly Mount Athos/Holly Mountain Athos/Mont Athos/Άγιο Όρος Άθως	PGI-GR-A0873
Αγορά	Agora	PGI-GR-A0267
Αιγαίο Πέλαγος	Aegean Sea/Aigaio Pelagos	PGI-GR-A1602
Ανάβυσσος	Anavyssos	PGI-GR-A0859
Αργολίδα	Argolida	PGI-GR-A0850
Αρκαδία	Arkadia	PGI-GR-A1331
Αττική	Attiki	PGI-GR-A1569
Αχαΐα	Achaia	PGI-GR-A1568
Βελβεντό	Velvento	PGI-GR-A1529
Βερντέα Ζακύνθου	Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou/ Verdea Zakynthos/Verntea Zakynthos	PGI-GR-A1050
Γεράνεια	Gerania	PGI-GR-A0840
Γρεβενά	Grevena	PGI-GR-A1051
Δράμα	Drama	PGI-GR-A1057
Δωδεκάνησος	Dodekanese	PGI-GR-A1580
Έβρος	Evros	PGI-GR-A1045
Ελασσόνα	Elassona	PGI-GR-A0868
Επανομή	Epanomi	PGI-GR-A0858
Εύβοια	Evia	PGI-GR-A1559
Ζάκυνθος	Zakynthos	PGI-GR-A0945
Ηλεία	Ilia	PGI-GR-A0140
Ημαθία	Imathia	PGI-GR-A1524
Ήπειρος	Epirus	PGI-GR-A1604
Ηράκλειο	Iraklio	PGI-GR-A1565

	Termine equivalente	
Θάσος	Thasos	PGI-GR-A0121
Θαψανά	Thapsana	PGI-GR-A1039
Θεσσαλία	Thessalia	PGI-GR-A1601
Θεσσαλονίκη	Thessaloniki	PGI-GR-A0126
Θήβα	Thiva	PGI-GR-A1195
Θράκη	Thrace	PGI-GR-A1611
Ικαρία	Ikaria	PGI-GR-A0836
Ίλιον	Ilion	PGI-GR-A0204
Ίσμαρος	Ismaros	PGI-GR-A0423
Ιωάννινα	Ioannina	PGI-GR-A1058
Καβάλα	Kavala	PGI-GR-A0137
Καρδίτσα	Karditsa	PGI-GR-A1592
Κάρυστος	Karystos	PGI-GR-A1334
Καστοριά	Kastoria	PGI-GR-A1013
Κέρκυρα	Corfu	PGI-GR-A0141
Κίσσαμος	Kissamos	PGI-GR-A0422
Κλημέντι	Klimenti	PGI-GR-A0268
Κοζάνη	Kozani	PGI-GR-A1386
Κοιλάδα Αταλάντης	Atalanti Valley	PGI-GR-A1521
Κόρινθος	Korinthia /Korinthos/Korinthia	PGI-GR-A1593
Κρανιά	Krania	PGI-GR-A0424
Κραννώνα	Krannona	PGI-GR-A0142
Κρήτη	Crete	PGI-GR-A1605
Κυκλάδες	Cyclades	PGI-GR-A1343
Κως	Kos	PGI-GR-A0981
Λακωνία	Lakonia	PGI-GR-A1528
Λασιθί	Lasithi	PGI-GR-A0830
Λέσβος	Lesvos	PGI-GR-A0125
Λετρίνοι	Letrini	PGI-GR-A0421
Λευκάδα	Lefkada	PGI-GR-A0866
Ληλάντιο Πεδίο	Lilantio Pedio/Lilantio Field	PGI-GR-A0131

	Termine equivalente	
Μαγνησία	Magnisia	PGI-GR-A0860
Μακεδονία	Macedonia	PGI-GR-A1616
Μαντζαβινάτα	Mantzavinata	PGI-GR-A0998
Μαρκόπουλο	Markopoulo	PGI-GR-A0943
Μαρτίνο	Martino	PGI-GR-A1531
Μεσσηνία	Messinia	PGI-GR-A1009
Μεταξάτων	Metaxata	PGI-GR-A1019
Μετέωρα	Meteora	PGI-GR-A1530
Μέτσοβο	Metsovo	PGI-GR-A0942
Νέα Μεσημβρία	Nea Mesimvria	PGI-GR-A1574
Οπούντια Λοκρίδας	Opountia Locris	PGI-GR-A1562
Παγγαίο	Paggeo /Pangeon	PGI-GR-A0865
Παλλήνη	Pallini	PGI-GR-A0265
Παρνασσός	Parnassos	PGI-GR-A1026
Πέλλα	Pella	PGI-GR-A0425
Πελοπόννησος	Peloponnese	PGI-GR-A1606
Πιερία	Pieria	PGI-GR-A0869
Πισάτις	Pisatis	PGI-GR-A0269
Πλαγιές Αιγιαλείας	Slopes of Aigialia	PGI-GR-A1563
Πλαγιές Αίνου	Slopes of Ainos	PGI-GR-A1578
Πλαγιές Αμπέλου	Slopes of ampelos	PGI-GR-A0841
Πλαγιές Βερτίσκου	Slopes of Vertiskos	PGI-GR-A0266
Πλαγιές Κιθαιρώνα	Slopes of Kithaironas	PGI-GR-A1603
Πλαγιές Κνημίδας	Slopes of Knimida	PGI-GR-A1553
Πλαγιές Πάικου	Slopes of Paiko	PGI-GR-A1088
Πλαγιές Πάρνηθας	Slopes of Parnitha	PGI-GR-A1327
Πλαγιές Πεντελικού	Slopes of Pendeliko	PGI-GR-A0863
Πυλία	Pylia	PGI-GR-A1033
Ρέθυμνο	Rethimno	PGI-GR-A1060

	Termine equivalente	
Ρετσίνα Αττικής	Retsina of Attiki	PGI-GR-A1428
Ρετσίνα Βοιωτίας	Retsina of Viotia	PGI-GR-A1572
Ρετσίνα Γιάλτρων	Retsina of Gialtra	PGI-GR-A1052
Ρετσίνα Εύβοιας	Retsina of Evoia	PGI-GR-A1476
Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας)	Retsina of Thebes (Voiotias)	PGI-GR-A1004
Ρετσίνα Καρύστου	Retsina of Karystos	PGI-GR-A1020
Ρετσίνα Κορωπίου	Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki	PGI-GR-A1595
Ρετσίνα Κρωπίας		PGI-GR-A1595
Ρετσίνα Παιανίας	Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania /Retsina of Paiania Attiki	PGI-GR-A1597
Ρετσίνα Λιοπεσίου		PGI-GR-A1597
Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής)	Retsina of Markopoulo (Attiki)	PGI-GR-A1226
Ρετσίνα Μεγάρων	Ρετσίνα Μεγάρων Αττικής/Retsina of Megara (Attiki)/ Retsina of Megara Attiki	PGI-GR-A1596
Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής)	Retsina of Mesogia (Attiki)	PGI-GR-A1091
Ρετσίνα Παλλήνης	Ρετσίνα Παλλήνης Αττικής/Retsina of Pallini/Retsina of Pallini Attiki	PGI-GR-A1600
Ρετσίνα Πικερμίου	Ρετσίνα Πικερμίου Αττικής/Retsina of Pikermi Attiki/Retsina of Pikermi	PGI-GR-A1599
Ρετσίνα Σπάτων	Ρετσίνα Σπάτων Αττικής/Retsina of Spata/Retsina of Spata Attiki	PGI-GR-A1594

	Termine equivalente	
Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας)	Retsina of Halkida (Evoia)	PGI-GR-A1420
Ριτσώνα	Ritsona	PGI-GR-A1527
Σέρρες	Serres	PGI-GR-A1090
Σιάτιστα	Siatista	PGI-GR-A1326
Σιθωνία	Sithonia	PGI-GR-A0989
Σπάτα	Spata	PGI-GR-A0831
Στερεά Ελλάδα	Stereia Ellada	PGI-GR-A1609
Τεγέα	Tegea	PGI-GR-A0123
Τριφυλία	Trifilia	PGI-GR-A0063
Τύρναβος	Tyrnavos	PGI-GR-A0122
Φθιώτιδα	Fthiotida/Phthiotis	PGI-GR-A1571
Φλώρινα	Florina	PGI-GR-A1080
Χαλίκουνα	Halikouna	PGI-GR-A0832
Χαλκιδική	Halkidiki	PGI-GR-A1403
Χανιά	Chania	PGI-GR-A1059
Χίος	Chios	PGI-GR-A0118

CROAZIA

1. Denominazione di origine protetta

Dalmatinska zagora	PDO-HR-A1648
Dingač	PDO-HR-A1649
Hrvatsko primorje	PDO-HR-A1650
Istočna kontinentalna Hrvatska	PDO-HR-A1651
Hrvatska Istra	PDO-HR-A1652
Moslavina	PDO-HR-A1653
Plešivica	PDO-HR-A1654
Hrvatsko Podunavlje	PDO-HR-A1655
Pokuplje	PDO-HR-A1656
Prigorje-Bilogora	PDO-HR-A1657
Primorska Hrvatska	PDO-HR-A1658
Sjeverna Dalmacija	PDO-HR-A1659
Slavonija	PDO-HR-A1660
Srednja i Južna Dalmacija	PDO-HR-A1661
Zagorje – Međimurje	PDO-HR-A1662
Zapadna kontinentalna Hrvatska	PDO-HR-A1663

UNGHERIA

1. Denominazione di origine protetta

Tokaji	PDO-HU-A1254
Tokaj	PDO-HU-A1254
Egri	PDO-HU-A1328
Eger	PDO-HU-A1328
Kunsági	PDO-HU-A1332
Kunság	PDO-HU-A1332
Mór	PDO-HU-A1333
Móri	PDO-HU-A1333
Neszmély	PDO-HU-A1335
Neszmélyi	PDO-HU-A1335
Pannonhalmi	PDO-HU-A1338
Pannonhalma	PDO-HU-A1338
Izsáki Arany Sárfehér	PDO-HU-A1341
Duna	PDO-HU-A1345
Dunai	PDO-HU-A1345
Szekszárd	PDO-HU-A1349
Szekszárdi	PDO-HU-A1349
Etyek-Buda	PDO-HU-A1350
Etyek-Budai	PDO-HU-A1350
Tolnai	PDO-HU-A1353
Tolna	PDO-HU-A1353
Mátrai	PDO-HU-A1368
Mátra	PDO-HU-A1368
Debrői Hárslevelű	PDO-HU-A1373
Somló	PDO-HU-A1376
Somlói	PDO-HU-A1376
Balatonboglári	PDO-HU-A1378
Balatonboglár	PDO-HU-A1378
Pannon	PDO-HU-A1380

Villányi	PDO-HU-A1381
Villány	PDO-HU-A1381
Csongrád	PDO-HU-A1383
Csongrádi	PDO-HU-A1383
Pécs	PDO-HU-A1385
Hajós-Baja	PDO-HU-A1388
Bükk	PDO-HU-A1500
Bükki	PDO-HU-A1500
Nagy-Somló	PDO-HU-A1501
Nagy-Somlói	PDO-HU-A1501
Zalai	PDO-HU-A1502
Zala	PDO-HU-A1502
Tihanyi	PDO-HU-A1503
Tihany	PDO-HU-A1503
Sopron	PDO-HU-A1504
Soproni	PDO-HU-A1504
Káli	PDO-HU-A1505
Badacsonyi	PDO-HU-A1506
Badacsony	PDO-HU-A1506
Balatoni	PDO-HU-A1507
Balaton	PDO-HU-A1507
Balaton-felvidéki	PDO-HU-A1509
Balaton-felvidék	PDO-HU-A1509
Balatonfüred-Csopak	PDO-HU-A1516
Balatonfüred-Csopaki	PDO-HU-A1516

2. Indicazione geografica protetta

Felső-Magyarország	PGI-HU-A1329
Felső-Magyarországi	PGI-HU-A1329
Duna-Tisza-közi	PGI-HU-A1342
Dunántúli	PGI-HU-A1351
Dunántúl	PGI-HU-A1351
Zemplén	PGI-HU-A1375
Zempléni	PGI-HU-A1375
Balatonmelléki	PGI-HU-A1508

ITALIA

1. Denominazione di origine protetta

Aglianico del Vulture	PDO-IT-A0222
Fiano di Avellino	PDO-IT-A0232
Greco di Tufo	PDO-IT-A0236
Taurasi	PDO-IT-A0237
Aversa	PDO-IT-A0238
Campi Flegrei	PDO-IT-A0239
Capri	PDO-IT-A0240
Casavecchia di Pontelatone	PDO-IT-A0241
Castel San Lorenzo	PDO-IT-A0242
Cilento	PDO-IT-A0243
Falanghina del Sannio	PDO-IT-A0248
Falerno del Massico	PDO-IT-A0249
Galluccio	PDO-IT-A0250
Ischia	PDO-IT-A0251
Vesuvio	PDO-IT-A0252
Aglianico del Taburno	PDO-IT-A0277
Costa d'Amalfi	PDO-IT-A0278
Irpinia	PDO-IT-A0279
Penisola Sorrentina	PDO-IT-A0280
Sannio	PDO-IT-A0281
Colli Bolognesi Classico Pignoletto	PDO-IT-A0284
Romagna Albana	PDO-IT-A0285
Bosco Eliceo	PDO-IT-A0287
Colli Bolognesi	PDO-IT-A0289
Colli d'Imola	PDO-IT-A0290
Colli di Faenza	PDO-IT-A0291
Colli di Parma	PDO-IT-A0292
dell'Alto Adige	PDO-IT-A0293

Südtiroler	PDO-IT-A0293
Südtirol	PDO-IT-A0293
Alto Adige	PDO-IT-A0293
Lago di Caldaro	PDO-IT-A0294
Kalterersee	PDO-IT-A0294
Kalterer	PDO-IT-A0294
Caldaro	PDO-IT-A0294
Valle d'Aosta	PDO-IT-A0296
Vallée d'Aoste	PDO-IT-A0296
Colli di Rimini	PDO-IT-A0297
Colli di Scandiano e di Canossa	PDO-IT-A0305
Colli Piacentini	PDO-IT-A0312
Colli Romagna centrale	PDO-IT-A0318
Gutturnio	PDO-IT-A0327
Lambrusco di Sorbara	PDO-IT-A0332
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	PDO-IT-A0337
Lambrusco Salamino di Santa Croce	PDO-IT-A0342
di Modena	PDO-IT-A0347
Modena	PDO-IT-A0347
Ortrugo	PDO-IT-A0350
Reggiano	PDO-IT-A0351
Cinque Terre Sciacchetrà	PDO-IT-A0352
Cinque Terre	PDO-IT-A0352
Colli di Luni	PDO-IT-A0353
Colline di Levante	PDO-IT-A0354
Portofino	PDO-IT-A0355
Golfo del Tigullio - Portofino	PDO-IT-A0355
Pornassio	PDO-IT-A0356
Ormeasco di Pornassio	PDO-IT-A0356
Riviera ligure di Ponente	PDO-IT-A0357

Dolceacqua	PDO-IT-A0358
Rossese di Dolceacqua	PDO-IT-A0358
Val Polcèvera	PDO-IT-A0359
Rosazzo	PDO-IT-A0367
San Ginesio	PDO-IT-A0426
Piceno	PDO-IT-A0427
Rosso Piceno	PDO-IT-A0427
Rosso Cònero	PDO-IT-A0428
Pergola	PDO-IT-A0429
Lacrima di Morro d'Alba	PDO-IT-A0431
Lacrima di Morro	PDO-IT-A0431
I Terreni di Sanseverino	PDO-IT-A0432
Falerio	PDO-IT-A0433
Esino	PDO-IT-A0434
Amarone della Valpolicella	PDO-IT-A0435
Bardolino	PDO-IT-A0436
Bardolino Superiore	PDO-IT-A0437
Arcole	PDO-IT-A0438
Breganze	PDO-IT-A0439
Merlara	PDO-IT-A0440
Recioto della Valpolicella	PDO-IT-A0441
Valpolicella	PDO-IT-A0442
Colli Maceratesi	PDO-IT-A0443
Bianchetto del Metauro	PDO-IT-A0444
Vernaccia di Serrapetrona	PDO-IT-A0445
Valpolicella Ripasso	PDO-IT-A0446
Durello Lessini	PDO-IT-A0447
Lessini Durello	PDO-IT-A0447
Cònero	PDO-IT-A0449
Colli Berici	PDO-IT-A0450
Serrapetrona	PDO-IT-A0451

Colli di Conegliano	PDO-IT-A0453
Colli Euganei	PDO-IT-A0454
Colli Euganei Fior d'Arancio	PDO-IT-A0455
Fior d'Arancio Colli Euganei	PDO-IT-A0455
Corti Benedettine del Padovano	PDO-IT-A0456
Lison	PDO-IT-A0457
Colli Pesaresi	PDO-IT-A0458
Lison-Pramaggiore	PDO-IT-A0459
Montello - Colli Asolani	PDO-IT-A0460
Montello	PDO-IT-A0461
Montello Rosso	PDO-IT-A0461
Monti Lessini	PDO-IT-A0462
Piave Malanotte	PDO-IT-A0463
Malanotte del Piave	PDO-IT-A0463
Piave	PDO-IT-A0464
Recioto di Soave	PDO-IT-A0465
Bagnoli di Sopra	PDO-IT-A0466
Bagnoli	PDO-IT-A0466
Bagnoli Friularo	PDO-IT-A0467
Friularo di Bagnoli	PDO-IT-A0467
Custoza	PDO-IT-A0468
Bianco di Custoza	PDO-IT-A0468
Gambellara	PDO-IT-A0469
Recioto di Gambellara	PDO-IT-A0470
Riviera del Brenta	PDO-IT-A0471
Soave	PDO-IT-A0472
Soave Superiore	PDO-IT-A0473
Valdadige	PDO-IT-A0474
Etschtaler	PDO-IT-A0474
Terradeiforti	PDO-IT-A0475
Valdadige Terradeiforti	PDO-IT-A0475
Vicenza	PDO-IT-A0476

Offida	PDO-IT-A0477
Serenissima	PDO-IT-A0478
Vigneti della Serenissima	PDO-IT-A0478
Terre di Offida	PDO-IT-A0479
Verdicchio di Matelica Riserva	PDO-IT-A0480
Verdicchio di Matelica	PDO-IT-A0481
Verdicchio dei Castelli di Jesi	PDO-IT-A0482
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva	PDO-IT-A0483
Reno	PDO-IT-A0506
Romagna	PDO-IT-A0507
Asolo - Prosecco	PDO-IT-A0514
Colli Asolani - Prosecco	PDO-IT-A0514
Conegliano - Prosecco	PDO-IT-A0515
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco	PDO-IT-A0515
Valdobbiadene - Prosecco	PDO-IT-A0515
Prosecco	PDO-IT-A0516
Venezia	PDO-IT-A0517
Aglianico del Vulture Superiore	PDO-IT-A0527
Grottino di Roccanova	PDO-IT-A0528
Terre dell'Alta Val d'Agri	PDO-IT-A0530
Matera	PDO-IT-A0533
Primitivo di Manduria Dolce Naturale	PDO-IT-A0535
Castel del Monte Bombino Nero	PDO-IT-A0537
Castel del Monte Nero di Troia Riserva	PDO-IT-A0538
Castel del Monte Rosso Riserva	PDO-IT-A0539
Aleatico di Puglia	PDO-IT-A0540
Alezio	PDO-IT-A0541
Barletta	PDO-IT-A0542
Brindisi	PDO-IT-A0543
Cacc'e mmitte di Lucera	PDO-IT-A0544
Castel del Monte	PDO-IT-A0545
Colline Joniche Tarantine	PDO-IT-A0546
Copertino	PDO-IT-A0547

Galatina	PDO-IT-A0548
Gioia del Colle	PDO-IT-A0549
Gravina	PDO-IT-A0550
Lizzano	PDO-IT-A0551
Locorotondo	PDO-IT-A0552
Martina	PDO-IT-A0553
Martina Franca	PDO-IT-A0553
Matino	PDO-IT-A0554
Moscato di Trani	PDO-IT-A0555
Nardò	PDO-IT-A0556
Negroamaro di Terra d'Otranto	PDO-IT-A0557
Orta Nova	PDO-IT-A0558
Ostuni	PDO-IT-A0561
Leverano	PDO-IT-A0563
Primitivo di Manduria	PDO-IT-A0565
Rosso di Cerignola	PDO-IT-A0566
Salice Salentino	PDO-IT-A0567
San Severo	PDO-IT-A0568
Squinzano	PDO-IT-A0569
Tavoliere	PDO-IT-A0570
Tavoliere delle Puglie	PDO-IT-A0570
Terra d'Otranto	PDO-IT-A0572
del Molise	PDO-IT-A0575
Molise	PDO-IT-A0575
Bivongi	PDO-IT-A0605
Cirò	PDO-IT-A0610
Greco di Bianco	PDO-IT-A0617
Lamezia	PDO-IT-A0618
Melissa	PDO-IT-A0619
Savuto	PDO-IT-A0620
Scavigna	PDO-IT-A0621
Terre di Cosenza	PDO-IT-A0627
S. Anna di Isola Capo Rizzuto	PDO-IT-A0629

Biferno	PDO-IT-A0674
Tintilia del Molise	PDO-IT-A0677
Cannellino di Frascati	PDO-IT-A0678
Cesanese del Piglio	PDO-IT-A0680
Piglio	PDO-IT-A0680
Frascati Superiore	PDO-IT-A0682
Pentro di Isernia	PDO-IT-A0684
Pentro	PDO-IT-A0684
Aleatico di Gradoli	PDO-IT-A0689
Aprilia	PDO-IT-A0691
Atina	PDO-IT-A0692
Bianco Capena	PDO-IT-A0694
Castelli Romani	PDO-IT-A0695
Cerveteri	PDO-IT-A0696
Affile	PDO-IT-A0698
Cesanese di Affile	PDO-IT-A0698
Cesanese di Olevano Romano	PDO-IT-A0699
Olevano Romano	PDO-IT-A0699
Circeo	PDO-IT-A0700
Colli Albani	PDO-IT-A0701
Colli della Sabina	PDO-IT-A0702
Tuscia	PDO-IT-A0703
Colli Etruschi Viterbesi	PDO-IT-A0703
Colli Lanuvini	PDO-IT-A0704
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone	PDO-IT-A0705
Cori	PDO-IT-A0706
Montepulciano d'Abruzzo	PDO-IT-A0723
Trebbiano d'Abruzzo	PDO-IT-A0728
Terre Tollesi	PDO-IT-A0742
Tullum	PDO-IT-A0742
Cerasuolo d'Abruzzo	PDO-IT-A0743
Casteller	PDO-IT-A0748
Teroldego Rotaliano	PDO-IT-A0749

Frascati	PDO-IT-A0750
Genazzano	PDO-IT-A0751
Trento	PDO-IT-A0752
Marino	PDO-IT-A0753
Trentino	PDO-IT-A0754
Montecompati	PDO-IT-A0757
Montecompati Colonna	PDO-IT-A0757
Colonna	PDO-IT-A0757
Nettuno	PDO-IT-A0758
Roma	PDO-IT-A0759
Tarquinia	PDO-IT-A0760
Terracina	PDO-IT-A0761
Moscato di Terracina	PDO-IT-A0761
Velletri	PDO-IT-A0762
Vignanello	PDO-IT-A0763
Zagarolo	PDO-IT-A0764
Cerasuolo di Vittoria	PDO-IT-A0773
Alcamo	PDO-IT-A0774
Contea di Sclafani	PDO-IT-A0775
Contessa Entellina	PDO-IT-A0776
Delia Nivolelli	PDO-IT-A0777
Eloro	PDO-IT-A0778
Erice	PDO-IT-A0779
Etna	PDO-IT-A0780
Faro	PDO-IT-A0781
Malvasia delle Lipari	PDO-IT-A0782
Mamertino	PDO-IT-A0783
Mamertino di Milazzo	PDO-IT-A0783
Marsala	PDO-IT-A0785
Menfi	PDO-IT-A0786
Monreale	PDO-IT-A0787

Noto	PDO-IT-A0790
Moscato di Pantelleria	PDO-IT-A0792
Pantelleria	PDO-IT-A0792
Passito di Pantelleria	PDO-IT-A0792
Riesi	PDO-IT-A0793
Salaparuta	PDO-IT-A0795
Sambuca di Sicilia	PDO-IT-A0797
Santa Margherita di Belice	PDO-IT-A0798
Sciacca	PDO-IT-A0800
Sicilia	PDO-IT-A0801
Siracusa	PDO-IT-A0802
Vittoria	PDO-IT-A0803
Montefalco Sagrantino	PDO-IT-A0833
Torgiano Rosso Riserva	PDO-IT-A0834
Amelia	PDO-IT-A0835
Assisi	PDO-IT-A0837
Colli Altotiberini	PDO-IT-A0838
Trasimeno	PDO-IT-A0839
Colli del Trasimeno	PDO-IT-A0839
Colli Martani	PDO-IT-A0842
Colli Perugini	PDO-IT-A0843
Lago di Corbara	PDO-IT-A0844
Montefalco	PDO-IT-A0845
Orvieto	PDO-IT-A0846
Rosso Orvietano	PDO-IT-A0847
Orvietano Rosso	PDO-IT-A0847
Spoletto	PDO-IT-A0848
Todi	PDO-IT-A0849
Torgiano	PDO-IT-A0851
Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane	PDO-IT-A0876
Controguerra	PDO-IT-A0879

Abruzzo	PDO-IT-A0880
Villamagna	PDO-IT-A0883
Vermentino di Gallura	PDO-IT-A0903
Alghero	PDO-IT-A0904
Friuli Annia	PDO-IT-A0905
Arborea	PDO-IT-A0906
Malvasia di Bosa	PDO-IT-A0907
Collio	PDO-IT-A0908
Collio Goriziano	PDO-IT-A0908
Moscato di Sennori	PDO-IT-A0909
Moscato di Sorso - Sennori	PDO-IT-A0909
Moscato di Sorso	PDO-IT-A0909
Carso - Kras	PDO-IT-A0910
Carso	PDO-IT-A0910
Colli Orientali del Friuli Picolit	PDO-IT-A0938
Ramandolo	PDO-IT-A0939
Moscato di Scanzo	PDO-IT-A0949
Scanzo	PDO-IT-A0949
Friuli Aquileia	PDO-IT-A0950
Friuli Colli Orientali	PDO-IT-A0953
Friuli Grave	PDO-IT-A0954
Oltrepò Pavese metodo classico	PDO-IT-A0958
Friuli Isonzo	PDO-IT-A0959
Isonzo del Friuli	PDO-IT-A0959
Oltrepò Pavese	PDO-IT-A0971
Bonarda dell'Oltrepò Pavese	PDO-IT-A0973
Casteggio	PDO-IT-A0974
Friuli Latisana	PDO-IT-A0976
Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese	PDO-IT-A0978
Buttafuoco	PDO-IT-A0978
Sangue di Giuda	PDO-IT-A0979
Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese	PDO-IT-A0979

Pinot nero dell'Oltrepò Pavese	PDO-IT-A1001
Oltrepò Pavese Pinot grigio	PDO-IT-A1010
Franciacorta	PDO-IT-A1034
Sforzato di Valtellina	PDO-IT-A1035
Sfursat di Valtellina	PDO-IT-A1035
Valtellina Superiore	PDO-IT-A1036
Curtefranca	PDO-IT-A1042
Sardegna Semidano	PDO-IT-A1046
San Colombano	PDO-IT-A1054
San Colombano al Lambro	PDO-IT-A1054
Alba	PDO-IT-A1063
Albugnano	PDO-IT-A1066
Barbera d'Alba	PDO-IT-A1068
Garda Colli Mantovani	PDO-IT-A1070
Barbera del Monferrato	PDO-IT-A1071
Lambrusco Mantovano	PDO-IT-A1073
Boca	PDO-IT-A1074
Bramaterra	PDO-IT-A1075
Canavese	PDO-IT-A1083
Carema	PDO-IT-A1084
Cisterna d'Asti	PDO-IT-A1092
Colli Tortonesi	PDO-IT-A1097
Collina Torinese	PDO-IT-A1098
Cannonau di Sardegna	PDO-IT-A1099
Colline Novaresi	PDO-IT-A1100
Botticino	PDO-IT-A1104
Colline Saluzzesi	PDO-IT-A1106
Cellatica	PDO-IT-A1108
Cortese dell'Alto Monferrato	PDO-IT-A1111
Calosso	PDO-IT-A1118
Girò di Cagliari	PDO-IT-A1122
Capriano del Colle	PDO-IT-A1124
Nasco di Cagliari	PDO-IT-A1133
Garda Bresciano	PDO-IT-A1137
Riviera del Garda Bresciano	PDO-IT-A1137
Coste della Sesia	PDO-IT-A1138
Dolcetto d'Acqui	PDO-IT-A1139

Dolcetto d'Alba	PDO-IT-A1142
Moscato di Sardegna	PDO-IT-A1147
Monica di Sardegna	PDO-IT-A1158
Nuragus di Cagliari	PDO-IT-A1164
Campidano di Terralba	PDO-IT-A1167
Terralba	PDO-IT-A1167
Vermentino di Sardegna	PDO-IT-A1169
Vernaccia di Oristano	PDO-IT-A1170
Mandrolisai	PDO-IT-A1171
Carignano del Sulcis	PDO-IT-A1172
Dolcetto d'Asti	PDO-IT-A1174
Dolcetto di Ovada	PDO-IT-A1176
Fara	PDO-IT-A1178
Freisa d'Asti	PDO-IT-A1180
Freisa di Chieri	PDO-IT-A1181
Gabiano	PDO-IT-A1183
Ortona	PDO-IT-A1184
Grignolino d'Asti	PDO-IT-A1186
Grignolino del Monferrato Casalese	PDO-IT-A1187
Valtènesi	PDO-IT-A1188
Langhe	PDO-IT-A1189
Lessona	PDO-IT-A1191
Loazzolo	PDO-IT-A1192
Malvasia di Casorzo	PDO-IT-A1194
Malvasia di Casorzo d'Asti	PDO-IT-A1194
Casorzo	PDO-IT-A1194
Brunello di Montalcino	PDO-IT-A1199
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco	PDO-IT-A1201
Monferrato	PDO-IT-A1210
Nebbiolo d'Alba	PDO-IT-A1213

Carmignano	PDO-IT-A1220
Piemonte	PDO-IT-A1224
Chianti	PDO-IT-A1228
Pinerolese	PDO-IT-A1232
Rubino di Cantavenna	PDO-IT-A1234
Chianti Classico	PDO-IT-A1235
Sizzano	PDO-IT-A1236
Aleatico Passito dell'Elba	PDO-IT-A1237
Elba Aleatico Passito	PDO-IT-A1237
Strevi	PDO-IT-A1238
Terre Alfieri	PDO-IT-A1241
Valli Ossolane	PDO-IT-A1242
Valsusa	PDO-IT-A1243
Verduno	PDO-IT-A1244
Verduno Pelaverga	PDO-IT-A1244
Montecucco Sangiovese	PDO-IT-A1246
Alta Langa	PDO-IT-A1252
Ruchè di Castagnole Monferrato	PDO-IT-A1258
Morellino di Scansano	PDO-IT-A1260
Roero	PDO-IT-A1261
Rosso della Val di Cornia	PDO-IT-A1262
Val di Cornia Rosso	PDO-IT-A1262
Ghemme	PDO-IT-A1263
Suvereto	PDO-IT-A1266
Vernaccia di San Gimignano	PDO-IT-A1292
Vino Nobile di Montepulciano	PDO-IT-A1308
Gavi	PDO-IT-A1310
Cortese di Gavi	PDO-IT-A1310
Gattinara	PDO-IT-A1311
Ansonica Costa dell'Argentario	PDO-IT-A1312
Cagliari	PDO-IT-A1313
Erbaluce di Caluso	PDO-IT-A1315
Caluso	PDO-IT-A1315
San Martino della Battaglia	PDO-IT-A1318
Ovada	PDO-IT-A1319
Dolcetto di Ovada Superiore	PDO-IT-A1319

Garda	PDO-IT-A1320
Lugana	PDO-IT-A1322
Rosso di Valtellina	PDO-IT-A1323
Valtellina rosso	PDO-IT-A1323
Dolcetto di Diano d'Alba	PDO-IT-A1324
Diano d'Alba	PDO-IT-A1324
Rosato di Carmignano	PDO-IT-A1325
Vin Santo di Carmignano	PDO-IT-A1325
Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice	PDO-IT-A1325
Barco Reale di Carmignano	PDO-IT-A1325
Dogliani	PDO-IT-A1330
Bianco dell'Empolese	PDO-IT-A1337
Bianco di Pitigliano	PDO-IT-A1339
Bolgheri	PDO-IT-A1348
Bolgheri Sassicaia	PDO-IT-A1348
Terre del Colleoni	PDO-IT-A1358
Colleoni	PDO-IT-A1358
Valcalepio	PDO-IT-A1366
Candia dei Colli Apuani	PDO-IT-A1377
Capalbio	PDO-IT-A1379
Acqui	PDO-IT-A1382
Brachetto d'Acqui	PDO-IT-A1382
Colli dell'Etruria Centrale	PDO-IT-A1384
Colline Lucchesi	PDO-IT-A1387
Barolo	PDO-IT-A1389
Asti	PDO-IT-A1396
Barbera del Monferrato Superiore	PDO-IT-A1397
Barbera d'Asti	PDO-IT-A1398
Barbaresco	PDO-IT-A1399

Grance Senesi	PDO-IT-A1400
Maremma toscana	PDO-IT-A1413
Montecarlo	PDO-IT-A1421
Montecucco	PDO-IT-A1433
Monteregio di Massa Marittima	PDO-IT-A1435
Montescudaio	PDO-IT-A1437
Moscadello di Montalcino	PDO-IT-A1440
Orcia	PDO-IT-A1442
Parrina	PDO-IT-A1451
Pomino	PDO-IT-A1453
Rosso di Montalcino	PDO-IT-A1456
Rosso di Montepulciano	PDO-IT-A1458
San Gimignano	PDO-IT-A1464
Sant'Antimo	PDO-IT-A1486
San Torpè	PDO-IT-A1488
Sovana	PDO-IT-A1490
Terratico di Bibbona	PDO-IT-A1491
Terre di Casole	PDO-IT-A1493
Terre di Pisa	PDO-IT-A1495
Val d'Arbia	PDO-IT-A1496
Valdarno di Sopra	PDO-IT-A1497
Val d'Arno di Sopra	PDO-IT-A1497
Val di Cornia	PDO-IT-A1498
Valdichiana toscana	PDO-IT-A1510
Valdinievole	PDO-IT-A1512
Vin Santo del Chianti	PDO-IT-A1513
Vin Santo del Chianti Classico	PDO-IT-A1514
Vin Santo di Montepulciano	PDO-IT-A1515
Cortona	PDO-IT-A1518
Elba	PDO-IT-A1519

2. Indicazione geografica protetta

Campania	PGI-IT-A0253
Catalanesca del Monte Somma	PGI-IT-A0254
Colli di Salerno	PGI-IT-A0255
Dugenta	PGI-IT-A0256
Epomeo	PGI-IT-A0258
Paestum	PGI-IT-A0261
Pompeiano	PGI-IT-A0262
Roccamonfina	PGI-IT-A0263
Terre del Volturno	PGI-IT-A0264
Beneventano	PGI-IT-A0283
Benevento	PGI-IT-A0283
Mitterberg	PGI-IT-A0295
Colline del Genovesato	PGI-IT-A0361
Colline Savonesi	PGI-IT-A0362
Liguria di Levante	PGI-IT-A0363
Terrazze dell'Imperiese	PGI-IT-A0364
Marche	PGI-IT-A0484
Bianco di Castelfranco Emilia	PGI-IT-A0508
Emilia	PGI-IT-A0509
dell'Emilia	PGI-IT-A0509
Forlì	PGI-IT-A0512
Fortana del Taro	PGI-IT-A0513
Colli Trevigiani	PGI-IT-A0518
Conselvano	PGI-IT-A0519
Marca Trevigiana	PGI-IT-A0520
Veneto	PGI-IT-A0521
Veneto Orientale	PGI-IT-A0522
Ravenna	PGI-IT-A0523
Veronese	PGI-IT-A0524
Verona	PGI-IT-A0524
Provincia di Verona	PGI-IT-A0524
Rubicone	PGI-IT-A0525
Bianco del Sillaro	PGI-IT-A0526
Sillaro	PGI-IT-A0526
Terre di Veleja	PGI-IT-A0529

Basilicata	PGI-IT-A0531
Val Tidone	PGI-IT-A0532
Daunia	PGI-IT-A0599
Murgia	PGI-IT-A0600
Puglia	PGI-IT-A0601
Salento	PGI-IT-A0602
Tarantino	PGI-IT-A0603
Valle d'Itria	PGI-IT-A0604
Calabria	PGI-IT-A0637
Costa Viola	PGI-IT-A0640
Locride	PGI-IT-A0644
Palizzi	PGI-IT-A0645
Pellaro	PGI-IT-A0648
Scilla	PGI-IT-A0651
Val di Neto	PGI-IT-A0655
Valdamato	PGI-IT-A0658
Arghillà	PGI-IT-A0662
Lipuda	PGI-IT-A0665
Rotae	PGI-IT-A0688
Oscio	PGI-IT-A0693
Terre degli Osci	PGI-IT-A0693
Colli del Sangro	PGI-IT-A0744
Colline Frentane	PGI-IT-A0745
Vigneti delle Dolomiti	PGI-IT-A0755
Weinberg Dolomiten	PGI-IT-A0755
Vallagarina	PGI-IT-A0756
Anagni	PGI-IT-A0765
Civitella d'Agliano	PGI-IT-A0766
Colli Cimini	PGI-IT-A0767
Costa Etrusco Romana	PGI-IT-A0768

del Frusinate	PGI-IT-A0770
Frusinate	PGI-IT-A0770
Lazio	PGI-IT-A0771
Barbagia	PGI-IT-A0784
Colli del Limbara	PGI-IT-A0788
Marmilla	PGI-IT-A0789
Nurra	PGI-IT-A0791
Ogliastra	PGI-IT-A0794
Parteolla	PGI-IT-A0796
Planargia	PGI-IT-A0799
Avola	PGI-IT-A0804
Camarro	PGI-IT-A0805
Fontanarossa di Cerda	PGI-IT-A0806
Salemi	PGI-IT-A0807
Provincia di Nuoro	PGI-IT-A0808
Salina	PGI-IT-A0809
Terre Siciliane	PGI-IT-A0810
Valle Belice	PGI-IT-A0811
Romangia	PGI-IT-A0812
Sibiola	PGI-IT-A0813
Tharros	PGI-IT-A0814
Trexenta	PGI-IT-A0815
Valle del Tirso	PGI-IT-A0816
Valli di Porto Pino	PGI-IT-A0817
Allerona	PGI-IT-A0852
Bettona	PGI-IT-A0853
Cannara	PGI-IT-A0854
Narni	PGI-IT-A0855
Spello	PGI-IT-A0856
Umbria	PGI-IT-A0857
Delle Venezie	PGI-IT-A0862
Alto Livenza	PGI-IT-A0864

Colli Aprutini	PGI-IT-A0884
Colline Pescaresi	PGI-IT-A0887
Colline Teatine	PGI-IT-A0891
Histonium	PGI-IT-A0893
del Vastese	PGI-IT-A0893
Terre Aquilane	PGI-IT-A0898
Terre de L'Aquila	PGI-IT-A0898
Terre di Chieti	PGI-IT-A0901
Venezia Giulia	PGI-IT-A0977
Provincia di Pavia	PGI-IT-A1015
Ronchi Varesini	PGI-IT-A1037
Sebino	PGI-IT-A1041
Collina del Milanese	PGI-IT-A1053
Terre Lariane	PGI-IT-A1069
Alto Mincio	PGI-IT-A1076
Provincia di Mantova	PGI-IT-A1078
Quistello	PGI-IT-A1081
Sabbioneta	PGI-IT-A1082
Isola dei Nuraghi	PGI-IT-A1140
Benaco Bresciano	PGI-IT-A1205
Montenetto di Brescia	PGI-IT-A1256
Ronchi di Brescia	PGI-IT-A1265
Valcamonica	PGI-IT-A1317
Terrazze Retiche di Sondrio	PGI-IT-A1352
Bergamasca	PGI-IT-A1369
Val di Magra	PGI-IT-A1431
Costa Toscana	PGI-IT-A1434
Colli della Toscana centrale	PGI-IT-A1436
Montecastelli	PGI-IT-A1438
Alta Valle della Greve	PGI-IT-A1443
Toscana	PGI-IT-A1517
Toscano	PGI-IT-A1517

LUSSEMBURGO

Denominazione di origine protetta

Moselle Luxembourgeoise	PDO-LU-A0452

MALTA

1. Denominazione di origine protetta

Gozo	PDO-MT-A1629
Ghawdex	PDO-MT-A1629
Malta	PDO-MT-A1630

2. Indicazione geografica protetta

Maltese Islands	PGI-MT-A1631

PAESI BASSI

Indicazione geografica protetta

Flevoland	PGI-NL-A0380
Limburg	PGI-NL-A0961
Gelderland	PGI-NL-A0962
Zeeland	PGI-NL-A0963
Noord-Brabant	PGI-NL-A0964
Zuid-Holland	PGI-NL-A0965
Noord-Holland	PGI-NL-A0966
Utrecht	PGI-NL-A0967
Overijssel	PGI-NL-A0968
Drenthe	PGI-NL-A0969
Groningen	PGI-NL-A0970
Friesland	PGI-NL-A0972

PORTOGALLO

1. Denominazione di origine protetta

Madeira	PDO-PT-A0038
Vinho da Madeira	PDO-PT-A0038
Vin de Madère	PDO-PT-A0038
Madère	PDO-PT-A0038
Madera	PDO-PT-A0038
Madeira Wijn	PDO-PT-A0038
Vino di Madera	PDO-PT-A0038
Madeira Wein	PDO-PT-A0038
Madeira Wine	PDO-PT-A0038
Madeirense	PDO-PT-A0039
Biscoitos	PDO-PT-A1444
Pico	PDO-PT-A1445
Graciosa	PDO-PT-A1446
Tavira	PDO-PT-A1449
Lagoa	PDO-PT-A1450
Portimão	PDO-PT-A1452
Lagos	PDO-PT-A1454
Lafões	PDO-PT-A1455
Setúbal	PDO-PT-A1457
Palmela	PDO-PT-A1460
Colares	PDO-PT-A1461
Carcavelos	PDO-PT-A1462
Bucelas	PDO-PT-A1463
Torres Vedras	PDO-PT-A1465
Trás-os-Montes	PDO-PT-A1466
Alenquer	PDO-PT-A1468
Óbidos	PDO-PT-A1469
Encostas d'Aire	PDO-PT-A1470
Arruda	PDO-PT-A1471
Dão	PDO-PT-A1534
Bairrada	PDO-PT-A1537
Douro	PDO-PT-A1539

Port Wine	PDO-PT-A1540
Port	PDO-PT-A1540
vinho do Porto	PDO-PT-A1540
Porto	PDO-PT-A1540
vin de Porto	PDO-PT-A1540
Oporto	PDO-PT-A1540
Portvin	PDO-PT-A1540
Portwein	PDO-PT-A1540
Portwijn	PDO-PT-A1540
Távora-Varosa	PDO-PT-A1541
Alentejo	PDO-PT-A1542
DoTejo	PDO-PT-A1544
Vinho Verde	PDO-PT-A1545
Beira Interior	PDO-PT-A1546

2. Indicazione geografica protetta

Terras Madeirenses	PGI-PT-A0040
Duriense	PGI-PT-A0124
Açores	PGI-PT-A1447
Algarve	PGI-PT-A1448
Península de Setúbal	PGI-PT-A1459
Transmontano	PGI-PT-A1467
Lisboa	PGI-PT-A1535
Minho	PGI-PT-A1536
Alentejano	PGI-PT-A1543
Tejo	PGI-PT-A1547

ROMANIA

1. Denominazione di origine protetta

Recaș	PDO-RO-A0027
Banat	PDO-RO-A0028
Miniș	PDO-RO-A0029
Murfatlar	PDO-RO-A0030
Crișana	PDO-RO-A0105
Dealul Bujorului	PDO-RO-A0132
Nicorești	PDO-RO-A0133
Pietroasa	PDO-RO-A0134
Cotnari	PDO-RO-A0135
Iana	PDO-RO-A0136
Bohotin	PDO-RO-A0138
Iași	PDO-RO-A0139
Sâmburești	PDO-RO-A0282
Drăgășani	PDO-RO-A0286
Târnave	PDO-RO-A0365
Aiud	PDO-RO-A0366
Alba Iulia	PDO-RO-A0368
Lechința	PDO-RO-A0369
Sebeș-Apold	PDO-RO-A0371
Oltina	PDO-RO-A0611
Murfatlar	PDO-RO-A0624
Dealul Mare	PDO-RO-A1062
Târnave	PDO-RO-A1064
Dealul Mare	PDO-RO-A1067
Mehedinți	PDO-RO-A1072
Dealul Mare	PDO-RO-A1079
Panciu	PDO-RO-A1093
Panciu	PDO-RO-A1193
Segarcea	PDO-RO-A1214
Ștefănești	PDO-RO-A1309

Dealul Mare	PDO-RO-A1336
Babadag	PDO-RO-A1424
Banu Mărăcine	PDO-RO-A1558
Sarica Niculițel	PDO-RO-A1575
Cotești	PDO-RO-A1577
Huși	PDO-RO-A1583
Panciu	PDO-RO-A1584
Odobești	PDO-RO-A1586

2. Indicazione geografica protetta

Dealurile Zarandului	PGI-RO-A0031
Viile Carașului	PGI-RO-A0032
Dealurile Crișanei	PGI-RO-A0106
Dealurile Sătmăruului	PGI-RO-A0107
Viile Timișului	PGI-RO-A0108
Dealurile Transilvaniei	PGI-RO-A0288
Colinele Dobrogei	PGI-RO-A0612
Terasele Dunării	PGI-RO-A1077
Dealurile Munteniei	PGI-RO-A1085
Dealurile Olteniei	PGI-RO-A1095
Dealurile Munteniei	PGI-RO-A1427
Dealurile Vrancei	PGI-RO-A1582
Dealurile Moldovei	PGI-RO-A1591

SLOVACCHIA

1. Denominazione di origine protetta

Vinohradnícka oblasť Tokaj	PDO-SK-A0120
Východoslovenský	PDO-SK-A1354
Východoslovenské	PDO-SK-A1354
Východoslovenská	PDO-SK-A1354
Stredoslovenský	PDO-SK-A1355
Stredoslovenské	PDO-SK-A1355
Stredoslovenská	PDO-SK-A1355
Južnoslovenská	PDO-SK-A1356
Južnoslovenský	PDO-SK-A1356
Južnoslovenské	PDO-SK-A1356
Nitrianska	PDO-SK-A1357
Nitriansky	PDO-SK-A1357
Nitrianske	PDO-SK-A1357
Malokarpatský	PDO-SK-A1360
Malokarpatské	PDO-SK-A1360
Malokarpatská	PDO-SK-A1360
Karpatská perla	PDO-SK-A1598

2. Indicazione geografica protetta

Slovenské	PGI-SK-A1361
Slovenský	PGI-SK-A1361
Slovenská	PGI-SK-A1361

SLOVENIA

1. Denominazione di origine protetta

Goriška Brda	PDO-SI-A0270
Vipavska dolina	PDO-SI-A0448
Slovenska Istra	PDO-SI-A0609
Kras	PDO-SI-A0616
Štajerska Slovenija	PDO-SI-A0639
Prekmurje	PDO-SI-A0769
Bizeljsko Sremič	PDO-SI-A0772
Dolenjska	PDO-SI-A0871
Bela krajina	PDO-SI-A0878
Bizeljčan	PDO-SI-A1520
Cviček	PDO-SI-A1561
Belokranjec	PDO-SI-A1576
Metliška črnina	PDO-SI-A1579
Teran	PDO-SI-A1581

2. Indicazione geografica protetta

Podravje	PGI-SI-A0995
Posavje	PGI-SI-A1061
Primorska	PGI-SI-A1094

SPAGNA

1. Denominazione di origine protetta

Cariñena	PDO-ES-A0043
Almansa	PDO-ES-A0044
La Mancha	PDO-ES-A0045
Manchuela	PDO-ES-A0046
Méntrida	PDO-ES-A0047
Mondéjar	PDO-ES-A0048
Ribera del Júcar	PDO-ES-A0049
Uclés	PDO-ES-A0050
Valdepeñas	PDO-ES-A0051
Dominio de Valdepusa	PDO-ES-A0052
Finca Élez	PDO-ES-A0053
Dehesa del Carrizal	PDO-ES-A0054
Campo de La Guardia	PDO-ES-A0055
Calzadilla	PDO-ES-A0056
Pago Florentino	PDO-ES-A0057
Guijoso	PDO-ES-A0058
Casa del Blanco	PDO-ES-A0060
Jumilla	PDO-ES-A0109
La Gomera	PDO-ES-A0111
Gran Canaria	PDO-ES-A0112
Lanzarote	PDO-ES-A0113
Ycoden-Daute-Isora	PDO-ES-A0114
Tacoronte-Acentejo	PDO-ES-A0115
Rioja	PDO-ES-A0117
Cangas	PDO-ES-A0119
Navarra	PDO-ES-A0127
Campo de Borja	PDO-ES-A0180
Prado de Irache	PDO-ES-A0182
Pago de Arínzano	PDO-ES-A0183
Pago de Otazu	PDO-ES-A0184
Calatayud	PDO-ES-A0247

La Palma	PDO-ES-A0510
Somontano	PDO-ES-A0534
Bullas	PDO-ES-A0536
Yecla	PDO-ES-A0606
Arlanza	PDO-ES-A0613
Arribes	PDO-ES-A0614
Bierzo	PDO-ES-A0615
Cigales	PDO-ES-A0622
Ribera del Duero	PDO-ES-A0626
Sierra de Salamanca	PDO-ES-A0631
Tierra del Vino de Zamora	PDO-ES-A0634
Valles de Benavente	PDO-ES-A0646
Chacolí de Álava	PDO-ES-A0732
Txakolí de Álava	PDO-ES-A0732
Arabako Txakolina	PDO-ES-A0732
Cava	PDO-ES-A0735
Chacolí de Getaria	PDO-ES-A0741
Txakolí de Getaria	PDO-ES-A0741
Getariako Txakolina	PDO-ES-A0741
Bizkaiko Txakolina	PDO-ES-A0746
Chacolí de Bizkaia	PDO-ES-A0746
Txakolí de Bizkaia	PDO-ES-A0746
Valtiendas	PDO-ES-A0747
Valencia	PDO-ES-A0872
Utiel-Requena	PDO-ES-A0874
Tierra de León	PDO-ES-A0882
Toro	PDO-ES-A0886
Rueda	PDO-ES-A0889
El Terrerazo	PDO-ES-A0940
Los Balagueses	PDO-ES-A0941
Abona	PDO-ES-A0975
Valle de Güímar	PDO-ES-A0980
Pla i Llevant	PDO-ES-A1038

Valle de la Orotava	PDO-ES-A1040
Binissalem	PDO-ES-A1056
Monterrei	PDO-ES-A1114
Rías Baixas	PDO-ES-A1119
Ribeiro	PDO-ES-A1123
Ribeira Sacra	PDO-ES-A1128
Valdeorras	PDO-ES-A1132
El Hierro	PDO-ES-A1250
Ribera del Guadiana	PDO-ES-A1295
Conca de Barberà	PDO-ES-A1422
Alella	PDO-ES-A1423
Granada	PDO-ES-A1475
Lebrija	PDO-ES-A1478
Montilla-Moriles	PDO-ES-A1479
Sierras de Málaga	PDO-ES-A1480
Málaga	PDO-ES-A1481
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	PDO-ES-A1482
Manzanilla	PDO-ES-A1482
Jerez-Xérès-Sherry	PDO-ES-A1483
Jerez	PDO-ES-A1483
Xérès	PDO-ES-A1483
Sherry	PDO-ES-A1483
Condado de Huelva	PDO-ES-A1485
Islas Canarias	PDO-ES-A1511
Aylés	PDO-ES-A1522
Costers del Segre	PDO-ES-A1523
Vinos de Madrid	PDO-ES-A1525
Alicante	PDO-ES-A1526
Empordà	PDO-ES-A1548
Cataluña	PDO-ES-A1549
Montsant	PDO-ES-A1550
Penedès	PDO-ES-A1551
Tarragona	PDO-ES-A1555
Terra Alta	PDO-ES-A1556
Pla de Bages	PDO-ES-A1557
Priorat	PDO-ES-A1560

2. Indicazione geografica protetta

Castilla	PGI-ES-A0059
Ribera del Queiles	PGI-ES-A0083
Serra de Tramuntana-Costa Nord	PGI-ES-A0103
Eivissa	PGI-ES-A0110
Ibiza	PGI-ES-A0110
3 Riberas	PGI-ES-A0128
Costa de Cantabria	PGI-ES-A0129
Liébana	PGI-ES-A0130
Valle del Cinca	PGI-ES-A0181
Ribera del Jiloca	PGI-ES-A0244
Ribera del Gállego - Cinco Villas	PGI-ES-A0245
Valdejalón	PGI-ES-A0246
Valles de Sadacia	PGI-ES-A0511
Campo de Cartagena	PGI-ES-A0607
Murcia	PGI-ES-A0608
Illa de Menorca	PGI-ES-A0870
Isla de Menorca	PGI-ES-A0870
Formentera	PGI-ES-A0875
Illes Balears	PGI-ES-A0947
Castilla y León	PGI-ES-A0948
Mallorca	PGI-ES-A0960
Castelló	PGI-ES-A1173
Barbanza e Iria	PGI-ES-A1255
Betanzos	PGI-ES-A1257
Valle del Miño-Ourense	PGI-ES-A1259
Val do Miño-Ourense	PGI-ES-A1259
Extremadura	PGI-ES-A1300
Bajo Aragón	PGI-ES-A1362
Altiplano de Sierra Nevada	PGI-ES-A1402
Bailén	PGI-ES-A1404
Cádiz	PGI-ES-A1405
Córdoba	PGI-ES-A1406
Cumbres del Guadalfeo	PGI-ES-A1407
Desierto de Almería	PGI-ES-A1408
Laderas del Genil	PGI-ES-A1409

Laujar-Alpujarra	PGI-ES-A1410
Los Palacios	PGI-ES-A1411
Norte de Almería	PGI-ES-A1412
Ribera del Andarax	PGI-ES-A1414
Sierra Norte de Sevilla	PGI-ES-A1415
Sierra Sur de Jaén	PGI-ES-A1416
Sierras de Las Estancias y Los Filabres	PGI-ES-A1417
Torreperogil	PGI-ES-A1418
Villaviciosa de Córdoba	PGI-ES-A1419

REGNO UNITO

1. Denominazione di origine protetta

English	PDO-GB-A1585
Welsh	PDO-GB-A1587

2. Indicazione geografica protetta

English Regional	PGI-GB-A1589
Welsh Regional	PGI-GB-A1590

b) BEVANDE ALCOLICHE ORIGINARIE DELL'UE

AUSTRIA

Korn/Kornbrand
Grossglockner Alpenbitter
Inländerrum
Jägertee/Jagertee/Jagatee
Mariazeller Jagasaftl
Mariazeller Magenlikör
Puchheimer Bitter
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenbrand
Wachauer Marillenlikör
Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dürnstein
Pálinka

BELGIO

Korn/Kornbrand
Balegemse jenever
Hasseltse jenever/Hasselt
O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever
Peket-Pekêt/
Pèket-Pèkèt de Wallonie
Jonge jenever/jonge genever
Oude jenever/oude genever
Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever
Genièvre/Jenever/Genever
Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten
Fruchtgenever

BULGARIA

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/
Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare
Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas
Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya from Dobrudja
Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova rakya from Karlovo
Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech
Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie
Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya from Russe
Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Silistra
Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)
Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja
Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol
Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Tervel
Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

CIPRO

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania
Ouzo/Ούζο

REPUBBLICA CEEA

Karlovarská Hořká

DANIMARCA

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

ESTONIA

Estonian vodka

FINLANDIA

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Frukttlikör/Finnish
berry liqueur/Finnish fruit liqueur
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

FRANCIA

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever
Genièvre/Jenever/Genever
Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtjenever
Armagnac
Armagnac-Ténarèze
Bas-Armagnac
Blanche Armagnac
Brandy français/
Brandy de France
Calvados
Calvados Domfrontais
Calvados Pays d'Auge
Cassis de Bourgogne
Cassis de Dijon
Cassis de Saintonge
Cassis du Dauphiné
Cognac
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie de Faugères/Faugères
Eau-de-vie de Jura
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de poiré du Maine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Eau-de-vie des Charentes

Fine Bordeaux
Fine de Bourgogne
Framboise d'Alsace
Haut-Armagnac
Kirsch d'Alsace
Kirsch de Fougerolles
Marc d'Alsace Gewürztraminer
Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine
Marc d'Auvergne
Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne
Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Marc de Lorraine
Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc des Coteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Marc du Jura
Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Mirabelle d'Alsace
Mirabelle de Lorraine
Pommeau de Bretagne
Pommeau de Normandie
Pommeau du Maine
Quetsch d'Alsace
Ratafia de Champagne
Rhum de la Guadeloupe
Rhum de la Guyane
Rhum de la Martinique
Rhum de la Réunion
Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Rhum des Antilles françaises
Rhum des départements français d'outre-mer
Ron de Málaga
Whisky alsacien/Whisky d'Alsace
Whisky breton/Whisky de Bretagne
Williams d'Orléans
Genièvre Flandres Artois
Génépi des Alpes/Genepi degli Alpi

GERMANIA

Bärwurz
Bayerischer Gebirgsenzian
Bayerischer Kräuterlikör
Benediktbeurer Klosterlikör
Bergischer Korn/Bergischer Kornbrand
Berliner Kümmel
Blutwurz
Chiemseer Klosterlikör
Deutscher Weinbrand
Emsländer Korn/Emsländer Kornbrand
Ettaler Klosterlikör
Fränkischer Obstler
Fränkisches Kirschwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Hamburger Kümmel
Haselünner Korn/Haselünner Kornbrand
Hasetaler Korn/Hasetaler Kornbrand
Hüttentee
Königsberger Bärenfang
Münchener Kümmel
Münsterländer Korn/Münsterländer Kornbrand
Ostfriesischer Korngenever
Ostpreußischer Bärenfang
Pfälzer Weinbrand
Rheinberger Kräuter
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Mirabellenwasse
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Sendenhorster Korn/Sendenhorster Kornbrand
Steinhäger
Korn/Kornbrand
Genièvre/Jenever/Genever
Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtenever

GRECIA

Ouzo/Ούζο
Brandy Αττικής/Brandy of Attica
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of central Greece
Brandy Πελοποννήσου/
Brandy of the Peloponnese
Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos
Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu
Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios
Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace
Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata
Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia
Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene
Ούζο Πλωμαρίου/
Ouzo of Plomari
Τεντούρα/Tentoura
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete
Τσικουδιά/Tsikoudia
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos
Τσίπουρο/Tsipouro

CROAZIA

Hrvatska loza
Hrvatska stara šljivovica
Hrvatska travarica
Hrvatski pelinkovac
Slavonska šljivovica
Zadarski maraschino

UNGHERIA

Békési Szilvapálinka
Gönci Barackpálinka
Kecskeméti Barackpálinka
Szabolcsi Almapálinka
Szatmári Szilvapálinka
Törkölypálinka
Pálinka

IRLANDA

Irish Cream
Irish Poteen/Irish Poitín
Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/
Irish Whisky

ITALIA

Génépi des Alpes/Genepi degli Alpi
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino
Brandy italiano
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino
Genepi del Piemonte
Genepi della Valle d'Aosta
Genziana trentina/Genziana del Trentino
Grappa
Grappa di Barolo Italie
Grappa di Marsala
Grappa friulana/Grappa del Friuli
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte
Grappa siciliana/Grappa di Sicilia
Grappa trentina/Grappa del Trentino
Grappa veneta/Grappa del Veneto
Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano
Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino
Kirsch Veneto/
Kirschwasser Veneto
Liquore di limone della Costa d'Amalfi
Liquore di limone di Sorrento
Mirto di Sardegna
Nocino di Modena
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia/Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino
Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige
Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige
Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige
Williams friulano/Williams del Friuli
Williams trentino/Williams del Trentino

LETTONIA

Allažu Ķimelis
Latvijas Dzidrais
Rīgas Degvīns

LITUANIA

Čepkelių
Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian Vodka
Samanė
Trauktinė
Trauktinė Dainava
Trauktinė Palanga
Trejos devynerios
Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

LUSSEMBURGO

Cassis de Beaufort
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

PAESI BASSI

Oude jenever, oude genever
Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever
Genièvre/Jenever/Genever
Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtjenever

POLONIA

Polish Cherry
Polska Wódka/Polish Vodka
Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

PORTOGALLO

Aguardente Bagaceira Alentejo
Aguardente Bagaceira Bairrada
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho
Aguardente de pêra da Lousã
Aguardente de Vinho Alentejo
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho
Aguardente de Vinho Douro
Aguardente de Vinho Lourinhã
Aguardente de Vinho Ribatejo
Anis português
Évora anisada
Ginjinha portuguesa
Licor de Singeverga
Medronho do Algarve
Medronho do Buçaco
Poncha da Madeira
Rum da Madeira

ROMANIA

Horincă de Cămârzana
Horincă de Chioar
Horincă de Lăpuș
Horincă de Maramureș
Horincă de Seini
Pălincă
Țuică Ardelenească de Bistrița
Țuică de Argeș
Țuică de Buzău
Țuică de Valea Milcovului
Țuică de Zalău
Țuică Zetea de Medieșu Aurit
Turț de Maramureș
Turț de Oaș
Vinars Murfatlar
Vinars Segarcea
Vinars Târnave
Vinars Vaslui
Vinars Vrancea

SLOVACCHIA

Bošácka slivovica
Demänovka bylinná horká
Demänovka Bylinný Likér
Inovecká borovička
Karpatské brandy špeciál
Laugarício vodka
Liptovská borovička
Slovenská borovička
Slovenská borovička Juniperus
Spišská borovička

SLOVENIA

Brinjevec
Dolenjski sadjevec
Domači rum
Janeževec
Orehovec
Pelinkovec
Slovenska travarica

SPAGNA

Aguardiente de hierbas de Galicia
Aguardiente de sidra de Asturias
Anís español
Anís Paloma Monforte del Cid
Aperitivo Café de Alcoy
Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Cantueso Alicante
Cazalla
Chinchón
Gin de Mahón
Herbero de la Sierra de Mariola
Hierbas de Mallorca
Hierbas Ibicencas
Licor café de Galicia
Licor de hierbas de Galicia
Ojén
Orujo de Galicia
Pacharán
Pacharán navarro
Palo de Mallorca
Ratafia catalana
Ron de Granada
Ronmiel
Ronmiel de Canarias
Rute
Whisky español

SVEZIA

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit
Svensk Punsch/Swedish Punch
Svensk Vodka/Swedish Vodka

REGNO UNITO

Plymouth Gin
Somerset Cider Brandy
Scotch Whisky

c) VINO AROMATIZZATO

CROAZIA

Samoborski bermet

GERMANIA

Nürnberger Glühwein
Thüringer Glühwein

FRANCIA

Vermouth de Chambéry

ITALIA

Vermouth di Torino

SPAGNA

Vino Naranja del Condado de Huelva

PARTE B: NEL KOSOVO

- a) VINI ORIGINARI DEL KOSOVO
- b) BEVANDE ALCOLICHE ORIGINARIE DEL KOSOVO
- c) VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DEL KOSOVO

Appendice 2

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELL'UE

Di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II del presente protocollo

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
REPUBBLICA CECA			
pozdní sběr	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
archivní víno	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
panenské víno	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
GERMANIA			
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein garantierten Ursprungs / Q.g.U	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit Prädikät / at/ Q.b.A.m.Pr / Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs / Q.g.U	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	Tutti	VDT con IG	
Affentaler	Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz / Bühl, Bühlertal, Neuweier / Baden-Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Badisch Rotgold	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ehrentrudis	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Hock	Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	VDT con IG V.q.p.r.d.	Tedesco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Klassik / Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Liebfrau(en)milch	Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	V.q.p.r.d.	Tedesco
Moseltaler	Mosel-Saar-Ruwer	V.q.p.r.d.	Tedesco
Riesling-Hochgewächs	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schillerwein	Württemberg	V.q.p.r.d.	Tedesco
Weißherbst	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Winzersekt	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco
GRECIA			
Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine contrôlée)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)	Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)	V.q.p.r.d.	Greco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)	Tutti	VDT con IG	Greco
Τοπικός Οίνος (vins de pays)	Tutti	VDT con IG	Greco
Αγρέπαυλη (Agrepavlis)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Αμπέλι (Ampeli)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Αρχοντικό (Archontiko)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Κάβα1 (Cava)	Tutti	VDT con IG	Greco
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)	V.l.q.p.r.d.	Greco

¹ La protezione del termine "cava" prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1) non pregiudica la protezione dell'indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. "Cava".

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)	Tutti	V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Greco
Κάστρο (Kastro)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Λιαστός (Liastos)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Μετόχι (Metochi)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Νάμα (Nama)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Νυχτέρι (Nychteri)	Σαντορίνη	V.q.p.r.d.	Greco
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Πύργος (Pyrgos)	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	Tutti	V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Greco
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Greco
Βερντέα (Verntea)	Ζάκυνθος	VDT con IG	Greco
Vinsanto	Σαντορίνη	V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Greco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
SPAGNA			
Denominacion de origen (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Denominacion de origen calificada (DOCa)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino dulce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso	¹	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso de licor	²	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino de la Tierra	Tutti	VDT con IG	
Aloque	DO Valdepeñas	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Amontillado	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo

¹ Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

² Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Añejo	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Añejo	DO Malaga	v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Chacoli / Txakolina	DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Clásico	DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora	V.q.p.r.d.	Spagnolo

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Cream	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Criadera	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Criaderas y Soleras	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Crianza	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Dorado	DO Rueda DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fino	DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fondillon	DO Alicante	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Gran Reserva	Tutti i v.q.p.r.d. Cava	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Spagnolo
Lágrima	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Noble	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Noble	DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Oloroso	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Pajarete	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pálido	DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Palo Cortado	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Primero de cosecha	DO Valencia	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Rancio	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Raya	DO Montilla-Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Sobremadre	DO vinos de Madrid	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Solera	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Superior	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Trasañejo	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino Maestro	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vendimia inicial	DO Utiel-Requena	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Viejo	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Vino de tea	DO La Palma	V.q.p.r.d.	Spagnolo
FRANCIA			
Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	
Appellation d'origine Vin D'limité de qualité supérieure	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Vin doux naturel	AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de pays	Tutti	VDT con IG	Francese
Ambré	Tutti	V.l.q.p.r.d., VDT con IG	Francese
Château	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese
Clairnet	AOC Bourgogne AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese
Claret	AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese
Clos	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese
Cru Artisan	AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Cru Bourgeois	AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese
Cru Classé, whether or not supplemented by : Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.	AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac	V.q.p.r.d.	Francese
Edelzwicker	AOC Alsace	V.q.p.r.d.	Tedesco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Grand Cru	AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières- Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots- Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion	V.q.p.r.d.	Francese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Grand Cru	Champagne	V.s.q.p.r.d.	Francese
Hors d'âge	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese
Passe-tout-grains	AOC Bourgogne	V.q.p.r.d.	Francese
Premier Cru	AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Francese
Primeur	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Francese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Rancio	AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairet--te du Languedoc, Rasteau	V.l.q.p.r.d.	Francese
Sélection de grains nobles	AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac	V.q.p.r.d.	Francese
Sur Lie	AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion	V.q.p.r.d., VDT con IG	Francese
Tuilé	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese
Vendanges tardives	AOC Alsace, Jurançon	V.q.p.r.d.	Francese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Villages	AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de paille	AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage	V.q.p.r.d.	Francese
Vin jaune	AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon)	V.q.p.r.d.	Francese
ITALIA			
Denominazione di Origine Controllata / D.O.C.	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Denominazione di Origine Controllata e Garantita / D.O.C.G.	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Vino Dolce Naturale	Tutti	V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Inticazione geografica tipica (IGT)	Tutti	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Landwein	Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco
Vin de pays	Vini con IG della regione Valle d'Aosta	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Francese
Alberata o vigneti ad alberata	DOC Aversa	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Italiano
Amarone	DOC Valpolicella	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambra	DOC Marsala	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambrato	DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano	V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Italiano
Annoso	DOC Controguerra	V.q.p.r.d.	Italiano
Apianum	DOC Fiano di Avellino	V.q.p.r.d.	Latino

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Auslese	DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige	V.q.p.r.d.	Tedesco
Barco Reale	DOC Barco Reale di Carmignano	V.q.p.r.d.	Italiano
Brunello	DOC Brunello di Montalcino	V.q.p.r.d.	Italiano
Buttafuoco	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d., V.f.q.p.r.d.	Italiano
Cacc'e mitte	DOC Cacc'e Mitte di Lucera	V.q.p.r.d.	Italiano
Cagnina	DOC Cagnina di Romagna	V.q.p.r.d.	Italiano
Cannellino	DOC Frascati	V.q.p.r.d.	Italiano
Cerasuolo	DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d'Abruzzo	V.q.p.r.d.	Italiano
Chiaretto	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Ciaret	DOC Monferrato	V.q.p.r.d.	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Château	DOC della regione Valle d'Aosta	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese
Classico	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Dunkel	DOC Alto Adige DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Tedesco
Est ! Est !! Est !!!	DOC Est! Est! ! Est! !! di Montefiascone	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Latino
Falerno	DOC Falerno del Massico	V.q.p.r.d.	Italiano
Fine	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Fior d'Arancio	DOC Colli Euganei	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d. VDT con IG	Italiano
Falerio	DOC Falerio dei colli Ascolani	V.q.p.r.d.	Italiano
Flétri	DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste	V.q.p.r.d.	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Garibaldi Dolce (o GD)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Governo all'uso toscano	DOCG Chianti / Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale	V.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Gutturnio	DOC Colli Piacentini	V.q.p.r.d., V.f.q.p.r.d.	Italiano
Italia Particolare (o IP)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet	DOC Caldaro DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano)	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kretzer	DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano	V.q.p.r.d.	Tedesco
Lacrima	DOC Lacrima di Morro d'Alba	V.q.p.r.d.	Italiano
Lacryma Christi	DOC Vesuvio	V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Italiano
Lambiccato	DOC Castel San Lorenzo	V.q.p.r.d.	Italiano
London Particular (o LP o Inghilterra)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Morellino	DOC Morellino di Scansano	V.q.p.r.d.	Italiano
Occhio di Pernice	DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano
Oro	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Pagadebit	DOC pagadebit di Romagna	V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Italiano
Passito	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Ramie	DOC Pinerolese	V.q.p.r.d.	Italiano
Rebola	DOC Colli di Rimini	V.q.p.r.d.	Italiano
Recioto	DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Riserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Sangue di Giuda	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d., V.f.q.p.r.d.	Italiano
Scelto	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciacchetrà	DOC Cinque Terre	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciac-trà	DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio	V.q.p.r.d.	Italiano
Sforzato, Sfursàt	DO Valtellina	V.q.p.r.d.	Italiano
Spätlese	DOC / IGT de Bolzano	V.q.p.r.d., VDT con IG	Tedesco
Soleras	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Stravecchio	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Strohwein	DOC / IGT di Bolzano	V.q.p.r.d., VDT con IG	Tedesco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Superiore	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Superiore Old Marsala (o SOM)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Torchiato	DOC Colli di Conegliano	V.q.p.r.d.	Italiano
Torcolato	DOC Breganze	V.q.p.r.d.	Italiano
Vecchio	DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vulture, Marsala, Falerno del Massico	V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Italiano
Vendemmia Tardiva	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Verdolino	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Vergine	DOC Marsala DOC Val di Chiana	V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Italiano
Vermiglio	DOC Colli dell'Etruria Centrale	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Vino Fiore	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Vino Novello o Novello	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Vin santo / Vino Santo / Vinsanto	DOC et DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Montereio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano
Vivace	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
CIPRO			
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Τοπικός Οίνος (Regional Wine)	Tutti	VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es))	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Μονή (Moni)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
LUSSEMBURGO			
Marque nationale	Tutti	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Francese
Crémant du Luxembourg		Vino spumante di qualità	Francese
Grand premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Vendanges tardives		V.q.p.r.d.	Francese
Vin classé	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de glace	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de paille	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Château	Tutti	V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.	Francese
UNGHERIA			
minőségi bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
különleges minőségű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
fordítás	Tokaj / -i	V.q.p.r.d.	Ungherese
máslás	Tokaj / -i	V.q.p.r.d.	Ungherese
szamorodni	Tokaj / -i	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszú ... puttonyos, (lo spazio contrassegnato dai puntini deve essere completato dai numeri da 3 a 6)	Tokaj / -i	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszúeszencia	Tokaj / -i	V.q.p.r.d.	Ungherese
eszencia	Tokaj / -i	V.q.p.r.d.	Ungherese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
tájbor	Tutti	VDT con IG	Ungherese
bikavér	Eger, Szekszárd	V.q.p.r.d.	Ungherese
késői szüretelésű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
válogatott szüretelésű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
muzeális bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
siller	Tutti	VDT con IG e v.q.p.r.d.	Ungherese
AUSTRIA			
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart / Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ausbruch / Ausbruchwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese / Auslesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese (wein)	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett / Kabinettwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilfwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese / Spätlesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Strohwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	Tutti	VDT con IG	
Ausstich	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Auswahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Bergwein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Klassik / Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Erste Wahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Hausmarke	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Heuriger	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Jubiläumswein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Reserve	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilcher	Steiermark	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Sturm	Tutti	Mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
PORTOGALLO			
Denominação de origem (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Denominação de origem controlada (DOC)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Indicação de proveniência regulamentada (IPR)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho doce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho generoso	DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho regional	Tutti	VDT con IG	Portoghese
Canteiro	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Colheita Seleccionada	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Portoghese
Crusted / Crusting	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Escolha	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Portoghese
Escuro	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Fino	DO Porto DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Frasqueira	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Garrafeira	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Lágrima	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Leve	Table wine with GI Estremadura and Ribatejano DO Madeira, DO Porto	VDT con IG v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Nobre	DO Dão	V.q.p.r.d.	Portoghese
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG	Portoghese
Reserva velha (or grande reserva)	DO Madeira	V.s.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Ruby	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Solera	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Super reserva	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Portoghese
Superior	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG	Portoghese
Tawny	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) or Character	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage	DO Porto	v.l.q.p.r.d.	Inglese
SLOVENIA			
penina	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Sloveno
pozna trgatv	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
jagodni izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
suhi jagodni izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
ledeno vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
arhivsko vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
mlado vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
cviček	Dolenjska	V.q.p.r.d.	Sloveno
teran	Kras	V.q.p.r.d.	Sloveno

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
SLOVACCHIA			
forditáš	Tokaj / -ská / -ský / -ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
mášlaš	Tokaj / -ská / -ský / -ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
samorodné	Tokaj / -ská / -ský / -ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
výber ... putňový, (lo spazio contrassegnato dai puntini deve essere completato dai numeri da 3 a 6)	Tokaj / -ská / -ský / -ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
výberová esencia	Tokaj / -ská / -ský / -ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
esencia	Tokaj / -ská / -ský / -ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
BULGARIA			
Гарантирано наименование за произход (ГНП) (denominazione di origine garantita)	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Bulgaro
Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (denominazione di origine garantita e controllata)	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Bulgaro

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine)	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Bulgaro
регионално вино (Regional wine)	Tutti	VDT con IG	Bulgaro
Ново (young)	Tutti	V.q.p.r.d. VDT con IG	Bulgaro
Премиум (premium)	Tutti	VDT con IG	Bulgaro
Резерва (reserve)	Tutti	V.q.p.r.d. VDT con IG	Bulgaro
Премиум резерва (premium reserve)	Tutti	VDT con IG	Bulgaro
Специална резерва (special reserve)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Специална селекция (special selection)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Колекционно (collection)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Беритба на презряло грозде (vintage of over ripe grapes)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Розенталер (Rosenthaler)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
ROMANIA			
Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules la maturitate deplină (C.M.D.)	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules târziu (C.T.)	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
Vin cu indicație geografică	Tutti	VDT con IG	Rumeno
Rezervă	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
Vin de vinotecă	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno

ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO
Di cui all'articolo 12 dell'allegato II del presente protocollo

a) Kosovo

Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.
Dipartimento aziende vinicole e vigneti
Direttore del dipartimento aziende vinicole e vigneti
Pristina
Kosovo
Telefono: +38138211834
e-mail: mbpzhr@rks-gov.net

b) UE

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
Direzione A Relazioni internazionali bilaterali
Capo unità A. 4 Politica di vicinato, SEE, EFTA e allargamento
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgio
Telefono: Fax + 32 2 299 11 11 + 32 2 296 62 92
e-mail: AGRI-EC-KOSOVO-WINE-TRADE@ec.europa.eu

PROTOCOLLO III
SULLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice 1 e le pertinenti disposizioni dell'appendice 2 della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ ("convenzione regionale").

Tutti i riferimenti al "pertinente accordo" nell'appendice 1 della convenzione regionale e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice 2 della convenzione regionale s'intendono fatti al presente accordo.

ARTICOLO 2

Cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice 1 della convenzione regionale, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al PSA, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

ARTICOLO 3

Risoluzione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice 1 della convenzione regionale che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al CSA.

La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del luogo d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di quest'ultimo.

ARTICOLO 4

Modifiche del protocollo

Il CSA può decidere di modificare il presente protocollo.

ARTICOLO 5

Recesso dalla convenzione regionale

1. Se l'UE o il Kosovo comunicano per iscritto al depositario della convenzione regionale la propria intenzione di recedere dalla convenzione regionale a norma dell'articolo 9 della stessa, l'UE e il Kosovo avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
 2. Fino all'inizio dell'applicazione di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice 1 della convenzione regionale e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice 2 della convenzione regionale, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice 1 della convenzione regionale e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice 2 della convenzione regionale sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'UE e il Kosovo.
-

PROTOCOLLO IV
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITÀ IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- d) "dati personali": tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) "operazione che viola la legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Le parti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e perseguendo le violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in campo doganale prevista dal presente protocollo si applica a ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti siano state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti siano state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, adotta le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:

- a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) i luoghi in cui sono stati costituiti o possono essere costituiti depositi di merci in forme tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in forme tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) le attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) i mezzi di trasporto per i quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che siano stati, siano oppure possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari applicabili a quest'ultima, adotta tutte le misure necessarie per:

a) consegnare tutti i documenti; o

b) notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo, a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari perché possano essere accolte. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) autorità richiedente;
 - b) misura richiesta;
 - c) oggetto e ragione della domanda;
 - d) disposizioni legislative e regolamentari e altri elementi giuridici in questione;
 - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti che corredano la domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i suddetti requisiti formali, l'autorità interpellata può chiederne la correzione o il completamento. In attesa di tale correzione o di tale completamento, possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Esecuzione delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda sia stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte, partecipare, e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti per ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, di cui necessita l'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d'intesa con l'altra parte, partecipare e, alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Tali originali sono restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di determinati requisiti o di determinate condizioni qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
 - a) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
 - b) violi segreti industriali, commerciali o professionali.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo di segretezza ufficiale e godono della protezione estesa a informazioni simili secondo le leggi pertinenti della parte che le ha ricevute.

2. È consentito lo scambio di dati personali solo se la parte alla quale sono destinati si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dalla parte che può fornirli.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni amministrative e procedimenti connessi avviati in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini dello stesso. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni, nelle testimonianze e nelle accuse mosse nell'ambito di azioni amministrative e procedimenti connessi, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente al presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o che ha dato accesso ai documenti è informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, entro i limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti amministrativi o procedimenti connessi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità il funzionario deve comparire, nonché per quale causa, a quale titolo e in quale veste sarà interpellato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali del Kosovo e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione che sono adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive dell'UE e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

- a) non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
 - b) sono ritenute complementari agli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Kosovo;
- e
- c) non pregiudicano le disposizioni dell'UE che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare l'UE.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente protocollo prevale su qualsiasi accordo bilaterale in materia di assistenza reciproca concluso, o che potrebbe venire concluso, tra singoli Stati membri e il Kosovo, qualora quest'ultimo risulti incompatibile con il presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 129 del presente accordo.

PROTOCOLLO V
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPO I

OBIETTIVO E CAMPO D'APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

Il presente protocollo si applica esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una parte ritenga che una misura adottata dall'altra parte o l'inazione dell'altra parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti dalle seguenti disposizioni:

- a) Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 35, 42 e 43, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, e dell'articolo 49);
- b) Titolo V (Stabilimento, fornitura di servizi e capitali):
 - Capo I Stabilimento (articoli da 50 a 54),
 - Capo II Prestazione di servizi (articoli 55, 58 e 59),
 - Capo III Traffico di transito (articoli 61, 62 e 63),
 - Capo IV Pagamenti correnti e circolazione di capitali (Articoli 64 e Articolo 65)
 - Capo V Disposizioni generali (articoli da 67 a 73);

c) Titolo VI (Ravvicinnamento della legislazione, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza):

- Articolo 78, paragrafo 1 (Aspetti della proprietà intellettuale legati agli scambi), e articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi, 3, 4, 5 e 8 (appalti pubblici).

CAPO II

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE I

PROCEDURA DI ARBITRATO

ARTICOLO 3

Avvio della procedura di arbitrato

1. Qualora le parti non abbiano risolto la controversia, la parte ricorrente può presentare, conformemente all'articolo 137 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un collegio arbitrale alla parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.
2. Nella richiesta della parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 4

Composizione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle parti per fungere da presidente.

Qualora le parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna parte.

5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.

6. Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Qualora una parte ritenga che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna parte, a meno che le parti non decidano di procedere diversamente.

7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di tale procedura.

ARTICOLO 5

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare detta scadenza, il presidente del collegio ne informa per iscritto le parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.

4. La parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

5. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.

SEZIONE II
CONFORMITÀ

ARTICOLO 6

Applicazione del lodo del collegio arbitrale

Le parti adottano le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario a tal fine.

ARTICOLO 7

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. La parte convenuta notifica alla parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, il periodo di tempo necessario ("periodo di tempo ragionevole") per applicarlo. Le parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole.

2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in tale caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

ARTICOLO 8

Riesame delle misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta informa l'altra parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale.

2. In caso di disaccordo tra le parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all'articolo 2, la parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in tale caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

ARTICOLO 9

Misure correttive temporanee in caso di mancata applicazione

1. Se la parte convenuta non notifica le misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della parte a norma del presente accordo, la parte convenuta presenta, su richiesta della parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea.

2. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformità con il presente accordo di una misura adottata per applicare tale decisione, la parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.

3. Se ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, che il presidente del collegio arbitrale originale lo ricostituisca. La decisione del collegio arbitrale sul livello di sospensione dei benefici è notificata alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.

4. La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non è ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.

ARTICOLO 10

Esame delle misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici

1. La parte convenuta informa l'altra parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla parte ricorrente.
2. Se le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale è notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura adottata per applicare tale decisione non è conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una siffatta misura è conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in tale caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 11

Pubbliche udienze

Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle parti.

ARTICOLO 12

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una parte, o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo sono comunicate alle parti e possono essere oggetto di osservazioni di entrambe.

Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni *amicus curiae* al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.

ARTICOLO 13

Principi di interpretazione

Il collegio arbitrale applica e interpreta il presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il collegio arbitrale non fornisce alcuna interpretazione dell'*acquis* dell'UE. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza a una disposizione del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non è determinante per la sua interpretazione.

ARTICOLO 14

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, sono adottate a maggioranza.
2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e sono notificati alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 15

Elenco di arbitri

1. Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle parti designa cinque arbitri. Le parti selezionano inoltre cinque persone che fungono da presidenti del collegio arbitrale. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.

2. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, compresi il diritto internazionale e il diritto dell'UE, e/o di commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da essi e rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 18.

ARTICOLO 16

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

Qualora il Kosovo aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), se le circostanze oggettive lo consentono, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;
- b) il diritto delle parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla risoluzione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche in materia di risoluzione delle controversie. Se tuttavia una parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie;

- c) il presente protocollo non impedisce a una parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.

ARTICOLO 17

Termini

1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono computati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono.
2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le parti.
3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle parti o di propria iniziativa.

ARTICOLO 18

Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo

1. Il CSA adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il CSA completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri.
3. Il CSA può decidere di modificare il presente protocollo.

DICHIARAZIONE COMUNE

L'Unione europea ("UE") ricorda l'obbligo dei paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'UE di allineare il proprio regime commerciale a quello dell'UE, e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i partner commerciali che hanno accordi commerciali preferenziali con l'UE.

In tale contesto, le parti prendono atto che il Kosovo avvierà negoziati con i paesi:

- a) che hanno istituito un'unione doganale con l'UE e
- b) i cui prodotti non beneficino delle concessioni tariffarie nell'ambito del presente accordo,

al fine di concludere un accordo bilaterale che istituisca una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994).

Il Kosovo avvia quanto prima i negoziati per garantire che i suddetti accordi entrino in vigore il più rapidamente possibile.
